

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

PAGINA BIANCA

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (V-IX Camera e 5 ^a -6 ^a -8 ^a Senato)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	20
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	21
GIUSTIZIA (II)	»	27
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	34
DIFESA (IV)	»	35
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	44
FINANZE (VI)	»	46
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	54
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	59
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	71

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	77
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	87
AFFARI SOCIALI (XII)	»	96
AGRICOLTURA (XIII)	»	103
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	280
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	286
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	287
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	288
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IM- MIGRAZIONE	»	290
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI	»	292
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	»	293
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	294

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del presidente in materia di accertamento di un subentrante 3

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente Federico FORNARO.

La seduta comincia alle 13.25.

Comunicazioni del presidente in materia di accertamento di un subentrante.

Federico FORNARO, *presidente*, comunica che, in data 21 marzo 2024, l'on. Alessandra Todde è stata ufficialmente proclamata, a seguito delle elezioni regionali del 25 febbraio 2024, Presidente della regione Sardegna, carica incompatibile con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione.

Propone che, in via preventiva, nel caso in cui l'on. Todde opti per la carica regio-

nale, la Giunta accerti – ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del Testo Unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista n. 3 – Movimento 5 Stelle, nell'ambito del collegio plurinominale 01 della IV Circoscrizione Lombardia 2, risulta essere Antonio Ferrara.

La Giunta concorda.

Federico FORNARO, *presidente*, comunica che di tale accertamento darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

La seduta termina alle 13.30.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza
del presidente Enrico COSTA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.05 alle 9.15.

COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
della Camera dei deputati
e 5^a (Programmazione economica, bilancio),
6^a (Finanze e tesoro)
e 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni,
innovazione tecnologica)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, sull'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 5

AUDIZIONI

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente della IX Commissione della Camera dei deputati, Salvatore DEIDDA. — Interviene il Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, sull'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv*. Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo GIORGETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Luciano CANTONE (M5S), Emiliano FENU (M5S), Francesca GHIRRA (AVS), Marco GRIMALDI (AVS) e Luigi MARATTIN (IV-C-RE), i senatori Stefano PATUANELLI (M5S) e Antonio MISIANI (PD-IDP) e i deputati Domenico FURGIUELE (LEGA), Nicola OTTAVIANI (LEGA) e Carmine Fabio RAIMONDO (FDI).

Il Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo GIORGETTI risponde ai quesiti posti.

Intervengono per formulare ulteriori quesiti ed osservazioni i deputati Luigi MARRATTIN (IV-C-RE) e Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP).

Il Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo GIORGETTI rende ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia il Ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.20 alle 14.25.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazioni di polizia. C. 1640 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	8
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali. Doc. XXII, n. 23 Bonetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente della XII Commissione Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.35.

Delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazioni di polizia.

C. 1640 Governo.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Dà, quindi, la parola al relatore per la I Commissione, deputato Ziello, e alla relatrice per la XII Commissione, deputata Schifone, per lo svolgimento delle loro relazioni.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore per la I Commissione*, fa presente che il provvedimento all'esame delle Commissioni riunite è costituito da 11 articoli, organizzati in 3 Capi. Il Capo I – articoli da 1 a 6 – delega il Governo ad adottare decreti legislativi di semplificazione dei procedimenti amministrativi in diversi settori con la finalità, esplicitata nella relazione illustrativa, di migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, ridurre gli oneri regolatori e gli adempimenti amministrativi gravanti sui cittadini e sulle imprese nonché accrescere la competitività del Paese. Ulteriore obiettivo è quello di eliminare i procedimenti ritenuti non indispensabili e di estendere l'ambito delle attività economiche. Il Capo II contiene misure di semplificazione in materia farmaceutica e sanitaria (articoli da 7 a 9). Il capo III (articoli 10 e 11) reca le disposizioni finali. Evidenzia che la proposta normativa risulta funzionale, come evidenziato nella relazione illustrativa, al conseguimento di alcuni traguardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della componente M1C1 – Riforma 1.9. (Riforma del pubblico impiego e

semplificazione), che considera la semplificazione amministrativa come obiettivo trasversale abilitante l'attuazione del Piano, con la finalità di eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficiente ed efficace l'azione della Pubblica Amministrazione e ridurre tempi e costi per le imprese e i cittadini. In particolare, l'intervento normativo in esame intende contribuire all'attuazione di due misure del PNRR in materia di semplificazione amministrativa: le *milestones* M1C1-60 e M1C1-61, che prevedono, in particolare, la semplificazione di 200 procedure critiche che interessano cittadini e imprese entro il 2024 e di ulteriori 50 procedimenti entro il 2025.

Ricorda a tale proposito che nella quarta Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano del 22 febbraio 2024, il Governo sottolinea che l'avvio degli interventi di semplificazione è stato orientato dai risultati di una consultazione pubblica che tra febbraio e maggio 2022 si è svolta sulla piattaforma ParteciPA, aperta a cittadini, categorie produttive, sindacati, associazioni del terzo settore, finalizzata a raccogliere contributi dagli utenti e dagli operatori della pubblica amministrazione per individuare i principali ostacoli burocratici alle attività di cittadini e imprese e formulare interventi rispondenti alle reali esigenze di semplificazione e di rilancio del Paese. L'iniziativa è stata finalizzata a raccogliere informazioni sulle procedure percepite come particolarmente complicate o critiche e suggerimenti di semplificazione tratti dall'esperienza degli utenti e degli operatori. Segnala inoltre che, come si legge nella terza e nella quarta Relazione del Governo al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, sono riconducibili alla attuazione della richiamata *milestone* M1C1-60 numerose disposizioni sia del decreto-legge n. 77 del 2021, che ha introdotto semplificazioni nei settori chiave per l'attuazione del PNRR, sia del decreto-legge n. 13 del 2023, che ha introdotto misure di semplificazione e accelerazione degli investimenti pubblici in particolare in materia di ambiente, energia, edilizia scolastica e infrastrutture. In relazione al contenuto dei traguardi PNRR in materia di sempli-

ficazione, ricorda infine che la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per procedere ad una ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private (attività oggetto di SCIA o di silenzio assenso nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva) e alla loro semplificazione, attraverso l'eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari (articolo 26, commi 1-3).

Ciò premesso, nell'accingersi ad illustrare i contenuti del provvedimento, fa presente che nella sua relazione si dedicherà agli articoli 1, 2, 5 e 6, di prevalente competenza della I Commissione, rinviando alla relazione dell'onorevole Schifone per quanto riguarda il contenuto dei restanti articoli.

Segnala quindi che l'articolo 1 reca una delega legislativa al Governo per la « semplificazione, razionalizzazione e digitalizzazione » di procedimenti amministrativi in materia di turismo, disabilità, farmaceutica e sanitaria, prevenzione degli incendi e sicurezza antincendio dei prodotti e autorizzazioni di polizia. A tal fine, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi entro il 31 agosto 2024, agendo nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione, in modo da ridurre gli adempimenti e gli oneri amministrativi su cittadini e imprese (comma 1). Per tutte le materie indicate, il comma 2 dell'articolo prevede criteri e principi generali volti, in gran parte, a dare attuazione a finalità di coordinamento, razionalizzazione, ricognizione, semplificazione, monitoraggio del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti. Le successive disposizioni dell'articolato del Capo I del disegno di legge dettano invece principi e criteri direttivi specifici nelle singole materie indicate al comma 1: turismo (articolo 2); persone con disabilità (articolo 3); materia farmaceutica e sanitaria (articolo 4); prevenzione degli incendi e sicurezza antincendio dei prodotti (articolo 5). I principi e criteri direttivi generali validi per tutte le deleghe sono i seguenti: a)

aggiornare e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e sulla piena attuazione delle norme che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso (c.d. decertificazione); *b*) accorpate i procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti e unificare gli atti autorizzativi e gli altri titoli abilitativi; *c*) assicurare, per tipologie omogenee di procedimento, l'uniformità delle modalità di presentazione delle comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati nonché l'uniformità delle modalità di svolgimento della procedura; *d*) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppo di attività; *e*) ridurre i termini per la conclusione dei procedimenti e uniformare i tempi di conclusione dei procedimenti analoghi o connessi tra loro; *f*) ridurre i provvedimenti di autorizzazione e gli adempimenti non indispensabili a carico dei cittadini e delle imprese, fatti salvi quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti; *g*) prevedere il monitoraggio e il controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi; *h*) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi dell'impatto della regolamentazione svolta per la predisposizione dei relativi schemi di decreto legislativo; *i*) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, che richiama anche le ipotesi di c.d. abrogazione tacita. Evidenzia quindi che il comma 3 dell'articolo 1 dispone che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro

per la pubblica amministrazione e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con i Ministri competenti per materia. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 281 del 1997, fatta eccezione che per l'adozione dei decreti legislativi in materia di autorizzazioni di polizia non riguardanti la polizia amministrativa locale e in materia di prevenzione degli incendi e di sicurezza antincendio dei prodotti. Ricorda a tale proposito che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 251 del 2016 ha evidenziato come nel caso di decreti legislativi per il riordino di numerosi settori inerenti a tutte le amministrazioni pubbliche, cui corrispondono interessi e competenze sia statali, sia regionali e, in alcuni casi, degli enti locali, quando non è possibile individuare una materia di competenza dello Stato cui ricondurre, in via prevalente, la normativa è necessario che il legislatore statale rispetti il principio di leale collaborazione e preveda adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni (e degli enti locali), a difesa delle loro competenze. In tale pronuncia – in senso evolutivo rispetto alla giurisprudenza precedente – la Corte ha ritenuto che l'intesa nella Conferenza costituisca un necessario passaggio procedurale anche quando la normativa statale deve essere attuata con decreti legislativi delegati, che il Governo adotta sulla base di quanto stabilito dall'articolo 76 della Costituzione. Secondo la Corte, tali decreti, sottoposti a limiti temporali e qualitativi e condizionati a tutte le indicazioni contenute nella Costituzione e nella legge delega, non possono sottrarsi alla procedura concertativa, proprio per garantire il pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze. Il medesimo comma 3 dell'articolo 1 prevede che gli schemi siano trasmessi al Consiglio di Stato per l'acquisizione del parere da rendere nel termine di 30 giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Successivamente è prevista l'e-

spressione del parere delle Commissioni parlamentari mediante trasmissione alle Camere: il testo è trasmesso per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Solo sugli schemi di decreto legislativo nelle materie farmaceutica, sanitaria e delle disabilità, deve essere acquisito anche il parere del Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente agli aspetti di sua competenza. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo ha la facoltà di adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive (comma 4). Come previsto dal comma 5, il Governo può adottare, anche contestualmente all'esercizio della delega e comunque entro il 31 dicembre 2024, uno o più regolamenti di semplificazione della disciplina regolamentare nelle medesime materie, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Ai sensi del comma 6 sono escluse dall'ambito di applicazione della delega alla semplificazione i provvedimenti autorizzatori adottati dal prefetto e dal questore nonché le autorizzazioni attribuite alla competenza del Ministero dell'interno. In secondo luogo, al comma 7 è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 del Testo unico delle leggi in materia di sicurezza pubblica (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), ai sensi del quale gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

Rammenta quindi che l'articolo 2 del disegno di legge individua, ad integrazione dei principi generali contenuti nell'articolo 1, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività turistico ricettive e delle attività termali: *a)* semplificazione delle autorizzazioni, mediante la previsione di

un'unica istanza, per l'esercizio delle attività ricettive; *b)* semplificazione degli adempimenti connessi alla trasmissione dei dati statistici rilevanti da parte delle strutture ricettive; *c)* semplificazione delle procedure per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività termale.

Passando a descrivere l'articolo 5 del disegno di legge evidenzia che la disposizione prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 in materia di prevenzione degli incendi (PI) e di sicurezza dei prodotti rilevanti per gli aspetti connessi alla sicurezza in caso di incendio, esclusi dall'ambito di applicazione della marcatura CE, il Governo è tenuto a osservare anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: *a)* revisione delle attività soggette ai procedimenti di protezione degli incendi e dei relativi limiti di assoggettamento, considerata l'evoluzione della normativa antincendio e della tecnologia; *b)* semplificazione dei procedimenti di PI con particolare riferimento alle attività con minore complessità ai fini antincendio, preservando il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa in relazione alla dimensione dell'impresa e al livello di rischio dell'attività; *c)* semplificazione dei procedimenti autorizzativi ai fini dell'immissione sul mercato dei prodotti rilevanti per gli aspetti connessi alla sicurezza in caso di incendio, esclusi dall'ambito di applicazione della marcatura CE; *d)* semplificazione delle modalità di recupero dei costi sostenuti per l'attività di vigilanza sui prodotti rilevanti per gli aspetti connessi alla sicurezza in caso di incendio, esclusi dall'ambito di applicazione della marcatura CE, al fine della conseguente integrazione dei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; *e)* semplificazione delle procedure sanzionatorie relative alle contravvenzioni in materia di PI accertate in luoghi diversi da quelli di lavoro.

Quanto al successivo articolo 6, fa presente che il comma 1 reca una delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni procedimenti che le

pubbliche amministrazioni erogano ai cittadini e alle imprese in modo da favorire la digitalizzazione dei servizi pubblici. La disposizione riguarda la certificazione delle liste di leva, i certificati di stato civile rilasciati per via telematica, le notifiche digitali e l'identità digitale. Il termine per l'esercizio della delega è il 30 giugno 2025. La finalità della disposizione è quella di rendere effettiva l'attuazione degli obiettivi programmatici di dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni nonché di semplificazione, innovazione tecnologica, trasparenza, qualità e accessibilità dei servizi per i cittadini e le imprese, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Inoltre, l'attuazione dovrà garantire il rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi, in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese. La disposizione in esame richiama anche gli obiettivi indicati nella missione M1C1-61 del PNRR ed in particolare nella riforma 1.9 « Riforma della pubblica amministrazione », citata in premessa. Il comma 2 reca i seguenti principi e criteri direttivi specifici, ulteriori a quelli generali dettati dall'articolo 1, ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega: *a)* semplificare le condizioni di esercizio dei diritti e di accesso ai servizi di interesse dei cittadini; *b)* valorizzare il *cloud computing*, mediante l'armonizzazione e l'interoperabilità delle piattaforme e dei servizi di dati nonché l'ampliamento della disponibilità, dell'efficienza e dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali, con l'obiettivo di incrementare il livello della loro adozione e il grado di soddisfazione degli utenti; *c)* potenziare la digitalizzazione dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, garantendo il controllo sull'attuazione e sull'impiego delle risorse con riferimento all'uso delle tecnologie digitali; *d)* favorire la diffusione della cultura digitale e la formazione delle competenze digitali nell'ambito dell'organizzazione e della disciplina del lavoro pubblico. Per quanto riguarda la copertura finanziaria, rammenta che il medesimo comma 2 chiarisce

che i decreti legislativi previsti dall'articolo 6 sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, come specificato nella relazione tecnica, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni trovano copertura nelle misure del PNRR in corso di realizzazione nei limiti delle risorse effettivamente disponibili. Il comma 3 disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi, che ricalca quello già descritto all'articolo 1, con la differenza che in questo caso la proposta spetta al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti per materia. Il comma 4 prevede la possibilità di adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice per la XII Commissione*, passando alle disposizioni che investono maggiormente le competenze della Commissione Affari sociali, segnala l'articolo 3, che reca un complesso di principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega inerente alla semplificazione, alla razionalizzazione e alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi in materia di persone con disabilità, ad integrazione dei principi e criteri generali posti dall'articolo 1. Le norme di delega sono improntate, in particolare, agli obiettivi di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, o inerenti comunque a servizi pubblici o ad atti pubblici civili, di unificazione dei procedimenti amministrativi, di interoperabilità dei dati.

I principi e criteri direttivi specifici sono i seguenti: aggiornamento e semplificazione, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti delle persone con disabilità, dei procedimenti amministrativi (lettera *a*) ed esonero dalla presentazione della documentazione già sussistente nelle piattaforme o nel fascicolo sanitario elettronico (lettera *c*); riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini affetti da patologie croniche e invalidanti ed eliminazione della ripetizione degli accertamenti sanitari per le patologie e le disabilità permanenti (lettera

b); riduzione dei casi in cui è richiesto l'accesso fisico dei pazienti affetti da patologie già accertate o comprovate da documentazione sanitaria proveniente da strutture pubbliche e delle persone con disabilità riconosciuta (lettera d); riduzione degli oneri amministrativi a carico dei familiari che assistono congiunti con disabilità o affetti da patologie croniche o rare e riconoscimento della precedenza nell'accesso a servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-sanitari, compresi i servizi allo sportello e quelli su prenotazione (lettera e); semplificazione dei procedimenti per l'attivazione e l'esercizio delle misure di protezione giuridica per le persone con disabilità (lettera f); concentrazione di tutti i procedimenti connessi e conseguenti al riconoscimento delle condizioni di invalido civile, sordo civile, cieco civile, sordocieco, persona affetta da malattia cronica o rara, persona con disabilità e persona non autosufficiente e con disabilità gravissima, fermo restando quanto previsto dalla disciplina di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge n. 227 del 2021 (lettera g); interoperabilità dei dati, delle certificazioni e delle informazioni relativi ai procedimenti connessi alla tutela della salute, facendo salvo il rispetto del principio della riservatezza dei dati personali (lettera h); semplificazione dei procedimenti di rilascio e utilizzo, anche attraverso delega, della firma digitale e dell'identità digitale, garantendo piena accessibilità dei relativi servizi alle persone con disabilità fisica o sensoriale nonché alle persone con disabilità intellettuale assistite da figure di protezione giuridica (lettera i); semplificazione delle modalità di ricezione della manifestazione di volontà espressa dalle persone con disabilità nel procedimento di formazione di atti pubblici (lettera l).

Al riguardo, segnala che, in relazione ad alcuni dei citati principi di delega, occorrerà tenere conto del contenuto dello schema di decreto legislativo in materia di disabilità (AG 122), il cui esame si è recentemente concluso presso la Commissione Affari sociali.

Osserva che l'articolo 4 definisce i seguenti principi e criteri direttivi specifici

per l'esercizio della delega relativamente alla semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia farmaceutica e sanitaria: previsione di una specifica disciplina per la preparazione, produzione, prescrizione ed utilizzo di medicinali allergeni e di radiofarmaci, per esigenze speciali in assenza di alternativa clinica in commercio nonché di una disciplina di fissazione delle tariffe specifiche per le domande di autorizzazione dall'immissione in commercio di tali medicinali secondo modalità semplificate (lettera a); estensione delle ipotesi di pubblicazione sui siti istituzionali, anche alle autorizzazioni alle immissioni in commercio (AIC) e ai provvedimenti ad esse correlati rilasciati dall'AIFA (lettera b); implementazione del Portale dello Sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO) (lettera c); realizzazione della piattaforma informatizzata finalizzata all'attuazione della semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle acque minerali naturali destinate ad imbottigliamento e ad uso termale (lettera d); implementazione del punto di accesso unico ai servizi di sanità digitale, al proprio Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e a tutti i servizi digitali, quali la telemedicina (lettera e); aggiornamento del flusso del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare (SIAD) relativo alla raccolta informativa dell'assistenza dal *setting* domiciliare (lettera f); previsione dell'accesso alle informazioni utili alla valutazione, alla presa in carico ed assistenza, da parte del personale sanitario, socio-sanitario e sociale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali (lettera g); previsione della ripetibilità illimitata delle prescrizioni farmaceutiche, terapeutiche, riabilitative e di presidi a favore dei pazienti cronici e per patologie invalidanti e introduzione a carattere permanente delle prescrizioni farmaceutiche digitali (lettera h).

L'articolo 7 reca varie norme in materia farmaceutica, finalizzate a introdurre semplificazioni nell'accesso e nella gestione dei medicinali. Il comma 1 recepisce a livello legislativo la disciplina delle modalità operative per la digitalizzazione della ricetta

medica, già posta da decreti del Ministero dell'economia e delle finanze (del 2 novembre 2011 e del 30 dicembre 2020) e oggetto di applicazione sperimentale. Al riguardo, la relazione illustrativa osserva che la fase sperimentale di tale digitalizzazione « ha avuto enorme successo e ha reso possibile deflazionare il carico degli adempimenti relativi alla tariffazione (ai fini dell'elaborazione della distinta contabile riepilogativa) e alla conservazione delle ricette ».

Il comma 2, attraverso una modifica testuale dell'articolo 45, comma 6-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, stabilisce che le formalità ivi previste si applicano esclusivamente per i medicinali « transitati » dalla sezione A alla sezione D della tabella dei medicinali. Il testo vigente prevede invece che tali formalità debbano essere osservate in riferimento alla dispensazione dei medicinali « inseriti nella sezione D ». Le formalità citate, di cui è precisato l'ambito applicativo, consistono nell'obbligo per il farmacista di annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente, nonché di conservare per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.

Ricorda che la predetta sezione D è relativa ai medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta (ricetta non ripetibile): si tratta di medicinali che possono determinare, con l'uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute e richiedono, pertanto, un continuo monitoraggio da parte del medico.

Il comma 3 dell'articolo in esame – apportando una modifica testuale all'articolo 37, primo comma, lettera *a*), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 – stabilisce che il farmacista deve annotare sulle ricette la data di spedizione e il prezzo praticato solo

in caso di dispensazione di farmaci preparati in farmacia. Nella formulazione vigente, la disposizione oggetto di novella si limita a porre per i farmacisti l'obbligo di annotare, sulle ricette che spediscono, la data della spedizione ed il prezzo praticato.

Il comma 4 apporta una modifica testuale all'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, attraverso la quale viene precisato che il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta non ripetibile il nome e cognome del paziente ovvero, su richiesta di quest'ultimo, il codice fiscale in luogo del nome e cognome. Nel testo vigente, la disposizione oggetto di novella si limita a stabilire che il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta non ripetibile il codice fiscale del paziente.

L'articolo 8 detta misure di semplificazione dell'assistenza farmaceutica dei pazienti cronici, prevedendo che nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale per la cura di patologie croniche, il medico prescrittore possa indicare nella ricetta dematerializzata ripetibile la posologia ed il numero di confezioni dispensabili nell'arco temporale massimo di un anno, sulla base del protocollo terapeutico individuale. È altresì previsto che il medico possa sospendere in ogni momento la ripetibilità della prescrizione o modificare la terapia, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva (comma 1). Al momento della dispensazione, il farmacista informa l'assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, in coerenza di quanto definito nel protocollo terapeutico individuale. Il farmacista, nel monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica, qualora rilevi difficoltà da parte dell'assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di competenza (comma 2).

Con decreto del Ministero della salute, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le ulteriori modalità applicative e le pro-

cedure informatiche necessarie per l'attuazione delle previsioni indicate (comma 3).

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di contrasto della carenza di medicinali, formulate come novelle alla disciplina concernente l'obbligo di comunicazione preventiva all'AIFA dell'interruzione della commercializzazione di un medicinale, recata dall'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

La prima modifica specifica che l'interruzione cui si fa riferimento, ai fini dell'obbligo di comunicazione all'AIFA, è quella relativa alla commercializzazione di una confezione (AIC a nove cifre) del medicinale. La seconda modifica riduce da quattro a due mesi il preavviso minimo attualmente prescritto ai fini dell'interruzione della commercializzazione.

La terza modifica comporta che la comunicazione all'AIFA debba essere rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato. Non è specificato il termine entro il quale effettuare il predetto rinnovo della comunicazione.

Rileva, infine, che gli articoli 10 e 11 recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia e la clausola di invarianza finanziaria.

Alfonso COLUCCI (M5S) interviene per svolgere alcune considerazioni relative al metodo. Ritene infatti che il disegno di legge presentato dall'Esecutivo, pur motivato dall'esigenza di raggiungere obiettivi posti dal PNRR, prevedendo deleghe al Governo rappresenti una espropriazione della funzione legislativa del Parlamento. Rammenta che in base all'articolo 76 della Costituzione l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo solo in casi eccezionali, che secondo la Corte costituzionale sono da collegare all'esigenza in determinate materie di specifici approfondimenti di natura tecnica che non sarebbero possibili in sede parlamentare. Chiede quindi, in particolare al relatore per la I Commissione, quali siano le esigenze che giustificano la delega al Governo nelle materie oggetto del provvedimento in esame. Stigmatizza infatti come l'attuale Esecutivo, dopo aver ampiamente abusato

dello strumento del decreto-legge, stia attualmente ulteriormente abusando dello strumento della delega legislativa, con il risultato di espropriare il Parlamento delle proprie prerogative. Sottolinea come di questo atteggiamento sia emblematico l'iter della proposta di legge C. 304 sul conflitto di interessi, presentata dall'onorevole Giuseppe Conte, che in sede referente la maggioranza ha stravolto sostituendo all'articolo una delega al Governo. Critica infine, nel disegno di legge in esame, la previsione di inadeguati strumenti di controllo parlamentare sull'esercizio della delega legislativa, essendo previsto esclusivamente il parere non vincolante delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali.

Doc. XXII, n. 23 Bonetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 marzo 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella seduta precedente la relatrice, deputata Bonetti, ha svolto la relazione illustrativa ed è stata avviata la discussione. Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire.

Alfonso COLUCCI (M5S) ricorda che già nella scorsa seduta, a nome del Movimento 5 Stelle, aveva sottolineato l'importanza dell'oggetto della istituenda Commissione di inchiesta e contemporaneamente la difficoltà di procedere seriamente ai relativi lavori, considerata la pluralità di compiti

che gravano sui deputati. Manifesta quindi l'intento del suo gruppo di addivenire ad un testo che preveda l'istituzione, all'interno della Commissione di inchiesta, di comitati tecnici, presso i quali l'esercizio del voto possa avvenire in modo ponderato, favorendo quindi la partecipazione di un numero ristretto di deputati. Si augura che tale intenzione sia condivisa dai colleghi, in modo da consentire alla istituenda Commissione di inchiesta di svolgere in maniera efficace i propri lavori.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), intervenendo a nome del suo gruppo, rileva che l'oggetto della Commissione che si vuole istituire appare decisamente importante e probabilmente più rilevante rispetto ad altre Commissioni d'inchiesta istituite nel corso della legislatura. Evidenzia, infatti, l'urgenza di una problematica che impatta sulla sostenibilità del sistema di *welfare*, in un contesto che vede un tasso di fecondità molto basso e una crescita rilevante della popolazione anziana.

Nel comprendere le motivazioni alla base degli interventi svolti dai colleghi circa le criticità legate a un numero eccessivo di Commissioni d'inchiesta, che rischia di ren-

dere difficoltoso il corretto svolgimento dei lavori in concomitanza con i numerosi altri impegni dei parlamentari, rileva che tale problematica avrebbe dovuto essere tenuta nella giusta considerazione sin dall'avvio della legislatura, evitando di prevedere l'istituzione di Commissioni relative a questioni meno impellenti. Esprime quindi la propria perplessità su eventuali norme procedurali tendenti a compromettere un'ampia partecipazione ai lavori dell'istituenda Commissione. In conclusione, segnala che il Partito Democratico continuerà a seguire il tema con molta attenzione per dare il proprio contributo all'istituzione della Commissione in esame.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che le modalità con le quali eventualmente la Commissione d'inchiesta potrà definire l'organizzazione dei propri lavori saranno stabilite con il regolamento che sarà da essa stessa adottato. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, nella quale si concluderà l'esame preliminare del provvedimento.

La seduta termina alle 14.15.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144)	17
Audizione informale di rappresentanti dell'Unione nazionale camere avvocati tributaristi (UNCAT) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144)	17
Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144)	17
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale tributaristi (L.A.P.E.T.) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144)	18
Audizione informale del prof. Antonio Uricchio nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144)	18

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 marzo 2024.

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.30.

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione nazionale camere avvocati tributaristi (UNCAT) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.55.

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legisla-

tivo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.55 alle 16.05.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale tributaristi (L.A.P.E.T.) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante

revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 16.20.

Audizione informale del prof. Antonio Uricchio nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.20 alle 16.35.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Martina Pignatti, direttrice dell'Associazione *Un Ponte Per*, nell'ambito dell'esame della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024 (Doc. XXVI, n. 2) 19

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Giorgio Beretta, consigliere scientifico di OPAL, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1730 Governo, approvato dal Senato, recante Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento 19

Audizione informale di Mauro Aparo, consulente industriale nel settore della difesa, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1730 Governo, approvato dal Senato, recante Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento 19

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 marzo 2024.

Audizione informale di Martina Pignatti, direttrice dell'Associazione *Un Ponte Per*, nell'ambito dell'esame della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024 (Doc. XXVI, n. 2).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 marzo 2024.

Audizione informale di Giorgio Beretta, consigliere scientifico di OPAL, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1730 Governo, approvato dal Senato, recante Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.45.

Audizione informale di Mauro Aparo, consulente industriale nel settore della difesa, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1730 Governo, approvato dal Senato, recante Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.45 alle 13.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sullo svolgimento dell'indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi	21
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794. COM (2023) 754 final (<i>Esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	22
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale in videoconferenza, di Catherine De Bolle, direttrice esecutiva dell'agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto – Europol, nell'ambito dell'esame dell'atto dell'Unione Europea COM(2023)146 recante « Comunicazione della Commissione europea che definisce la politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere »	26

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del vicepresidente Matteo MAURI.

La seduta comincia alle 14.45.

Sullo svolgimento dell'indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi.

Matteo MAURI, *presidente*, nel comunicare che il prossimo 31 marzo scadrà il

termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva in materia di rappresentanza di interessi, ricorda che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 13 dicembre scorso, ai soggetti indicati dai gruppi, alla cui audizione non è stato possibile procedere in considerazione dell'impegno della Commissione nell'esame di diversi provvedimenti iscritti nei calendari dell'Assemblea, è stato richiesto un contributo scritto. Comunica quindi che i contributi scritti pervenuti saranno acquisiti tra gli atti dell'indagine, ai fini della predisposizione del documento conclusivo, che verrà esaminato dalla Commissione entro il mese di aprile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del vicepresidente Matteo MAURI.

La seduta comincia alle 15.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794.

COM (2023) 754 final.

(Esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Matteo MAURI, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, ricorda che la proposta di regolamento in esame, presentata dalla Commissione europea nello scorso novembre, è intesa al rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini. Rileva preliminarmente l'importanza che tale proposta riveste per il nostro Paese oltre che con riguardo al contrasto al traffico di esseri umani anche relativamente ai profili di sicurezza, in particolar modo in un contesto geopolitico instabile come è quello attuale. Fa presente che si tratta quindi di uno strumento di particolare importanza per contrastare efficacemente filiere criminali transnazionali particolarmente pericolose sotto molteplici profili. Anzitutto, perché i reati connessi all'attraversamento illegale delle frontiere esterne sono intrinse-

camente aberranti, sia sotto il profilo della grande offensività delle condotte criminose poste in essere dai trafficanti di uomini, sia in quanto colpiscono persone in condizione di fragilità, violandone i diritti fondamentali e sfruttando illusioni ed aspettative di una vita migliore generate ad arte. In secondo luogo, perché essi alimentano flussi di difficile gestione per i Paesi dell'Unione e assumono sempre più i tratti di un'arma ibrida a disposizione di chi vuole destabilizzare la democrazia e i valori del nostro continente. A questi aspetti, si aggiunge, non da ultimo, l'esigenza di provvedere ad un rafforzamento delle difese dalle minacce di terrorismo connesse anch'esse all'immigrazione irregolare, che nel delicato contesto geopolitico che stiamo attraversando, si impone in maniera ancor più pressante. Non a caso, la proposta in esame è stata adottata congiuntamente ad una proposta di direttiva volta ad aggiornare le disposizioni di diritto penale dell'UE relative al traffico di migranti, che è assegnata alla Commissione giustizia per il merito e su cui si è già espressa la Commissione politiche dell'UE ai fini della valutazione di conformità con il principio di sussidiarietà.

Segnala che lo scopo generale della proposta di regolamento è rafforzare il ruolo di Europol nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, con particolare riguardo alla funzione del Centro europeo contro il traffico di migranti già costituito in seno all'Agenzia. Tale finalità viene, a sua volta, perseguita attraverso quattro obiettivi principali specifici.

Il primo è quello di rafforzare la cooperazione tra Agenzie dell'UE competenti in materia di traffico di migranti e tratta di esseri umani (Europol, Eurojust e Frontex), con particolare riferimento ai compiti del Centro sopra richiamato.

Il secondo attiene al miglioramento della condivisione delle informazioni, anche biometriche, e dei dati personali in materia di traffico di migranti e tratta di esseri umani tra le autorità competenti degli Stati membri ed Europol.

Il terzo risiede nel rafforzamento delle risorse degli Stati membri per prevenire e

combattere le medesime condotte criminali.

Il quarto infine concerne un salto di qualità nel sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani attraverso *task force* operative e distaccamenti per supporto operativo.

Passando all'esame del contenuto della proposta di regolamento, fa presente che l'articolo 1 reca l'oggetto e l'ambito di applicazione della nuova disciplina, richiamando nella sostanza gli obiettivi sopra indicati mentre l'articolo 2 reca le definizioni di riferimento.

Il capo 2 istituisce e regola le funzioni del Centro europeo contro il traffico di migranti: la proposta, come già detto, codifica e rafforza i compiti di un organismo interno di Europol già istituito nel 2016. Precisa che l'organismo, ai sensi dell'articolo 4, è composto da personale Europol e coinvolge nello svolgimento dei compiti strategici: *a)* un rappresentante di ciascuno Stato membro appartenente a un servizio nazionale specializzato; *b)* un rappresentante di Eurojust; *c)* un rappresentante di Frontex; *d)* a discrezione di Europol e previa consultazione degli Stati membri, uno o più rappresentanti che partecipano all'attuazione operativa delle priorità strategiche e operative dell'Unione per la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, in particolare alla piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT). Evidenzia che il Centro tiene almeno due volte l'anno una riunione con i soggetti citati, cui partecipa anche la Commissione e cui possono essere invitati altri organismi o Agenzie pertinenti dell'Unione, per lo svolgimento dei compiti strategici. Anche nello svolgimento dei compiti operativi Eurojust e Frontex inviano presso il Centro europeo contro il traffico di migranti un ufficiale di collegamento ciascuno, che agiscono a norma dei rispettivi quadri giuridici di riferimento.

Segnala che l'articolo 5 definisce i compiti strategici del Centro: fornire analisi e valutazioni strategiche per aiutare nella definizione delle priorità dell'Unione Eu-

ropea nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani; sostenere l'attuazione di queste priorità, in particolare tramite il programma EMPACT; favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le agenzie dell'Unione, inclusa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e Eurojust; monitorare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani sia nell'Unione che nei paesi terzi, fornendo aggiornamenti agli Stati membri e alla Commissione; supportare le *task force* operative e l'uso di Europol per il supporto operativo; analizzare le rotte e i metodi del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, indicando possibili implicazioni per le parti private; elaborare un rapporto annuale che identifichi le principali priorità operative e azioni correlate a livello dell'Unione. L'articolo 6 definisce i compiti operativi del Centro, che comprendono: il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e azioni operative al fine di sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri; il sostegno alle attività di scambio di informazioni, alle operazioni e alle indagini transfrontaliere degli Stati membri, nonché alle squadre investigative comuni e alle *task force* operative; l'individuazione dei casi di traffico di migranti e di tratta di esseri umani che potrebbero richiedere la costituzione della *task force* o di un sostegno operativo avanzato. La proposta conferma il principio in base al quale Europol non applica misure coercitive nello svolgimento dei suoi compiti.

Fa quindi presente che il capo 3 riguarda la cooperazione tra gli Stati membri ed Europol per prevenire e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. In particolare, l'articolo 7 prevede che ogni Stato membro sia tenuto a designare uno o più servizi specializzati per prevenire e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, anche attraverso indagini penali, provvedendo affinché tali servizi raccolgano e condividano il più rapidamente possibile tutte le informazioni pertinenti attraverso il sistema SIENA con Europol e gli altri Stati membri.

L'articolo 8 regola la trasmissione di informazioni ad Europol e agli Stati membri sui reati relativi al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani detenute dalle proprie autorità competenti. L'articolo 9 mira ad adeguare le pertinenti disposizioni del quadro giuridico di Europol per renderlo compatibile con il nuovo regime in materia di cooperazione.

Fa inoltre presente che la medesima disposizione prevede, tra l'altro, l'inserimento dei nuovi articoli 5-*bis* e 5-*ter* nel regolamento di Europol volti, rispettivamente, a codificare e sviluppare ulteriormente il concetto di *task force* operative e a istituire un nuovo strumento nella forma di distaccamenti Europol a fini di supporto operativo. In particolare, il nuovo articolo 5-*bis* prevede l'istituzione di *task force* operative costituite dagli Stati membri con il sostegno di Europol quali meccanismi di coordinamento per lo svolgimento di attività di intelligence criminale e indagini penali congiunte, coordinate e prioritarie, in particolare sulle reti e i gruppi criminali e i singoli autori di reato. L'articolo stabilisce le prescrizioni minime riguardanti la partecipazione degli Stati membri, come l'obbligo di fornire tutte le informazioni pertinenti a Europol, e prevede che l'Agenzia debba mettere a disposizione degli Stati membri il proprio supporto avanzato in campo analitico, operativo, tecnico, forense e finanziario, precisando che alle *task force* operative possono partecipare anche Paesi terzi.

Segnala che il nuovo articolo 5-*ter* consente a Europol di inviare funzionari nel territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo, per fornire supporto analitico, operativo, tecnico e forense, in collegamento o d'intesa con le autorità competenti dello Stato membro. In base alla disposizione, lo Stato membro ospitante deve soddisfare una serie minima di condizioni, come la fornitura a Europol di tutte le informazioni pertinenti. Inoltre, Europol deve costituire una riserva di esperti degli Stati membri a cui ricorrere per l'impiego dell'Agenzia a fini di sostegno operativo. L'articolo 9 modifica infine l'allegato I del regolamento Europol ampliando l'e-

lenco dei reati che rientrano nell'ambito di competenza dell'Agenzia, includendo la violazione delle misure restrittive dell'UE adottate nell'ambito della azione esterna.

Evidenzia che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che reca importanti elementi di valutazione dei profili giuridici della iniziativa e del suo impatto sul nostro Paese, prospettando la linea negoziale che l'Italia intende tenere in seno al Consiglio. Fa presente che il Governo condivide le finalità della proposta ma rileva talune criticità su alcuni aspetti di dettaglio. Ciò anzitutto con riferimento all'obbligo per gli Stati membri di connettere i propri ufficiali di collegamento per l'immigrazione alla rete SIENA, prevedendo che, solo in caso di impossibilità tecnica dovuta a particolari condizioni di sicurezza nel Paese di distacco, l'esperto possa inviare all'Ufficio nazionale competente le comunicazioni (attraverso un canale sicuro), affinché quest'ultimo le riversi a Europol, via SIENA. In particolare, la relazione sottolinea il fatto che da un punto di vista prettamente tecnico, ad oggi, gli esperti di immigrazione, coordinati dalla Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere del Ministero dell'interno, non dispongono di una connessione criptata idonea a garantire l'accesso sicuro alle banche dati e agli applicativi in uso alle forze di polizia. Il Governo aggiunge, da un punto di vista più generale, che il processo di periferizzazione del collegamento alla piattaforma SIENA fino al livello degli esperti materia di immigrazione potrebbe scaturire, da parte di uffici di Polizia europei connessi a SIENA, l'attivazione diretta degli esperti di immigrazione con richieste di cooperazione in materia di contrasto al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, circostanza che potrebbe incidere negativamente sulla circolarità informativa (con il rischio di un mancato coinvolgimento dei competenti Uffici/referenti nazionali) e, conseguentemente, sul processo decisionale.

Infine, il Governo pone alcuni rilievi in merito alla parte del nuovo regime che, pur ribadendo il principio che il personale Eu-

ropol non può adottare misure coercitive, prevede la possibilità che il predetto personale possa eseguire misure investigative non coercitive, su richiesta dello Stato membro conformemente al diritto nazionale e su autorizzazione del direttore esecutivo di Europol. Al riguardo, il Governo osserva che tale disposizione sarebbe incompatibile con le norme vigenti del Codice di procedura penale. Ricorda in proposito che il Codice (Libro IV, titolo I) definisce come misure coercitive quelle di cui al Capo II (tra cui il divieto di espatrio, l'obbligo di presentazione alla p.g., gli arresti domiciliari e la custodia cautelare in carcere) e come misure interdittive quelle di cui al Capo III (come la sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale, quella dall'esercizio di un pubblico ufficio e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione) e che la loro adozione è riservata all'Autorità giudiziaria.

Al di là dei rilievi specifici del Governo, che si condividono integralmente, per valutare più in generale la portata complessiva della proposta al nostro esame ritiene anzitutto opportuno sottolineare che il rafforzamento della cooperazione strategica ed operativa tra le Agenzie europee impegnate nel contrasto al crimine transfrontaliero, e tra di esse e le autorità nazionali competenti, sia di particolare rilevanza e urgenza. Ciò anche alla luce di recenti vicende che hanno segnato, in modo alquanto sorprendente e preoccupante, una interruzione di alcuni importanti flussi informativi tra le medesime agenzie.

Ricorda a questo riguardo che, a seguito di due pareri emessi nel giugno 2022 dal Garante europeo per la protezione dei dati personali nei confronti di due decisioni del consiglio di amministrazione di Frontex del dicembre 2021, la medesima Agenzia ha di fatto interrotto la condivisione di dati personali con Europol in merito a persone sospette di aver commesso reati connessi essenzialmente al traffico di migranti e ad altri reati connessi all'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione.

I due pareri avanzavano numerosi rilievi critici sul rispetto da parte di Frontex delle norme per il trattamento dei dati

personali. In particolare, il primo parere riguardava le norme interne di Frontex applicabili a tutte le sue attività di trattamento dei dati personali. Il secondo concerneva le attività di trattamento dei dati personali di Frontex relative all'identificazione di sospettati coinvolti in crimini transfrontalieri. Successivamente, tra settembre e novembre 2022, facendo anche seguito a numerose sollecitazioni, il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato una indagine su Frontex, anche attraverso ispezioni nella sede dell'agenzia. Il responsabile della protezione dei dati di FRONTEX ha elaborato un piano d'azione per l'attuazione delle raccomandazioni del Garante che è stato condiviso con Europol corso del mese di gennaio 2024. Tuttavia lo scambio di dati personali tra FRONTEX ed EUROPOL al momento non risulta ancora riavviato.

Ricorda che è stata sottolineata la gravità anche nel corso dell'audizione del direttore esecutivo di FRONTEX presso la I Commissione svolta in videoconferenza lo scorso 13 marzo, senza peraltro ricevere risposte circostanziate.

In conclusione, rileva che il negoziato sulla proposta è particolarmente complesso e quasi certamente non si concluderà entro la fine della attuale legislatura europea. Ciò potrà consentire alla I Commissione di svolgere tutte le attività conoscitive appropriate con particolare riferimento a due aspetti critici. Il primo attiene alla adeguatezza delle risorse umane e finanziarie poste a disposizione di EUROPOL, i cui compiti sono stati accresciuti negli ultimi anni anche in funzione di altri atti legislativi dell'UE, come il nuovo regolamento sui servizi digitali. Il secondo concerne l'esigenza di evitare una eccessiva formalizzazione di procedure e strumenti di cooperazione, come le task force operative, che rischia di togliere all'azione di contrasto la flessibilità necessaria a fronte della rapida e continua evoluzione delle attività criminali.

Matteo MAURI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 marzo 2024.

Audizione informale in videoconferenza, di Catherine De Bolle, direttrice esecutiva dell'agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di

contrasto – Europol, nell'ambito dell'esame dell'atto dell'Unione Europea COM(2023)146 recante « Comunicazione della Commissione europea che definisce la politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.40.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	33

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 137 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il Viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

C. 1752 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 marzo 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, propone di esprimere sul provvedimento parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO dichiara di condividere la proposta di parere.

Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea come i contenuti relativi ai profili di giustizia contemplati dal provvedimento, sebbene a suo giudizio in alcuni punti – come quello relativo agli addetti all'ufficio del processo – potevano essere più incisivi, non destano particolari criticità.

Tuttavia, dichiara il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere testé formulata in quanto il giudizio del suo gruppo sull'impianto complessivo del testo – che prevede una serie di defi-

nanziamenti rispetto a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e all'utilizzo del fondo complementare – è negativo.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del Partito democratico sulla proposta di parere testé presentata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il Viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Atto n. 137.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 5 maggio 2024, ai sensi della relativa norma di delega.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, sottolinea, preliminarmente, che lo schema in esame contiene un complesso di norme che incidono sul codice civile, su quello di procedura civile e sulle relative norme di attuazione, nonché su alcune leggi speciali.

Evidenzia che il provvedimento, in particolare, prevede norme di coordinamento e di attuazione della procedura civile con il processo telematico nonché altre puntuali modifiche volte a sanare alcune incongruenze contenute nella cosiddetta « riforma Cartabia del processo civile » relative al processo di esecuzione.

Ciò premesso, ricorda che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ha attuato la delega contenuta nella c.d. « riforma Cartabia del processo civile » (legge 206 del 2021). Con lo schema in esame il Governo dà attuazione alla potestà legislativa di tipo integrativo e correttivo, conferita dalla medesima legge per i due anni successivi al decreto legislativo con cui è stata esercitata la delega in via principale.

In ragione della sua natura, nella presente relazione ci soffermerà sinteticamente sulle principali modifiche al decreto legislativo di riferimento, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione puntuale del contenuto complessivo.

L'articolo 1, comma 1, abroga il titolo IX-*bis* del libro primo del c. c., in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari. Tale intervento infatti, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, è volto a sanare un difetto di coordinamento, giacché il decreto legislativo n. 149 del 2022 aveva inserito nel codice di procedura civile le medesime disposizioni ora oggetto di abrogazione articoli (473-*bis*.69 e 473-*bis*.70).

Il comma 2 interviene sull'articolo 2690, primo comma, numero 6-*bis*) del codice civile, concernente gli effetti rispetto ai terzi della trascrizione della sentenza che accoglie le domande di revocazione delle sentenze soggette a trascrizione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Rispetto alla previsione attuale, ai sensi della quale la trascrizione della sentenza che accoglie la

domanda di revocazione prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda, la modifica prevede, invece, che la medesima trascrizione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

L'articolo 2 modifica l'art. 38 delle disposizioni attuative del codice civile, relativo alla competenza per i procedimenti in materia di famiglia per l'irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni, al fine di introdurre un richiamo puntuale e non generico a tali procedimenti.

L'articolo 3 reca una vasta pluralità di modifiche al codice di procedura civile, al fine di adeguare il codice di rito al processo telematico e ad altri mutamenti legislativi nel frattempo intervenuti allo stesso tempo introducendo disposizioni volte a chiarire o prevenire dubbi interpretativi e disposizioni di coordinamento.

In via generale, numerose disposizioni espungono i riferimenti al deposito in cancelleria di atti, alla nota di iscrizione a ruolo e alla stesura di provvedimenti in calce agli atti. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *c*, *e*, *l* e *m*; comma 2, lettere *c*, n. 1, *l*, *p*, *q*, *r*, *s*, *z*, *bb*, *cc*, *dd*, *ee*, *mm*, n. 2, *nn*, n. 2, *oo*; comma 4, lettere *l*, *m*, *n* e *o*; comma 5, lettere *b*, *c*, n. 2, *e*, *f*, *g*, *h*, n. 2, e *i*; comma 7, lettere *d*, *h*, n. 2, *l*, *m*, *n*, *o*, n. 2, *p*; comma 8, lettere *e*, *g*, n. 3, *h*, *i*, *m*, *n*, *r*, *t*, *u*, *z*.

Ulteriori disposizioni sono relative all'ormai obsoleto obbligo del difensore di indicare il numero di fax negli atti (comma 1, lettera *f*).

Altre adeguano al processo telematico le disposizioni sulla pubblicazione e comunicazione della sentenza (comma 1, lettera *i*) e sulle comunicazioni di cancelleria, con l'eliminazione del « biglietto di cancelleria » e la previsione dell'uso della PEC (comma 1, lettera *n*).

Ancora, si introduce in più punti la facoltà delle parti di indicare, in luogo della residenza o dell'elezione di domicilio, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

risultante da pubblici elenchi o di eleggere un domicilio digitale speciale (comma 2, lettera *c*, n. 2; comma 5, lettera *d*; comma 7, lettera *c*; comma 8, lettere *b*, *g*, n. 1, *o*, *p*, *q*, *z*, n. 2).

Infine, si operano modifiche di mero aggiornamento normativo conseguenti alla cd. « riforma Cartabia » di cui al decreto legislativo n. 149 del 2022 (comma 2, lettera *g* e lettera *nn*, n. 1), alla legge n. 31 del 2019, che ha trasferito dal codice del consumo al codice di procedura civile la disciplina dell'azione di classe (comma 1, lettera *b*) e alle modifiche dell'articolo 171-*bis* introdotte dal comma 2, lettera *h*, dell'articolo in commento (comma 2, *n*, *ll* e *mm*, n. 1).

L'articolo 4 reca una serie di modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

Il comma 1 modifica l'articolo 3 delle disposizioni transitorie e finali del codice di procedura civile, relativo alle modalità con cui il pubblico ministero interviene nel processo civile, al fine di adeguarne le disposizioni alla digitalizzazione del processo civile attuato con la riforma.

Il comma 2 apporta modifiche al Titolo II al fine di prevedere, alla lettera *a*) che l'elenco di mediatori familiari istituito presso ogni tribunale debba essere tenuto con modalità informatiche (nuovo comma all'articolo 12-*bis*) e alla lettera *b*) che i documenti richiesti a corredo delle domande di iscrizione al citato elenco possano essere sostituiti da autocertificazioni, sulla cui veridicità è chiamato a vigilare il Comitato di cui all'articolo 12-*ter*.

La lettera *c*) abroga il comma 3 dell'articolo 13, che elenca sette categorie che debbono essere sempre contenute nell'albo dei consulenti tecnici istituito presso ogni tribunale. Una disposizione analoga a quella indicata nella lettera *b*) è inserita dalla lettera *d*) all'articolo 16, per quanto riguarda la domanda di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici. La lettera *e*) corregge un difetto di coordinamento presente nel terzo comma dell'articolo 21, relativo al procedimento disciplinare nei confronti dei

soggetti iscritti nell'albo dei consulenti tecnici.

La lettera *f*) modifica la disciplina della forma delle comunicazioni del cancelliere sostituendo integralmente l'articolo 45, anche in conseguenza della definitiva informatizzazione di tali adempimenti.

Infine, la lettera *g*) si interviene sul sesto comma dell'articolo 46 in tema di forma degli atti giudiziari, specificando che i provvedimenti del giudice sono soggetti non solo ai criteri, ma anche ai limiti di redazione previsti per gli atti giudiziari dal decreto ministeriale 7 agosto 2023, n. 110.

Il comma 3 interviene sul titolo III delle disposizioni di attuazione, relativo al processo di cognizione.

La lettera *a*) modifica l'articolo 56, contenente disposizioni sulla designazione del giudice per ciascuna causa da parte del capo dell'ufficio del giudice di pace. Si prevede il deposito telematico dell'atto introduttivo (in luogo dell'attuale deposito in cancelleria) e si sopprime la disciplina prevista nel caso in cui il giudice designato non tenga udienza nella data indicata dall'attore in atto di citazione.

La lettera *b*) integra l'articolo 58 per prevedere che le comunicazioni e le notificazioni durante il procedimento davanti al giudice di pace possono essere fatte presso la cancelleria solo quando la parte non abbia dichiarato la propria residenza o eletto domicilio e nemmeno abbia indicato un indirizzo PEC.

La lettera *c*) modifica l'articolo 70, secondo comma, che disciplina l'istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, eliminando la previsione per la quale il decreto con cui il presidente fissa l'udienza di prima comparizione è scritto in calce al ricorso.

La lettera *d*) abroga l'articolo 70-ter (Notificazione della comparsa di risposta), il quale consentiva alle parti di optare per la celebrazione del processo nelle forme del c.d. «rito societario» contenute nel decreto legislativo n. 5 del 2003, ormai da tempo abrogato.

La lettera *e*) sostituisce integralmente l'articolo 71, relativo alla nota di iscrizione a ruolo della causa, in conseguenza della

soppressione di tale atto, ormai superfluo in ragione della completa digitalizzazione del processo civile. Il nuovo articolo 71 elenca i dati che la parte che per prima si costituisce in giudizio deve indicare negli schemi informatici, prevedendo espressamente che tale elenco potrà essere integrato dalla normativa, anche regolamentare, sulla trasmissione e ricezione dei documenti informatici.

Anche le restanti lettere *f*) *g*) *h*), *i*) *l*) *m*) *n*) e *o*) apportano analoghe modifiche al medesimo titolo III al fine di dare completa attuazione alla digitalizzazione del processo di cognizione.

Il comma 4 contiene disposizioni di modifica del titolo IV, relativo al processo di esecuzione.

La lettera *a*) elimina nell'articolo 156 – in tema di esecuzione sui beni già sottoposti a sequestro conservativo – il riferimento al deposito «nella cancelleria» della sentenza di condanna esecutiva di cui all'articolo 686 c.p.c., non essendo più previsto il deposito dell'atto in formato cartaceo.

La lettera *b*) riscrive l'articolo 159-bis, in materia di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione, eliminando, tra le altre, il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo, come già fatto per il processo ordinario.

Le lettere *c*) e *d*) intervengono, rispettivamente, sugli articoli 159-ter, primo comma, e 164-ter eliminando i riferimenti, contenuti in tali disposizioni, alla nota di iscrizione a ruolo e, coerentemente, la lettera *d*) ne modifica la rubrica.

La lettera *e*) interviene sull'articolo 174 il quale prevede che gli offerenti nelle procedure esecutive con vendita senza incanto hanno l'obbligo di dichiarare la propria residenza o di eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale che esegue la vendita, al fine di prevedere l'obbligo di indicare, in alternativa alla residenza, l'indirizzo PEC.

La lettera *f*) apporta una serie di modifiche all'articolo 179-ter, che disciplina l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita su delega del tribunale.

Con la lettera *g*), infine, si interviene sull'articolo 181, che concerne i procedimenti di divisione del bene indiviso interni alla procedura esecutiva, al fine di rendere la fase contenziosa della divisione compatibile con le disposizioni del rito semplificato.

Il comma 5 contiene modifiche al titolo *V-ter* in tema di « giustizia digitale ».

La lettera *a*) interviene, con modifiche correttive, sull'articolo 196-*quater*, contenente disposizioni sull'obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti.

La lettera *b*) interviene sull'articolo 196-*quinquies*, che disciplina l'atto del processo redatto in formato elettronico, prevedendo, tra le modifiche più rilevanti, che qualunque atto del processo depositato in formato cartaceo, nei limitati casi in cui ciò è possibile, debba essere inserito a cura della cancelleria nel fascicolo informatico.

Con la lettera *c*) si introduce, sempre al fine di adeguare la normativa vigente al processo di digitalizzazione della giustizia civile, un nuovo articolo 196-*septies.1* contenente la disciplina del domicilio digitale.

La lettera *d*) interviene sull'articolo 196-*nonies* anche in questo caso, eliminando il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo.

Con la lettera *e*) si inserisce nell'articolo 196-*duodecies*, che disciplina l'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza, un ulteriore comma.

L'articolo 5 reca una modifica di coordinamento normativo all'articolo 387-*bis* c.p., in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Più nel dettaglio il non più attuale riferimento all'articolo 342-*ter*, primo comma, c.c. è sostituito con quello al primo comma dell'articolo 473-*bis.70* del codice di procedura civile.

L'articolo 6 reca una serie di modifiche a leggi speciali.

Più nel dettaglio il comma 1, alla lettera *a*) abroga l'obbligo per l'avvocato che svolga attività difensiva in foro diverso da quello di appartenenza di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria adita, nonché limita alla lettera *b*), in ma-

teria di scioglimento del matrimonio, la facoltà del pubblico ministero di impugnare le sentenze limitatamente alla tutela degli interessi patrimoniali di minori e incapaci.

Il comma 2 apporta una serie di modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di affidamento familiare del minore.

La lettera *a*) chiarisce l'individuazione del giudice competente a verificare l'andamento del programma di assistenza relativo ai minori inseriti in una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza.

La lettera *b*) apporta correzioni all'articolo 5-*bis* della legge, volto a regolare le ipotesi di affido del minore al servizio sociale e introdotto proprio con il decreto legislativo n. 149 del 2022.

Il comma 3 modifica la legge 21 gennaio 1994, n. 53, che disciplina le notificazioni eseguite direttamente dall'avvocato.

Il comma 4 interviene sulla legge 4 aprile 2001, n. 154, recante « Misure contro la violenza nelle relazioni familiari ». Si tratta di modifiche che sono conseguenza dell'inserimento all'interno del codice di rito delle disposizioni finora inserite nella legge speciale.

Il comma 5 reca una serie di modifiche al testo unico delle spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002).

In particolare la disposizione, tra l'altro, introduce alla lettera *a*) un nuovo articolo 8-*bis* relativo al regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili in cui è parte il pubblico ministero. La disposizione in esame, alla lettera *b*) reca una norma di coordinamento delle disposizioni in tema di esenzione dal contributo unificato previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica.

La lettera *c*) apporta modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica di coordinamento delle norme in materia di contributo unificato nei procedimenti di famiglia e minori.

La lettera *f*) introduce un nuovo titolo *V-bis* nella parte IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, dedicata ai « Processi particolari », al fine di dettare una disciplina specifica per i

procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati.

Il comma 6 modifica il comma 3 dell'articolo 126 del codice delle assicurazioni (decreto legislativo n. 209 del 2005) in relazione alle azioni dirette di risarcimento dei danni dalla circolazione di veicoli a motore e natanti introdotte nei confronti dell'Ufficio centrale italiano, al fine di coordinare la disposizione con le modifiche agli articoli 163-*bis* e 318 c.p.c. introdotte con il decreto legislativo n. 149 del 2022.

Il comma 7 modifica l'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2011 (semplificazione dei riti civili), relativo ai procedimenti in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, prevedendo che questi siano regolati non più dal rito ordinario di cognizione bensì dal rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie di cui agli articoli 473-*bis* e ss. c.p.c., introdotti dal decreto legislativo n. 149 del 2022.

Il comma 8 interviene sul decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nella sua parte relativa alla « Giustizia digitale ». Si tratta di modifiche di coordinamento con le disposizioni che lo schema di decreto in esame inserisce nel codice di procedura civile e nelle relative disposizioni di attuazione con riguardo alle comunicazioni di cancelleria (lettera *a*) e in tema di domicilio digitale e notificazioni tramite posta elettronica certificata (lettera *b*).

Il comma 9 reca infine alcune modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, aggiungendo una ulteriore specificazione alla disposizione che ha inserito nell'articolo 2652 c.c. il numero 9-*bis*), precisando

che questo è inserito dopo il « secondo periodo » del numero 9) (lettera *a*). Inoltre, vengono apportate limitate modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo, con cui è stato attribuito al notaio il potere di emettere le autorizzazioni che si rendano necessarie per la valida stipula dell'atto (lettera *b*). È corretto un mero errore materiale contenuto nell'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 149, il quale, nel modificare l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (in tema di accordi di negoziazione assistita in materia di crisi familiare) ha erroneamente fatto riferimento al secondo periodo anziché al terzo (lettera *c*).

L'articolo 7 reca disposizioni transitorie, prevedendo in linea generale, che le disposizioni dello schema di decreto in esame trovino applicazione con riguardo ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

L'articolo 8 infine reca la clausola d'invarianza finanziaria.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza,
il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'articolo 3 estende al PNRR talune funzioni poste in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea modificando, in particolare, l'articolo 512-*bis* c.p. (trasferimento fraudolento di valori) e il Codice delle leggi antimafia (articolo 84, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo n. 159 del 2011) al fine di prevedere che si proceda all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva anche sulla base di provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva, per taluni delitti;

l'articolo 22 interviene sul reclutamento degli addetti all'ufficio per il processo, sull'eventuale stabilizzazione nei ruoli del Ministero della giustizia del personale assunto a tempo determinato, sull'assunzione di personale dirigenziale di livello non generale, nonché su categorie e settori di specializzazione dei periti iscritti nell'Albo istituito presso il tribunale;

l'articolo 23 prevede incentivi economici per il personale degli uffici giudiziari che raggiungono l'obiettivo del PNRR

di riduzione dei procedimenti civili pendenti;

l'articolo 24 disciplina la procedura concorsuale riguardante i magistrati tributari, per consentire la continuità della funzione giurisdizionale per l'anno 2024;

l'articolo 25 apporta modifiche alla disciplina del pignoramento presso terzi contenuta nel codice di procedura civile e nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

l'articolo 26 reca una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

l'articolo 27 dispone un differimento delle disposizioni transitorie dettate dagli articoli 92 e 93 del decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) in materia di giustizia riparativa;

l'articolo 30 reca disposizioni in materia di violazioni in ambito contributivo e di accertamenti da parte dell'INPS,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui risvolti geopolitici connessi all'approvvigionamento delle cosiddette terre rare (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

La seduta comincia alle 15.

Sui risvolti geopolitici connessi all'approvvigionamento delle cosiddette terre rare.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltasi il 20 marzo scorso, è stato convenuto di sottoporre al Presidente della Camera l'opportunità di prorogare al 30 settembre prossimo il termine per la conclusione dell'indagine in titolo, inizialmente fissato al 31 marzo 2024.

Avverte, quindi, che è pervenuta l'intesa in tal senso della Presidenza della Camera ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento.

La Commissione delibera quindi, all'unanimità, la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo al 30 settembre 2024.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2023, denominato «Capacità ISR e ASW lanciabile da piattaforma navale a mezzo sistema subacqueo autonomo». Atto n. 139 (<i>Esame e rinvio</i>)	35
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2023, denominato «Sistemi di simulazione di nuova generazione», relativo al potenziamento capacitivo dello strumento terrestre nel campo della simulazione addestrativa. Atto n. 140 (<i>Esame e rinvio</i>)	37
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2023, denominato «Piano rinnovamento arsenali», relativo all'adeguamento e ammodernamento degli arsenali e degli stabilimenti di lavoro della Marina militare. Atto n. 141 (<i>Esame e rinvio</i>)	38
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2023, denominato «Acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e relativa integrazione di una centrale operativa subacquea avanzata e un simulatore abissale evoluto». Atto n. 142 (<i>Esame e rinvio</i>)	39
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2023, denominato «Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo», costituito dal «segmento volo» <i>Light Utility Helicopter</i> (LUH) – elicottero multiruolo per la difesa, relativo all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte <i>legacy</i> e la realizzazione del «segmento terra», denominato « <i>Ground Based Training System</i> (GBTS)», per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato. Atto n. 143 (<i>Esame e rinvio</i>)	41
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2023, denominato «Ingaggio missilistico ariassuperficie della componente navale ad ala rotante della Difesa» – Sistema MARTE <i>Extended Range</i> (ER). Atto n. 145 (<i>Esame e rinvio</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 8.30.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2023,

denominato «Capacità ISR e ASW lanciabile da piattaforma navale a mezzo sistema subacqueo autonomo».

Atto n. 139.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Monica CIABURRO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del pre-

scritto parere sullo schema di decreto in esame scade il 22 aprile prossimo che l'atto è stato assegnato anche alla V Commissione, per i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

Barbara POLO (FDI), *relatrice*, introduce l'esame del provvedimento osservando che la Marina militare italiana non dispone, attualmente, di mezzi autonomi attraverso i quali soddisfare l'esigenza di potenziare le capacità antisommergibile, di presenza, sorveglianza e *data collection* delle aree di diretto interesse strategico nazionale, nonché di controllo delle piattaforme *off-shore* e delle infrastrutture subacquee che convogliano flussi energetici e dati.

Evidenzia, quindi, che l'acquisizione di una serie veicoli subacquei autonomi di grandi dimensioni e dotati di elevata autonomia (*Large Autonomous Underwater Vehicles* – LAUV), da impiegare sia in ambiente costiero sia in mare aperto, è ritenuta dalla nostra Marina fondamentale al fine di sviluppare una capacità ISR (*Intelligence, Surveillance and Reconnaissance*) e antisommergibile *unmanned* in grado di operare in supporto alla proiezione di forze dal mare in aree d'operazione che risulterebbero inaccessibili, ovvero troppo pericolose, per impiegare assetti di più elevato valore e con personale a bordo. Ciò risulta particolarmente rilevante nel caso dei sottomarini, che possono così evitare di operare direttamente in aree con elevati fattori di rischio, sia per le limitazioni fisiche e orografiche ambientali, spesso scarsamente conosciute, sia per la presenza di un elevato livello di minaccia.

Rileva, poi, che nella scheda tecnica relativa al programma in esame, denominato Capacità ISR e ASW lanciabile da piattaforma navale a mezzo sistema subacqueo autonomo, si fa presente che in tale settore è attivo un processo di cooperazione internazionale tra Italia e Israele, regolato da un *Memorandum of Understanding* (MoU), firmato a livello dei rispettivi Segretariati della Difesa nel dicembre 2021, inerente la cooperazione nel campo dei *Large Displacement Autonomous Underwater Vehicles* (LDAUV), sulla base della piattaforma israeliana *Blue Whale* (BW) con

l'integrazione di *payload* e sistemi di produzione nazionale e sottolinea che dal punto di vista strettamente capacitivo, l'acquisizione di 3 veicoli italo-israeliano IIBW consentirà alla Difesa di acquisire capacità *unmanned underwater* potenzialmente disruptivi, colmando nel breve periodo il *gap* sopra evidenziato.

Segnala, inoltre, che per quanto attiene la politica industriale, il programma in esame consentirà all'industria nazionale di acquisire competenze tecnologiche sovrane nello specifico settore e, in chiave prospettica, permetterà al Paese di agire come « ponte » tra questa tecnologia dal contenuto altamente innovativo e i Paesi della NATO eventualmente interessati all'iniziativa.

Evidenzia che sotto il profilo dei requisiti tecnici il veicolo possiede un'autonomia che lo rende impiegabile sino a due settimane a una velocità di pattugliamento di circa 3 nodi. La sua massima quota operativa è di meno 300 metri e dispone di numerosi sensori, sia in aria sia in acqua che – oltre a renderlo idoneo per le attività di raccolta dati – ne consentono un impiego anche nell'ambito di attività finalizzate a proteggere le infrastrutture subacquee, prevenendole da sabotaggi e da attività di *intelligence* come l'intercettazione di informazioni audio e digitali. Inoltre i veicoli saranno dotati di sensori ottici ed infrarosso, antenne radar oltre che sonar. L'acquisizione di tali mezzi autonomi comporterà, peraltro, la necessità di formare il personale addetto al controllo in remoto dei veicoli, nonché il personale per gli aspetti manutentivi.

Il programma, concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale, ha una durata ipotizzata di 13 anni (2023-2035) e presenta un onere previsionale complessivo di 254,3 milioni di euro, di cui risulta finanziata una prima *tranche* di 6 milioni. Tale fase è finalizzata allo svolgimento delle attività di sviluppo degli innovativi sistemi di integrazione dei veicoli autonomi con i sottomarini nazionali. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 248,3 milioni sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti

finanziari finalizzati al completamento dello sviluppo e acquisizione dei veicoli autonomi, delle sistemazioni di integrazioni a bordo, delle dotazioni di terra e dei servizi di supporto logistico.

Conclude segnalando che la scheda tecnica evidenzia che la cooperazione in atto per lo sviluppo dell'IIBW rappresenta un'opportunità per le aziende nazionali di entrare in un mercato dove, pur avendone le potenzialità, non sono al momento presenti. Attraverso la presente cooperazione internazionale, quindi, si apriranno rilevanti opportunità di *export* per le aziende nazionali coinvolte in un'impresa, attualmente, unica nel suo genere per la portata delle capacità operative conseguibili.

Monica CIABURRO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2023, denominato « Sistemi di simulazione di nuova generazione », relativo al potenziamento capacitivo dello strumento terrestre nel campo della simulazione addestrativa.

Atto n. 140.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Monica CIABURRO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere sullo schema di decreto in esame scade il 22 aprile prossimo che l'atto è stato assegnato anche alla V Commissione, per i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, riferisce che il programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 18/2023, denominato Sistemi di Simulazione di Nuova Generazione, è volto a potenziare il comparto della simulazione addestrativa dello strumento militare terrestre tramite la realizzazione di un ambiente addestrativo sintetico integrato,

interoperabile con i sistemi reali e con gli omologhi ambienti interforze e multinazionali.

In particolare, il programma prevede la progressiva realizzazione di aule per l'addestramento *constructive* e *virtual* ai diversi livelli ordinativi, il potenziamento info-infrastrutturale, nonché la realizzazione di un sistema di simulazione per l'addestramento dell'equipaggio dei veicoli da combattimento della fanteria e della cavalleria ed osserva che presso le sedi individuate per ospitare la componente addestrativa *virtual* e *constructive* potrà essere necessario intervenire mediante opere per il potenziamento dei locali, mentre per il sistema di simulazione per l'addestramento dell'equipaggio dei veicoli da combattimento della fanteria e della cavalleria sarà necessaria l'acquisizione di simulatori immersivi, dinamici, a elevata fedeltà per ciascuna tipologia di piattaforma da combattimento attualmente in uso alla fanteria ed alla cavalleria e di prossima acquisizione, nonché l'allestimento info/infrastrutturale delle aree addestrative presso la Scuola di Fanteria e la Scuola di Cavalleria.

Segnala, infine, che la scheda tecnica sottolinea che la realizzazione di un ambiente addestrativo globale integrato riferito ai tre livelli di simulazione *Live* (L), *Virtual* (V) e *Constructive* (C), tramite l'acquisizione di sistemi di nuova generazione e l'adeguamento e/o ammodernamento della componente infra/infostrutturale, risulta essere un elemento fondamentale della strategia addestrativa dell'Esercito, volto alla compressione dei costi di esercizio delle attività formative e addestrative anche in chiave di minimizzazione degli impatti negativi sull'ambiente circostante.

Sottolinea, quindi, che il programma, il cui onere previsionale è pari a 159 milioni di euro, è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nel 2025 e di durata complessiva ipotizzata di dieci anni (2025-2034). La prima *tranche*, pari 98,68 milioni, è finanziata a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e

garantirà l'acquisizione di sistemi di simulazione e materiali volti anche all'addestramento degli equipaggi di veicoli da combattimento della fanteria e della cavalleria, il supporto logistico integrato, l'architettura di integrazione e scambio dati (infrastruttura), nonché i necessari adeguamenti infrastrutturali. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 60,32 milioni, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finanziari, finalizzati al completamento delle dotazioni e all'acquisizione del supporto logistico pluriennale integrato.

I settori industriali interessati dal programma sono prevalentemente quelli dell'industria elettronica, delle comunicazioni, dell'informatica, meccatronica, sistemistica e della simulazione.

Evidenzia, poi, che dal programma sono attesi notevoli ritorni industriali, soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* per la progettazione e produzione in Italia di componenti e sistemi operanti nel settore della simulazione, nonché dei servizi per il supporto logistico.

Conclude rilevando che la scheda tecnica fa presente che la peculiare natura del progetto, ad elevata connotazione tecnologica e innovativa, rende potenzialmente percorribile il confronto con aziende più intraprendenti, dinamiche, creatrici di nuove tendenze (*Start-Up*), ben integrate nel fertile terreno dell'innovazione, soprattutto nell'ambito delle nuove tecnologie emergenti e che è, altresì, stimata anche una ricaduta positiva in termini economici e occupazionali per le imprese coinvolte nella fornitura di parti di ricambio e di assistenza tecnica specialistica e una positiva ricaduta economica occupazionale nei settori industriali interessati, considerato che esistono tutti i presupposti per contribuire allo sviluppo tecnologico dell'industria nazionale, prefigurando notevoli ritorni soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* per la progettazione e produzione in Italia di componenti e sistemi operanti nel settore della simulazione, nonché dei servizi per il supporto logistico.

Monica CIABURRO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2023, denominato « Piano rinnovamento arsenali », relativo all'adeguamento e ammodernamento degli arsenali e degli stabilimenti di lavoro della Marina militare.

Atto n. 141.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Monica CIABURRO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere sullo schema di decreto in esame scade il 22 aprile prossimo che l'atto è stato assegnato anche alla V Commissione, per i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

Giovanni MAIORANO (FDI), *relatore*, osserva, preliminarmente, che gli Arsenali militari marittimi e gli Stabilimenti di lavoro di Taranto, La Spezia, Augusta e Aulla sono realtà industriali specializzate nella manutenzione, nella ricerca e nell'innovazione tecnologica navale.

Riferisce, quindi, che il Piano rinnovamento Arsenali – in continuità con il precedente Piano BRIN – è volto ad ammodernare le infrastrutture e gli impianti deputati a fornire l'ormeggio, la messa a secco e i servizi di manutenzione delle Unità Navali che necessitano delle manutenzioni programmate e straordinarie.

In particolare, il programma SMD n. 20/2023, concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nel 2023 e durata complessiva ipotizzata di 10 anni (2023-2032), si pone quale obiettivo l'adeguamento agli *standard* industriali di ultima generazione delle infrastrutture e degli impianti degli Stabilimenti di lavoro affinché risultino funzionali, rispondenti alle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di efficientamento energetico.

Rileva, quindi, che la scheda tecnica allegata allo schema di decreto evidenzia che la realizzazione delle opere viene preceduta dalla produzione di documenti di fattibilità e dalle successive fasi progettuali, autorizzative e di affidamento. Parallelamente alle opere strutturali vere e proprie relative alle officine, laboratori, depositi, uffici, bacini di carenamento e banchine, vengono potenziati i servizi essenziali di base quali rete idrica, messa a norma degli impianti di raccolta acque piovane e adeguamento impianto elettrico. In tale prospettiva, gli Arsenali e gli Stabilimenti di lavoro ammodernati, efficienti e tecnologicamente evoluti, conformi ai più recenti *standard* produttivi, antinfortunistici e ambientali, sono destinati a costituire un'importante risorsa per la Difesa, in quanto capaci di garantire assetti produttivi pregiati e di elevatissimo livello tecnologico, estremamente ricercati nel panorama della cantieristica navale nazionale ed internazionale.

L'onere complessivo per l'ammodernamento infrastrutturale è stimato in 233 milioni, di cui 143,58 milioni, relativi alla prima *tranche* oggetto dello schema di decreto in esame, finanziati a valere sul bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Tale quota permetterà l'avvio delle fasi di progettazione, unitamente a circoscritti ed auto-consistenti interventi nei principali Stabilimenti di lavoro. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di circa 89,42 milioni, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finanziari finalizzati al completamento delle acquisizioni.

Sottolinea, quindi, che dal programma in esame sono attesi notevoli ritorni industriali, soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* per la progettazione di infrastrutture moderne, modulari, funzionali ed efficienti nonché per la produzione in Italia di materiali innovativi per l'edilizia, impianti e sistemi tecnologici per il risparmio ed efficientamento energetico.

I settori industriali prevalentemente interessati sono, infatti, quelli dell'edilizia,

dell'impiantistica e dell'alta tecnologia nazionali e si stima, altresì, un forte impatto sulle piccole e medie imprese che si rifanno all'indotto del settore. Nello specifico, il programma interesserà installazioni dalla Marina militare distribuite su varie Regioni (Liguria, Toscana, Puglia, Sicilia), pertanto le ricadute non saranno limitate ad una specifica area geografica, bensì distribuite e trasversali all'intero territorio nazionale.

Segnala, infine, che l'ammodernamento delle infrastrutture industriali della Marina militare potrà costituire una valida vetrina per il Sistema Paese in ragione del consolidamento della capacità di sviluppare e mantenere il *know-how* progettuale, realizzativo e tecnologico di tutta la filiera coinvolta nel processo di ammodernamento con il positivo effetto di renderlo appetibile verso eventuali *partner* internazionali.

Monica CIABURRO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2023, denominato «Acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e relativa integrazione di una centrale operativa subacquea avanzata e un simulatore abissale evoluto». Atto n. 142.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Monica CIABURRO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere sullo schema di decreto in esame scade il 22 aprile prossimo che l'atto è stato assegnato anche alla V Commissione, per i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice*, introduce l'esame dello schema di decreto SMD n. 28/2023, segnalando che l'atto rappresenta la naturale prosecuzione del pro-

gramma SMD n. 3/2019 (Atto del Governo n. 109), volto all'acquisizione di una Unità di appoggio alle operazioni speciali subacquee e di soccorso a sottomarini sinistrati. Ricorda, quindi, che tale schema di decreto è stato sottoposto al parere parlamentare nella scorsa legislatura e approvato dalla Commissione Difesa della Camera nella seduta del 15 ottobre 2019 e dalla Commissione Difesa del Senato nella seduta del 23 ottobre 2019.

La scheda tecnica allegata allo schema di decreto sottolinea che negli ultimi decenni, i fondali marini hanno di fatto acquisito un'importanza strategica rilevante in quanto sede di importanti infrastrutture critiche quali cavi elettrici, cavi di telecomunicazione e sistemi di estrazione e trasferimento di risorse naturali. Lo sviluppo di tecnologie in grado di operare ad elevate profondità ha segnato l'inizio di una nuova minaccia asimmetrica, che negli ultimi anni ha assunto una rilevanza tale da richiedere l'acquisizione di sistemi militari *unmanned* in grado di operare ad elevate profondità. Tali sistemi, capaci di condurre operazioni fisiologicamente non attribuibili all'essere umano, si differenziano in AUV (*Autonomous Underwater Vehicle*), ovvero sistemi in grado di operare in autonomia svolgendo una missione preimpostata, e ROV (*Remotely Operated Vehicle*), ovvero sistemi manovrati in remoto da un operatore mediante un cavo ombelicale.

Osserva, quindi, che il programma in esame si pone l'obiettivo di implementare una Centrale Operativa Subacquea Avanzata progettata per condurre, coordinare e monitorare le attività di tipo addestrativo/operativo connesse alle operazioni subacquee e alle operazioni di supporto/soccorso a sommergibili sinistrati, nonché un Simulatore Abissale Evoluto, inclusivo delle necessarie opere infrastrutturali per prevederne l'installazione, con capacità sia di addestramento degli operatori subacquei che di test e collaudo di componentistica *underwater*. La Centrale Operativa Subacquea Avanzata consentirà di massimizzare le capacità di condotta delle attività subacquee mediante veicoli *manned* e *unmanned*, permettendo la massima sinergia degli as-

setti impiegabili nelle operazioni sotto la superficie. Il Simulatore Abissale Evoluto, oltre a replicare fedelmente l'interfaccia uomo-macchina degli impianti *diving* di bordo, potrà inoltre soddisfare le esigenze della Marina militare di sperimentazione di tecnologie e metodologie relative a sistemi *unmanned* destinati a operare a quote abissali, alle quali l'immersione umana risulta proibitiva. Tali caratteristiche tecnologiche dei sistemi, rappresentano un miglioramento capacitivo per l'Unità Navale SDO-SuRS, nonché un indispensabile strumento aderente alle dotazioni strumentali e tecnologiche previste per il costituendo Polo Nazionale della Subacquea.

Ciò premesso, rileva che il programma in esame è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di durata ipotizzata di 7 anni (2024-2030), che va ad inserirsi nella finestra temporale definita dal precedente scheda di decreto SMD 03/2019, relativo all'acquisizione di Unità di appoggio alle operazioni speciali subacquee e di soccorso a sottomarini sinistrati e presenta un onere finanziario stimato di circa 60 milioni di euro, di cui 16 milioni, relativi alla prima *tranche*, finanziati a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, finalizzati all'acquisizione della Centrale Operativa Subacquea Avanzata e Simulatore Abissale Evoluto. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di circa 44 milioni, sarà invece realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle acquisizioni.

Quanto agli aspetti industriali e alle ricadute economiche ed occupazionali attese, fa presente che la scheda tecnica evidenzia che il programma, interamente realizzabile da aziende della cantieristica nazionale correlate allo sviluppo di impianti e sistemi subacquei e dal relativo indotto, coinvolgerà principalmente le industrie di riferimento localizzate in Liguria e in Toscana, mentre l'indotto delle PMI si estenderà verosimilmente al di fuori di queste regioni, con il coinvolgimento delle

piccole e medie imprese che operano nel settore dei servizi e delle forniture di apparati e sistemi riguardanti il mondo della subacquea. Alle attività produttive si aggrupperanno le future attività manutentive, appannaggio degli Arsenali militari di La Spezia e Taranto, con conseguenti positive ricadute in termini di indotto industriale ed occupazionali per le aree interessate.

Monica CIABURRO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2023, denominato «Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo», costituito dal «segmento volo» Light Utility Helicopter (LUH) – elicottero multi-ruolo per la difesa, relativo all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte *legacy* e la realizzazione del «segmento terra», denominato «Ground Based Training System (GBTS)», per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato.

Atto n. 143.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Monica CIABURRO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere sullo schema di decreto in esame scade il 22 aprile prossimo che l'atto è stato assegnato anche alla V Commissione, per i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, rileva che lo schema di decreto SMD n. 31/2023 costituisce un'integrazione del programma pluriennale proposto, nella XVIII legislatura, con lo schema di decreto SMD n. 10/2022 (Atto del Governo n. 421) e ricorda che tale programma, sottoposto al parere parlamentare durante il periodo di scioglimento della Camere per le elezioni anticipate, fu approvato dalla sola Commissione Difesa della Camera nella seduta del 15 settembre 2022. Evidenzia, quindi,

che la finalità operativa, i requisiti militari, i profili industriali, le ricadute economiche ed occupazionali, le caratteristiche, la durata temporale e l'onere complessivo del programma rimangono immutati rispetto a quanto già indicato dallo schema di decreto relativo al programma SMD n. 10/2022.

Ricorda, inoltre, che il programma pluriennale SMD n. 10/2022 è volto all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte ereditate dalle passate acquisizioni e alla realizzazione del segmento di terra denominato *Ground Based Training System* (GBTS) per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato. Al riguardo osserva che lo scopo della sostituzione delle flotte *legacy* con un'unica piattaforma del peso al decollo di circa 5 tonnellate è quello di ridurre i costi gestionali e di supporto logistico, nonché continuare a garantire, senza soluzione di continuità, un alto livello qualitativo alla funzione formativa e addestrativa della Nuova Scuola Elicotteri di Viterbo. Infine, riferisce che il costo complessivo del programma è di 653 milioni di euro e che lo schema di decreto SMD 10/2022 ha finanziato la prima fase, per un ammontare complessivo di 45 milioni, finalizzata allo studio, alla progettazione e all'inizio dei lavori di realizzazione del *Ground Based Training System* – GBTS. La seconda fase, oggetto del presente decreto, del valore di 40 milioni, è finanziata a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa e servirà a garantire la realizzazione delle infrastrutture e l'acquisto dei simulatori del *Ground Based Training System* (GBTS) e di parte dei dispositivi didattici e sistemi di simulazione per l'addestramento a terra. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 568 milioni, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento del programma.

Osserva, poi, che i settori industriali interessati sono prevalentemente quelli dell'industria aerospaziale ad alta tecnologia ed è stimato che dallo sviluppo del programma possa derivare un forte impatto

sulle piccole e medie imprese che si rifanno all'indotto del settore, distribuite su tutto il territorio nazionale, determinando una positiva ricaduta economica e occupazionale nei settori industriali interessati al programma, sia per la fase di produzione degli elicotteri, sia per la l'attività di manutenzione che sarà svolta negli anni a seguire.

Conclude segnalando che il programma, avviato nel 2022, ha una durata complessiva di dieci anni (2022-2031) durante la quale saranno completati l'allestimento del GBTS, l'acquisizione dell'intera flotta (30 macchine) ed il relativo supporto logistico.

Monica CIABURRO (FDI), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2023, denominato « Ingaggio missilistico ariassuperficie della componente navale ad ala rotante della Difesa » – Sistema MARTE *Extended Range* (ER).

Atto n. 145.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Monica CIABURRO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 28 aprile prossimo e che lo schema è stato assegnato anche alla V Commissione, per i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

Anastasio CARRÀ (LEGA), *relatore*, osserva che il programma d'arma SMD 09/2023 è finalizzato ad ammodernare, rinnovare e potenziare la capacità di ingaggio missilistico aria-superficie espressa dagli elicotteri della componente marittima della Difesa e sottolinea che questo intende colmare il *gap*, sia qualitativo che quantitativo di tale capacità attraverso il rinnovamento del sistema MARTE, allineandolo all'attuale stato dell'arte tecnologico e adeguando le capacità operative del missile.

Ricorda, quindi, che il sistema missilistico MARTE è stato introdotto in servizio

a partire dal 2008 nella versione MK-2S per equipaggiare gli elicotteri EH-101 e SH-90 della Marina militare. Il programma, pertanto, intende perseguire il rinnovamento di tale sistema con una nuova versione, denominata *Extended Range* – ER, le cui caratteristiche principali sono volte a realizzare un incremento della portata, della precisione di ingaggio e della letalità del sistema in servizio.

Evidenzia che il programma, che sarà attuato secondo fasi successive, prevede che nella prima fase si provveda allo sviluppo, qualifica e industrializzazione della versione ER nazionale del sistema MARTE, mentre le fasi successive vedranno la produzione dei missili nonché il supporto logistico e rileva che la scheda illustrativa sottolinea come il programma in questione consentirà alla componente navale ad ala rotante della Difesa di disporre di un sistema missilistico con raggio di azione incrementato, aggiornato nella sezione elettronica, con un'incrementata resistenza alle contromisure, dotato di capacità di navigazione 4D e integrato con le capacità *Network Enable Capabilities* (NEC) per la piena interoperabilità in ambito NATO/UE.

Osserva, inoltre, che l'avvio del programma è previsto nel 2024 e la durata complessiva ipotizzata è di 15 anni (2024-2038). L'onere previsionale complessivo è stimato in 390 milioni di euro, di cui risulta finanziata la prima *tranche* di 104 milioni, a valere sul bilancio della Difesa, che consentirà progressivamente lo sviluppo, l'industrializzazione e la qualifica del sistema d'arma secondo le esigenze della Marina. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di circa 286 milioni, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finanziari volti al completamento della capacità tramite la produzione dei missili e il supporto logistico, sia iniziale, sia post garanzia per una durata prevista di dieci anni a partire dall'anno successivo alla consegna del primo lotto di missili. Negli oneri sono ricompresi l'addestramento iniziale per la gestione tecnico-logistica del sistema d'arma. Sarà inoltre previsto un corso di indottrinamento per piloti, operatori di volo, armieri e tec-

nici manutentori, orientato all'impiego operativo del missile.

Per quanto riguarda i profili industriali e le ricadute economiche, evidenzia che la principale realtà industriale coinvolta nel programma è MBDA Italia presente su tre siti distribuiti sul territorio nazionale e, in particolare, il sito di La Spezia al nord, il sito di Roma al centro e il sito di Fusaro-Bacoli (NA) al sud. Viene altresì evidenziato che il *prime contractor* coinvolgerà numerose e ulteriori realtà produttive, generando un indotto che si riverserà su gran parte del territorio nazionale. Inoltre, per quanto attiene l'integrazione del sistema con gli elicotteri in servizio verrà coinvolta la ditta LEONARDO, con ulteriori ritorni sull'indotto nazionale. I settori industriali interessati sono prevalentemente quelli dell'industria aerospaziale, dell'elettronica, della meccanica, degli armamenti e più in gene-

rale dell'alta tecnologia, nonché della ricerca e sviluppo. Pertanto, dal programma sono attesi notevoli ritorni industriali che consentiranno di consolidare e incrementare significativamente il know-how per la progettazione e produzione in Italia di sistemi d'armamento e della componentistica tecnologica/elettronica, oltre che dei servizi per il supporto logistico.

Monica CIABURRO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani. C. 982 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti)	44
Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. C. 1532-ter-A Governo (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 9.15.

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani.

C. 982 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame di ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 4 degli emendamenti che, rispetto al precedente fascicolo n. 3 già esaminato dalla Commissione Bilancio nella seduta del 26 marzo 2024, contiene gli emendamenti 1.501 e 1.500 della Commissione, nonché i subemendamenti riferiti a tale ultima proposta emendativa.

Al riguardo, poiché le predette proposte emendative non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario,

propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.

C. 1532-ter-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame di ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti che, rispetto al fascicolo n. 2 esaminato dalla Commissione Bilancio nell'odierna seduta pomeridiana, contiene l'ulteriore emendamento 4.500 della Commissione.

Al riguardo, fa presente che tale proposta emendativa è volta ad apportare talune modificazioni al Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, in particolare prevedendo, da un lato, che il bilan-

cio degli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica con ricavi non superiori a 300.000 euro possa essere redatto nella forma del rendiconto per cassa e, dall'altro, che per tutti gli enti del Terzo settore con ricavi non superiori a 60.000 euro il medesimo rendiconto per cassa possa indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Evidenzia che la proposta emendativa in esame prevede, inoltre, che i predetti bilanci debbano essere redatti in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato – limitatamente alla succitata ipotesi di ricavi inferiori a 60.000 euro – di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia.

In proposito, rammenta preliminarmente che nella seduta pomeridiana di ieri, martedì 26 marzo, la Commissione Bilancio, nel prendere atto dei rilievi critici sul punto formulati dal Governo, ha espresso parere contrario sulle proposte emendative 4.1003, 4.1004, 4.1005, 4.1006, 4.1007, 4.1008, 4.1009, 4.1011, che presentano un contenuto in larga misura sovrapponibile a quello dell'emendamento 4.500 della Commissione ora in discussione, fatta eccezione per la mancata previsione del concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in sede di adozione dei modelli cui dovranno conformarsi i bilanci degli enti del Terzo settore nella specifica ipotesi sopra richiamata.

Ricorda, in particolare, che la rappresentante del Governo ha motivato la contrarietà sulle citate proposte emendative rilevando che l'estensione del ricorso a modalità semplificate di redazione dei bilanci sarebbe suscettibile di recare pregiudizio all'attività di controllo e verifica condotta dall'amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento della natura eventualmente commerciale dell'attività svolta dai predetti enti del Terzo settore, con possibili ricadute negative in termini di minori entrate erariali.

Tutto ciò considerato, ritiene pertanto necessario che il Governo chiarisca se la formulazione dell'emendamento 4.500 della Commissione consenta di superare le criticità di carattere finanziario evidenziate

dal Governo stesso con riferimento agli emendamenti 4.1003, 4.1004, 4.1005, 4.1006, 4.1007, 4.1008, 4.1009, 4.1011.

Il sottosegretario Federico FRENI evidenzia, al riguardo, che l'elemento innovativo recato dall'emendamento della Commissione, rispetto alle proposte emendative richiamate dalla relatrice, è rappresentato dalla previsione del concerto del Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito della procedura di adozione del decreto ministeriale con cui è definito il modulo di bilancio semplificato in forma aggregata per gli enti del Terzo settore di ridottissime dimensioni, di cui al comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Osserva, pertanto, come siffatta previsione risulti idonea a garantire che la predetta aggregazione di dati contabili, in funzione di semplificazione, abbia valenza esclusivamente sul piano civilistico e nei limiti della compatibilità con le disposizioni di natura fiscale applicabili agli enti del Terzo settore, senza compromettere le attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Esprime, quindi, nulla osta sull'emendamento 4.500 della Commissione.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere nulla osta sull'emendamento 4.500 della Commissione.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e rinvio</i>)	46
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	49
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero. C. 960 Toni Ricciardi (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	52
--	----

DL 19/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	53
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti	51
--	----

Audizione del Direttore Centrale Coordinamento normativo dell'Agenzia delle entrate, Sergio Cristallo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	51
--	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 19/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

C. 1752 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco OSNATO, *presidente e relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in oggetto.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del provvedimento – che consta di 46 articoli, suddivisi in tre Titoli e dodici Capi, e presenta tre Allegati – si sofferma sulle principali disposizioni di interesse per la Commissione Finanze.

L'articolo 3 contiene misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione. In particolare, il comma 1 estende alle frodi commesse nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione talune funzioni poste in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (COLAF), operante presso il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri. Di interesse per la Commissione Finanze è il comma 2 della disposizione in esame, che attribuisce ulteriori funzioni al medesimo Comitato, tra cui quello di promuovere la stipulazione e monitorare l'attuazione di protocolli d'intesa tra la Guardia di finanza e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, regioni e province autonome, enti locali e altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR.

L'articolo 24 disciplina la procedura concorsuale – in deroga a quella ordinaria – per l'assunzione e assegnazione presso le Corti di giustizia tributaria di un numero di magistrati tributari idoneo a garantire la continuità della funzione giurisdizionale per l'anno 2024, definendo altresì i criteri delle prove concorsuali e del loro svolgimento, nonché per la valutazione dei candidati. In particolare, il comma 1 introduce una procedura semplificata per l'anno 2024, finalizzata all'assunzione di 68 magistrati tributari oltre alle unità di magistrati non assunte *ex lege*. Tale procedura, per la quale non si applica la riserva di posti prevista ordinariamente (di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 130 del 2022) è articolata in

una prova preselettiva, due prove scritte ed una prova orale. Per quanto riguarda la prova preselettiva, la norma prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l'organizzazione della preselezione, di Enti, aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. Si prevede tra l'altro che tale prova possa avere luogo anche in sedi decentrate e in date o sessioni diverse, sia realizzata con l'ausilio di strumenti informatizzati. Le prove scritte consistono nello svolgimento di due elaborati (tra i tre indicati dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 545 del 1992), individuati mediante sorteggio, e che alla prova orale siano ammessi i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova scritta. È inoltre previsto che non si proceda alla correzione del secondo elaborato se la valutazione dell'elaborato della prima prova scritta svolta non superi i diciotto trentesimi. Per la prova orale, si rinvia alla disciplina generale di cui al citato articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 545 del 1992. Infine, per consentire il celere reclutamento dei magistrati, il comma 2 individua un termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto entro cui il Ministero dell'economia e delle finanze deve bandire la procedura concorsuale.

Evidenzia che di interesse per questa Commissione è altresì l'articolo 38, che istituisce e disciplina il piano « Transizione 5.0 ». L'articolo, che si compone di 21 commi, introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalla disposizione in esame. La disposizione reca un'articolata disciplina della misura, con riferimento, in particolare ai requisiti per ottenere le agevo-

lazioni e ai soggetti esclusi; agli investimenti agevolabili; alla misura dell'agevolazione e al calcolo dei parametri rilevanti; alle condizioni di accesso all'agevolazione, tra cui la presentazione di apposite certificazioni attestanti la riduzione dei consumi energetici conseguibili e l'effettiva realizzazione degli investimenti. La norma disciplina inoltre le modalità di utilizzo del credito di imposta e il suo cumulo con altri incentivi; il regime dei controlli; l'implementazione e la gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire il monitoraggio e il controllo dell'andamento dell'agevolazione. L'intervento in commento si colloca nel solco degli interventi a sostegno delle imprese varati nelle scorse legislature (Industria 4.0 e Transizione 4.0), presentando numerose similitudini con il precedente credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, sia con riferimento alla disciplina sostanziale – percentuale agevolata decrescente rispetto alla dimensione dell'investimento, condizioni di ammissione – sia per quanto riguarda il regime di utilizzabilità e i controlli. In sintesi, con riferimento agli investimenti agevolabili, le disposizioni in esame rinviano ai beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Si pone la condizione che, tramite gli stessi investimenti agevolabili, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento. La misura dell'agevolazione è variabile in relazione all'importo degli investimenti, con possibilità di incremento in caso di significativa riduzione dei consumi. Per accedere al contributo, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), apposita documentazione unitamente ad una comunicazione

concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il riconoscimento del contributo è subordinato, tra l'altro, alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con norma secondaria che attesta: a) *ex ante*, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti; b) *ex post*, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione *ex ante*.

Cito altresì l'articolo 41, concernente, tra l'altro, alcuni adempimenti – afferenti agli interventi di efficientamento energetico – strumentali alle agevolazioni fiscali in materia edilizia. In particolare, si prevede la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'elenco delle asseverazioni rendicontate per gli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR. La norma, inoltre, precisa che il programma di controllo sugli interventi rientranti nella misura del *superbonus*, predisposto dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA, venga integrato dalle istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei.

Più in dettaglio, si prevede che sia pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, l'elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive del codice univoco identificativo (codice ASID) attribuito dal portale informatico di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 5 ottobre 2020, n. 246, e del Codice unico di progetto (CUP). Tale pubblicazione deve avvenire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore (2 febbraio 2024) del provvedimento in esame. Sul punto, ricorda che la missione M2C3-Investimento 2.1 è volta al rafforzamento dell'*ecobonus* e del *sismabonus* per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici con una sovvenzione complessiva di 13.950.000.000 euro. A tale importo vanno, altresì, aggiunte ulteriori risorse preve-

nienti dal Fondo complementare (decreto-legge n. 59 del 2021): per il 2023 910 milioni; per il 2024 829,9 milioni; per il 2025 1.439,9 milioni; per il 2026 1.383,81 milioni. L'obiettivo della missione è duplice: contribuire in misura significativa agli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni fissati dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) dell'Italia per il 2030 e fornire un sostegno anticiclico al settore delle costruzioni e alla domanda privata per compensare gli effetti della flessione dell'economia. Si ricorda, altresì, che l'obiettivo: T2 2023(M2C3-2) è stato modificato dal Governo che ha rilevato che, non essendo chiaro il contributo alla transizione *green* del *sismabonus*, andava modificata la descrizione della misura ed il target eliminando ogni riferimento agli interventi di *sismabonus* e includendo il relativo sub-criterio nell'ambito del target *ecobonus*. Con il nuovo obiettivo si è previsto il completamento della ristrutturazione di edifici per almeno 17 000 000 di metri quadri che si traduce in risparmi di energia primaria di almeno il 40 per cento e il miglioramento di almeno due classi energetiche nell'attestato di prestazione energetica, (modificato il valore obiettivo, aumentato da 13.400.000 mq includendo anche il *sismabonus*, a 17.000.000); è stato eliminato, pertanto, il paragrafo *ii*) che prevedeva di ristrutturare almeno 1.400.000 metri quadri per scopi antisismici.

Segnala, infine, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, l'articolo 45, comma 1, che abroga il comma 2 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo – denominato Fondo controesodo – in favore dei lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. La disposizione abrogata affidava a un decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze il compito di stabilire i criteri per la richiesta di accesso, consentendo ai predetti soggetti destinatari dell'ampliamento delle agevolazioni di accedere alle risorse del Fondo, fino ad esaurimento dello stesso. Si segnala che tale decreto attuativo non è

stato emanato e che la relativa disciplina è stata superata da successivi interventi legislativi tra cui, da ultimo, il decreto legislativo n. 209 del 2023.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia infine l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 marzo 2024. – Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.50.

Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 20 marzo, si è convenuto sulla necessità di prorogare di un mese il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti, già prevista per il 31 marzo 2024, al fine di consentire la conclusione delle audizioni programmate.

Al riguardo, comunica che è stata raggiunta la necessaria intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera.

Propone pertanto di deliberare la suddetta proroga.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.55.

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero.

C. 960 Toni Ricciardi.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco OSNATO, *presidente*, invita il relatore, onorevole Maullu, a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI), *relatore*, ricorda che la Commissione Finanze è chiamata a esprimere il parere sul provvedimento in esame come risultante dalle proposte emendative approvate, da ultimo, nella seduta del 20 marzo scorso.

Come riportato nella relazione illustrativa, evidenzia che il provvedimento – che consta di un unico articolo – mira a mettere direttamente a disposizione dei consolati una percentuale delle entrate (diritti e tasse consolari) derivanti dalla loro attività di rilascio dei passaporti, in modo che questi riescano a evadere più efficientemente e rapidamente le richieste di emissione dei passaporti medesimi.

Più in particolare, con riferimento ai profili di interesse per la Commissione Finanze, segnala che la proposta di legge in esame, al comma 1, prevede che i proventi derivanti dal versamento degli importi dovuti da chi richiede il rilascio del passaporto all'estero – di cui all'articolo 27 della tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 – siano attribuiti mensilmente al bilancio dell'ufficio diplomatico-consolare che ha ri-

lasciato il relativo passaporto, in misura percentuale rispetto al totale degli introiti collegati all'emissione di passaporti e carte di identità. La disposizione precisa inoltre che tali risorse devono essere a loro volta destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti.

Il comma 2 stabilisce che la percentuale degli introiti in questione è pari al 30 per cento a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Segnala che un analogo intervento è recato dall'articolo 1, comma 429, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), che ha riassegnato il 30 per cento dei versamenti effettuati per la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per essere a loro volta attribuiti agli uffici dei consolati di ciascuna Circonscrizione consolare in proporzione ai versamenti ricevuti.

Ai sensi del comma 2-bis, i dati aggregati relativi all'utilizzo dei proventi di cui al citato comma 1 sono pubblicati annualmente sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Infine, il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

Formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

DL 19/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

C. 1752 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco OSNATO, *presidente e relatore*, richiamando i contenuti della relazione svolta nella seduta antimeridiana della Commissione, formula sul provvedimento una proposta di parere favorevole.

Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo parlamentare. Rileva anzitutto che un primo profilo di criticità riguarda il comma 3 dell'articolo 20 del provvedimento, il quale conferisce ad alcuni specifici soggetti i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria statale nella società costituita per la gestione della piattaforma digitale per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento, in sostanza consentendo il passaggio della piattaforma PagoPA a Poste italiane. Ritiene al riguardo che sarebbe stato più opportuno indire una procedura a evidenza pubblica, stante la vigente neutralità della predetta piattaforma; essa, in tal modo, viene acquisita da un soggetto operante sul mercato. Ritiene infatti che tale disposizione ponga alcuni rischi con riferimento ai profili di tutela della concorrenza.

Sotto un diverso profilo, ritiene che la tempistica prevista dall'articolo 38 per la realizzazione del piano « Transizione 5.0 » non sia congrua; a suo parere, i tempi prefigurati dal decreto-legge in esame appaiono troppo stringenti e possono di fatto portare a un problema dal lato dell'offerta dei fornitori, con conseguente rallentamento delle procedure.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resoconfezione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore Centrale Coordinamento normativo dell'Agenzia delle entrate, Sergio Cristallo.

(Svolgimento e conclusione).

Marco OSNATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Sergio CRISTALLO, *Direttore Centrale Coordinamento normativo dell'Agenzia delle entrate*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, Marco OSNATO, *presidente*, cui replica Sergio CRISTALLO, *Direttore Centrale Coordinamento normativo dell'Agenzia delle entrate*.

Marco OSNATO, *presidente*, ringrazia il Direttore Centrale Coordinamento normativo dell'Agenzia delle entrate Sergio Cristallo per la partecipazione e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte

ALLEGATO 1

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero. C. 960 Toni Ricciardi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 960 Toni Ricciardi, recante: « Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero », quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 19/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1752 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante: « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:	
Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani. C. 982-1214-1347-1584-1639-1677-1685-1754-A	54
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Atto n. 131 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	55
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
ERRATA CORRIGE	55

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 27 marzo 2024.

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani.

C. 982-1214-1347-1584-1639-1677-1685-1754-A.

Il Comitato si è riunito dalle 11.40 alle 12.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.30.

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

C. 1691 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 marzo scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è stato presentato un solo ricorso avverso il giudizio di inammissibilità espresso dalla Presidenza nella seduta di ieri, sull'articolo aggiuntivo Manzi 1.03.

Al riguardo conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di copertura finanziaria espresso dalla Presidenza in quanto l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'Istruzione e del merito non presenta disponibilità per l'anno 2024, sul quale residuano risorse per circa 4,7 milioni di euro a fronte di un onere per il medesimo anno, previsto dall'articolo aggiuntivo Manzi 1.03, pari a 10 milioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

Atto n. 131.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 marzo scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 277 del 26 marzo 2024, apportare le seguenti modificazioni:

a pagina 104, seconda colonna, ventisettesima riga, il numero: « 4 » è sostituito con il seguente: « 1 ».

a pagina 104, seconda colonna, ventottesima riga, il numero: « 4-bis » è sostituito con il seguente: « 1-bis ».

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Atto n. 131.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (Atto del Governo n. 131),

premesso che:

lo schema di decreto in esame, in particolare, è volto ad aggiornare il citato regolamento, tramite la tecnica legislativa della novella, sulla base delle numerose modifiche normative intercorse dal 2005 ad oggi, oltreché per rispondere alla fisiologica evoluzione delle esigenze formative degli studenti;

l'obiettivo che lo schema di decreto in esame si pone è quello di valorizzare maggiormente, rispetto al contesto attuale, l'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni AFAM, in conformità ai principi costituzionali recepiti nella legge 508 e al processo di avvicinamento delle istituzioni AFAM al sistema universitario da essa delineato;

premesso, altresì, che:

tra le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, nello specifico, vi sono: la correzione della denominazione del Ministero competente in materia di AFAM, che oggi è il Ministero dell'università e della ricerca, e non più il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; la sostituzione del riferimento all'Ac-

cademia nazionale di danza, ai Conservatori di musica e agli Istituti musicali parreggiati con un riferimento unitario, comprensivo di tutti tali soggetti, agli Istituti superiori di studi musicali e coreutici; la sostituzione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario della ricerca (ANVUR); tra i titoli conseguiti al termine dei percorsi, i diplomi accademici di « formazione alla ricerca » in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design sono sostituiti con quelli di « dottorato di ricerca » nei medesimi ambiti;

i successivi commi 2 e 3 recano modifiche, rispettivamente, all'articolo 3 del regolamento, che contiene disposizioni in materia di titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM e di corsi da esse organizzati, e all'articolo 4, relativo alla produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata;

il comma 4, nel sostituire integralmente l'articolo 5 del regolamento, attualmente rubricato « Ordinamento didattico generale e scuole », con un nuovo articolo rubricato « Ordinamento didattico generale, dipartimenti, corsi e scuole », introduce alcune novità fra cui: l'aggregazione dei corsi di materie omogenee in scuole, attualmente disposta con decreto ministeriale, diviene una facoltà lasciata alle singole istituzioni, che possono avvalersene con delibera del consiglio accademico; l'introduzione di una nuova disciplina ordinaria inerente alle modalità di istituzione e al funzionamento dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole, affidate all'autonomia delle istituzioni AFAM;

il comma 5, recante modificazioni all'articolo 6 del regolamento, in materia di crediti formativi accademici, il comma 6, che apporta modificazioni all'articolo 7 del regolamento, in materia di ammissioni ai corsi, e il comma 8, che sostituisce integralmente l'articolo 10 del regolamento in materia di regolamenti didattici, introducendo la distinzione tra regolamento didattico generale e regolamenti dei corsi;

il comma 9 che inserisce, dopo l'articolo 10 del regolamento, due nuovi articoli, il 10-*bis* e il 10-*ter*, rispettivamente dedicati ai «Diplomi ad honorem» e ai «Diplomi in restauro»;

il comma 10, recante modifiche all'articolo 11 del regolamento, dedicato alle istituzioni AFAM non statali, che autorizza al rilascio di titoli aventi valore legale quelle istituzioni che sono in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e che hanno una offerta formativa in grado di contribuire alle esigenze di sviluppo territoriale del sistema AFAM;

preso inoltre atto della situazione determinatasi a seguito dei ripetuti interventi di modifica degli ordinamenti didattici nel settore del restauro;

considerato opportuno, al riguardo, che lo schema di decreto in esame si faccia carico di sanare una aporia verificatasi a partire dalla risultante di atti amministrativi con conseguenze pregiudizievoli per una serie di soggetti che avevano conseguito il diploma di I livello in restauro sulla base di ordinamenti precedenti;

tenuto conto, altresì, che il decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e le attività culturali (MIUR-MIBACT) n. 564 del 2017 ha equiparato i diplomi rilasciati dalle scuole di alta formazione e di studio dell'Istituto centrale per il restauro, dell'opificio delle pietre dure, della Scuola per il restauro del mosaico di Ravenna e dell'Istituto centrale per la patologia del libro, precedentemente all'accreditamento ai sensi del decreto interministeriale (MIBACT-MIUR) n. 87 del 2009 – in esito a percorsi formativi di

durata pari a 2/3 anni – alla laurea magistrale a ciclo unico in «Conservazione e Restauro dei beni culturali» (classe LMR02);

valutata la possibilità di riconoscere, mediante altra e più opportuna fonte normativa, l'equipollenza alla Laurea magistrale (classe LMR02), con qualifica accademica di dottore magistrale ai sensi dell'articolo 13, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, dei seguenti titoli:

a) diploma accademico di I livello rilasciato dalle Scuole universitarie dirette a fini speciali in operatori tecnico-scientifici per i Beni culturali e ambientali, settore archeologico;

b) diploma *ante* decreto ministeriale n. 87, rilasciato dalle scuole specializzanti e sperimentali in restauro beni culturali sezione legno, dipinti su tela, tavola e affreschi, istituiti ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, regolamentati dal decreto 14 ottobre 1982 del Ministro della pubblica istruzione e dall'articolo 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

considerato infine che, nelle more della fase consultiva del procedimento di adozione del presente schema di decreto, l'anno accademico 2023/2024 è ormai iniziato e che sono state intanto avviate le attività finalizzate all'organizzazione dell'anno accademico 2024/2025,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di modificare lo schema di decreto in esame, al fine di configurare una piena equiparazione del diploma di primo livello in restauro DAPL 07 conseguito al termine dei corsi di diploma accademico di secondo livello sperimentali in restauro precedentemente all'accreditamento, ai sensi del decreto del Ministro dei beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del-

l'istruzione, dell'università e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, con il diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 301;

b) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 10, del presente schema di decreto, modificativo dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212,

sostituendo le parole « anno accademico 2023/2024 » con le seguenti « anno accademico 2025/2026 »;

c) valuti il Governo l'opportunità di riconoscere, mediante il ricorso alla fonte del diritto più idonea a disciplinare la materia, l'equiparazione alla laurea magistrale (classe LMR02) dei diplomi richiamati in premessa.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 60

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 61

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02200 Mazzetti: Iniziative normative chiarificatrici circa l'applicazione del ribasso d'asta ai servizi professionali tutelati dalla legge n. 49 del 2023 61

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 65

5-02201 Ilaria Fontana: Iniziative per migliorare l'efficienza dell'infrastruttura stradale SS16 nel tratto di Francavilla al Mare 61

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 67

5-02202 Curti: Stato di avanzamento dell'asse viario denominato Quadrilatero Marche Umbria 62

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 68

5-02203 Bonelli: Chiarimenti concernenti l'esercizio del controllo analogo da parte del MIT sulla Società Stretto di Messina SpA (SdM) 62

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 69

5-02204 Iaia: Iniziative di competenza per la messa in sicurezza della Statale 100, con particolare riguardo alla galleria fra Massafra e Mottola 62

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) 70

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Legambiente nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità 63

Audizione informale di rappresentanti di Unipol Gruppo S.p.A. nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità 63

Audizione informale di rappresentanti del WWF nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità 63

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di CONFLAVORO PMI nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità 63

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni (AIBA) nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	63
Audizione informale di rappresentanti della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) e di Confartigianato nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	63

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del vicepresidente Francesco BATTISTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

C. 1752 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 marzo 2024.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Tullio FERRANTE concorda con la proposta di parere del relatore.

Ilaria FONTANA (M5S), pur apprezzando il tentativo di mediazione del relatore, dichiara il voto contrario del proprio gruppo, affermando che il provvedimento in esame presenta diverse criticità che investono anche gli ambiti di competenza della Commissione Ambiente.

In particolare, fa riferimento all'articolo 17 del decreto che, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze

universitarie, consente un incremento di volumetria fino al 35 per cento rispetto a quella originaria. Si tratta, a suo giudizio, di una disposizione non condivisibile in quanto volta a introdurre, di fatto, un condono edilizio.

Rammenta inoltre che il Movimento 5 Stelle ha presentato numerose proposte emendative migliorative del testo presso la Commissione Bilancio e preannuncia l'impegno del proprio gruppo affinché il testo venga modificato nel senso auspicato nel corso dell'esame del provvedimento.

Dario IAIA (FDI) nel rilevare come il provvedimento sia volto a garantire la realizzazione degli investimenti non più finanziati con le risorse del PNRR, evidenzia come l'articolo 1, comma 5, stanzi complessivamente un miliardo di euro per promuovere l'utilizzo dell'idrogeno negli stabilimenti industriali più inquinanti e difficili da riconvertire, come, ad esempio, quelli siderurgici.

Fa quindi presente che l'intervento in esame va nel senso auspicato dalle forze di opposizione, che in più occasioni avevano accusato l'Esecutivo di distogliere risorse da tale ambito. Dichiara dunque il voto favorevole del proprio gruppo.

Patty L'ABBATE (M5S) pur riconoscendo l'importanza della problematica energetica e dell'iniziativa *Repower EU*, reputa insufficienti gli interventi contenuti nel provvedimento.

Evidenzia infatti come esso non intervenga su ulteriori settori che reputa cruciali per lo sviluppo sostenibile delle imprese, quali la promozione dell'economia circolare e dell'*ecodesign*, nonché la pre-

venzione di fenomeni di *greenwashing*, i quali, peraltro, sono già oggetto di dibattito e di proposte di regolamentazione nelle sedi europee.

Reputa il decreto carente anche sotto il profilo della gestione dei rischi generati dai cambiamenti climatici, sottolineando come esso non rechi alcuna misura efficace per fronteggiare i rischi idrogeologici e la siccità.

Infine, rileva come esso non possa ritenersi sufficiente neppure sotto il profilo dell'efficientamento energetico, in quanto è fondamentale investire nello sviluppo di tutte le fonti rinnovabili.

In conclusione, ribadisce come il provvedimento sottragga risorse a settori che reputa strategici.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del vicepresidente Francesco BATTISTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.15.

Francesco BATTISTONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-02200 Mazzetti: Iniziative normative chiarificatrici circa l'applicazione del ribasso d'asta ai servizi professionali tutelati dalla legge n. 49 del 2023.

Erica MAZZETTI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Erica MAZZETTI (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che chiarisce una volta per tutte quale sia il soggetto istituzionale competente per il coordinamento nell'attuazione e nell'interpretazione del nuovo codice dei contratti pubblici, anche in relazione alla tematica dell'equo compenso.

Al riguardo, evidenzia come il ruolo della Cabina di regia sia fondamentale per fornire linee operative certe alle stazioni appaltanti e come le funzioni dell'Anac siano diverse e non sovrapponibili a quelle della suddetta Cabina di regia.

Rammenta altresì come il nuovo codice dei contratti pubblici si fondi su alcuni principi fondamentali come la fiducia, l'apertura al mercato e il risultato e come, in tale contesto, debba essere tenuto conto anche del diritto dei professionisti all'equo compenso, la cui disciplina è stata peraltro approvata prima dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici. Ribadisce quindi che spetta alla Cabina di regia chiarire i rapporti e fornire un'interpretazione organica della normativa in questione.

5-02201 Ilaria Fontana: Iniziative per migliorare l'efficienza dell'infrastruttura stradale SS16 nel tratto di Francavilla al Mare.

Daniela TORTO (M5S), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Daniela TORTO (M5S), replicando, in qualità di cofirmataria, fa presente di conoscere in prima persona lo stato dell'infrastruttura stradale oggetto dell'interrogazione e che, a suo avviso, la risposta fornita dal rappresentante del Governo replica le affermazioni propagandistiche, già rese nel

corso della campagna elettorale dal Ministro Salvini, cui non hanno fatto seguito interventi concreti.

Con riferimento all'applicazione dell'agevolazione del pedaggio autostradale, ritiene che si tratti di fatti non concreti o che comunque tarderanno ad arrivare.

Si domanda la ragione per cui il Governo non sia intervenuto con urgenza su un'infrastruttura che ha rivelato problemi evidenti sin dalla sua realizzazione, anche approfondendo le eventuali responsabilità di Anas e dell'impresa esecutrice dei lavori. Stigmatizza quindi l'inerzia serbata dall'Esecutivo anche a fronte delle segnalazioni del sindaco di Francavilla, sottolineando come ulteriori ritardi siano destinati ad aumentare il disagio della comunità, soprattutto a ridosso della stagione estiva.

Infine, nel dichiararsi insoddisfatta della risposta, rileva come il pedaggio gratuito possa incentivare i cittadini ad utilizzare il tratto di autostrada interessato dalla convenzione, anziché la strada statale oggetto dell'interrogazione.

5-02202 Curti: Stato di avanzamento dell'asse viario denominato Quadrilatero Marche Umbria.

Augusto CURTI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Augusto CURTI (PD-IDP), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, segnalando la necessità di un'attenzione particolare da parte del Governo rimarcando l'importanza e il carattere strategico dell'intervento oggetto dell'interrogazione.

5-02203 Bonelli: Chiarimenti concernenti l'esercizio del controllo analogo da parte del MIT sulla Società Stretto di Messina SpA (SdM).

Filiberto ZARATTI (AVS), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Filiberto ZARATTI (AVS), replicando, in qualità di cofirmatario, nel ringraziare il rappresentante del Governo, rileva un'incornguenza tra la risposta testé illustrata, che cita le norme regolatrici e le funzioni riguardanti il controllo analogo, rispetto a quella fornita dal Ministro Salvini in Assemblea nella quale è stato rilevato che tratta di un tema da inquadrare nei rapporti tra concedente e concessionario fermo restando che spetta al concessionario, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, regolare la gestione di penali e aumenti di costi imputabili al contraente generale. Si tratta, a suo avviso, di una contraddizione palese in quanto in sostanza il controllo analogo risulterebbe di fatto estromesso rispetto all'autonomia contrattuale a cui il Ministro fa riferimento. Reputa necessario pertanto che si chiarisca il ruolo del Ministero delle infrastrutture nell'interesse pubblico, nonché le funzioni del concedente e del concessionario. Non si comprende, infatti, se tale ruolo venga svolto o meno in base alla normativa di riferimento, considerato che nella risposta oggi fornita si citano taluni atti compiuti dal Ministero, mentre il Ministro ha dichiarato esattamente il contrario.

5-02204 Iaia: Iniziative di competenza per la messa in sicurezza della Statale 100, con particolare riguardo alla galleria fra Massafra e Mottola.

Dario IAIA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Dario IAIA (FDI), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la chiarezza della risposta, si dichiara soddisfatto della risposta e fa presente che alcuni interventi puntuali sono già in corso in stretto coordinamento con la prefettura e con ANAS, che rappresentano una prima

importante risposta sul fronte della sicurezza. È importante, a suo avviso, che il Governo intervenga con le forze dell'ordine per garantire la sicurezza sull'arteria stradale in questione; peraltro, anche l'installazione di apparecchiature fisse per il rilevamento della velocità rappresenta, a suo giudizio, un intervento rilevante, come pure la diversa rimodulazione geometrica delle corsie disponibili, da parte di Anas, unitamente all'implementazione della segnaletica verticale e orizzontale anche di tipo vibro-rumorosa. In ogni caso, ritiene che, oltre agli interventi, sia necessario e imprescindibile il rispetto dei limiti di velocità e del divieto dell'uso del telefonino alla guida per garantire la sicurezza.

Francesco BATTISTONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 marzo 2024.

Audizione informale di rappresentanti di Legambiente nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.25.

Audizione informale di rappresentanti di Unipol Gruppo S.p.A. nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.35.

Audizione informale di rappresentanti del WWF nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 15.45.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di CONFLAVORO PMI nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 15.55.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni (AIBA) nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.55 alle 16.05.

Audizione informale di rappresentanti della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) e di Confartigianato nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 16.15.

ALLEGATO 1

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1752, di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

considerato che l'articolo 1, al comma 1, stanziava le necessarie risorse finanziarie per dare piena operatività al nuovo Piano nazionale di ripresa e di resilienza (PNRR), comprendente l'iniziativa *RepowerEU*, e dare copertura al fabbisogno finanziario occorrente per dare continuità attuativa alle misure definanziate dal Piano, tenuto conto degli impegni giuridicamente già assunti dalle amministrazioni titolari;

rilevato che la spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, è destinata, tra l'altro, agli interventi « Utilizzo dell'Idrogeno in settori *hard-to-abate* » e « Piani urbani integrati – progetti generali »;

sottolineato che è in ogni caso escluso il definanziamento per gli interventi del Piano nazionale complementare (PNC) relativi, tra l'altro, alle aree interessate dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge n. 59 del 2021, di cui peraltro il comma 6 dell'articolo 1 dispone il rifinanziamento;

richiamata l'esigenza di prevedere le misure di semplificazione in materia di

affidamento dei contratti pubblici PNRR e di procedimenti amministrativi disposte dall'articolo 12, anche al fine di integrare la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale;

valutate positivamente le disposizioni di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 concernenti rispettivamente gli investimenti infrastrutturali, i piani urbani integrati e gli interventi di rigenerazione urbana;

evidenziato che le disposizioni di cui all'articolo 36 sono finalizzate a chiarire la disciplina applicabile agli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, nonché ad accelerare le procedure di valutazione ambientale per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

preso atto con favore dell'istituzione del piano « Transizione 5.0 » di cui all'articolo 38, in attuazione dell'investimento 15 della missione 7 « REPowerEU » introdotta nel PNRR con la decisione di esecuzione dell'8 dicembre scorso;

segnalato infine che l'articolo 41 reca disposizioni in materia di controlli, al fine di implementare l'efficacia delle verifiche sulla correttezza della fruizione delle detrazioni fiscali afferenti agli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-02200 Mazzetti: Iniziative normative chiarificatrici circa l'applicazione del ribasso d'asta ai servizi professionali tutelati dalla legge n. 49 del 2023.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e della legge n. 49 del 2023 si è fin da subito posta all'attenzione del Governo, l'esigenza di chiarire, in favore delle stazioni appaltanti, i corretti ambiti applicativi della normativa sull'equo compenso nell'ambito delle procedure di affidamento, nonché i criteri utilizzabili dalle amministrazioni aggiudicatrici per gli affidamenti relativi ai servizi di ingegneria e di architettura.

Al riguardo giova premettere una breve sintesi del quadro normativo di riferimento e delle principali criticità interpretative emerse.

La citata legge n. 49 del 2023 detta disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, per il quale si intende la corresponsione di una « retribuzione » proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti dalle normative di settore.

A sua volta, tuttavia, anche il nuovo codice dei contratti pubblici contiene alcune disposizioni nella medesima materia, prevedendo che le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione, stabilendo le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori.

Dall'esposizione del quadro normativo sopra esaminato emerge, dunque, come le disposizioni citate debbano necessariamente trovare un coordinamento applicativo di cui le stazioni appaltanti non possono non tener conto anche in relazione agli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura.

Nella consapevolezza dell'importanza del tema, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha già segnalato alla Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio istituita ai sensi dell'articolo 221, comma 1 del codice dei contratti pubblici, l'esigenza di adottare un chiarimento in materia, all'esito di un confronto con le associazioni di categoria. Al riguardo, infatti, si evidenzia come il comma 2 del citato articolo preveda che sia la suddetta Cabina di regia la sede istituzionale per il coordinamento nell'attuazione del codice, per l'analisi delle proposte di modifica legislative e regolamentari, per l'indirizzo delle stazioni appaltanti e per la condivisione delle informazioni e per la diffusione della conoscenza delle migliori pratiche.

Nel merito, ad ogni modo, si sottolinea come la linea che si ritiene necessaria percorrere non può che avere per obiettivo il temperamento fra le esigenze retributive rappresentate dagli ordini professionali alla luce dei principi dell'equo compenso e l'effettiva sostenibilità dell'offerta in relazione al complessivo quadro economico dell'affidamento. Ed è chiaro come, in ogni caso, tale indirizzo di azione non potrà che svolgersi altresì alla luce dei principi eurounitari di riferimento, volti ad assicurare sia la massima partecipazione alle gare degli operatori econo-

mici, sia una effettiva concorrenza nei settori volta per volta rilevanti.

Si conferma quindi l'intenzione che nella prossima seduta della Cabina di regia siano concordate le modalità per

chiarire il coordinamento tra i due interventi normativi al fine di fornire un chiarimento alle stazioni appaltanti sotto forma di parere, ovvero tramite gli appositi coordinamenti normativi.

ALLEGATO 3

5-02201 Ilaria Fontana: Iniziative per migliorare l'efficienza dell'infrastruttura stradale SS16 nel tratto di Francavilla al Mare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

Il 22 novembre 2023 il ciclone Denise ha attraversato gran parte della nostra penisola, provocando violenti nubifragi con precipitazioni temporalesche di carattere eccezionale che hanno causato disagi e danni in vaste zone.

A seguito di tali eventi atmosferici, ANAS ha disposto la chiusura temporanea al transito della galleria « San Giovanni » della strada statale 714 e sono state contestualmente avviate le attività per la regimazione delle acque e il ripristino delle condizioni di sicurezza, provvedendo il giorno successivo alla riapertura al traffico del tratto stradale.

Inoltre, al chilometro 12+200 della statale in argomento si è verificato il distacco della pannellatura di arte del rivestimento della galleria San Silvestro, in conseguenza del quale ANAS ha disposto l'immediata chiusura al traffico della galleria e ha istituito, per i due sensi di marcia, uscite obbligatorie ai due svincoli ubicati prima e dopo la galleria, con deviazione del traffico su viabilità locale.

Sono state quindi avviate le attività di ripristino che, tuttavia, sono state inter-

rotte a seguito del sequestro dell'infrastruttura, operato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Pescara, finalizzato ad effettuare i necessari approfondimenti investigativi, anche di carattere tecnico, utili per ricostruire la dinamica degli eventi.

Il 24 novembre 2023, ANAS ha disposto la costituzione di una specifica Commissione tecnica, composta da membri esterni ed interni alla società, « per accertare, oltre quanto verificatosi, eventuali anomalie o procedure che non fossero state rispettate durante la fase di esecuzione delle opere ».

In merito al quesito posto dagli onorevoli interroganti, la società ANAS ha comunicato che i lavori per il ripristino della galleria verranno ultimati entro l'estate del corrente anno, al fine di garantire la viabilità dell'infrastruttura per il periodo estivo.

Si rappresenta, inoltre, che è in via di perfezionamento una convenzione tra Autostrade per l'Italia, ANAS ed i Comuni di Pescara e Francavilla al Mare per l'applicazione dell'agevolazione del pedaggio autostradale, per la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha già fornito formale approvazione.

ALLEGATO 4

**5-02202 Curti: Stato di avanzamento dell'asse viario denominato
Quadrilatero Marche Umbria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il quesito posto mi consente di fornire un aggiornamento rispetto al *question time* discusso in questa Commissione il 20 dicembre 2022 e rispondo sulla base degli elementi pervenuti dalla società ANAS.

Occorre premettere che il progetto definitivo dell'intervento «Allaccio della SS 77 con la SS 16 a Civitanova Marche con realizzazione della rotatoria e del sottopasso ferroviario» è stato approvato con la delibera CIPESS n. 22 del 2 agosto 2022, per un importo complessivo di euro 24.416.000,00 interamente finanziato. Tale costo è stato rivalutato in applicazione dell'Elenco prezzi ANAS 2023 e delle nuove disposizioni del decreto-legge n. 215 del 2023. Pertanto, lo scorso 5 marzo è stato richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a titolo di anticipazione ai fini della pubblicazione del bando di gara dei lavori, l'ulteriore fabbisogno economico di euro 2.044.000,00 attestando l'importo complessivo dell'intervento in euro 26.460.000,00.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha prontamente messo a disposizione le somme richieste, consentendo il reperimento dell'intero fabbisogno finanziario per l'esecuzione dell'opera.

Il 2 agosto 2023 sono stati affidati i servizi di esecuzione delle procedure espropriative necessarie alla consegna dei lavori, attualmente in corso di esecuzione.

In seguito alla consegna della progettazione esecutiva da parte dei professionisti incaricati, il 2 novembre 2023 sono stati avviati i servizi di verifica preventiva della documentazione, per la validazione prevista *ex* articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali attività si sono concluse con la consegna del rapporto conclusivo di ispezione trasmesso dalla società incaricata in data 25 marzo 2024.

L'approvazione del progetto esecutivo è prevista entro il prossimo mese di aprile 2024, cui seguirà la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori.

ALLEGATO 5

5-02203 Bonelli: Chiarimenti concernenti l'esercizio del controllo analogo da parte del MIT sulla Società Stretto di Messina SpA (SdM).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

L'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla vigilanza sull'attività della società Stretto di Messina e definisce indirizzi idonei a garantire che sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della medesima società sia esercitata una influenza determinante da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ritenendo necessario dettare regole generali in merito, ha emanato lo scorso 2 febbraio il decreto ministeriale n. 26, con il quale viene adottata la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il controllo analogo della società Stretto di Messina, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 35.

Tale direttiva individua le modalità con il quale viene esercitato il controllo ana-

logo, distinguendo tra un controllo preventivo ed un controllo successivo.

Ai fini dell'esercizio di tale forma di controllo, la società Stretto di Messina provvederà a trasmettere al Ministero lo schema degli atti aggiuntivi con il contraente generale e gli altri affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera una volta predisposti.

Si precisa che la società Stretto di Messina, nelle more della definizione del citato decreto ministeriale, ha già provveduto a trasmettere preventivamente gli atti di rilevanza strategica per l'esercizio del controllo analogo, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

A tali fini, anche gli atti prodromici con il contraente generale e gli altri affidatari, sottoscritti nel settembre 2023, sono stati sottoposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in sede di istruttoria, aveva formulato alcune osservazioni recepite dalla società prima del relativo perfezionamento.

ALLEGATO 6

5-02204 Iaia: Iniziative di competenza per la messa in sicurezza della Statale 100, con particolare riguardo alla galleria fra Massafra e Mottola.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il quesito posto mi consente di fornire un aggiornamento rispetto al *question time* discusso in questa Commissione il 6 dicembre 2023.

Le condizioni di viabilità e di sicurezza della S.S. 100 rappresentano una questione di particolare attenzione da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è impegnato ad individuare le soluzioni in grado di mitigare le problematiche di tale arteria stradale, che negli ultimi anni ha registrato diversi eventi tragici, come riportato anche dai deputati interroganti.

Nel corso degli ultimi mesi, il Prefetto di Taranto ha convocato sulla questione diverse riunioni dell'Osservatorio provinciale per il monitoraggio sull'incidentalità stradale, cui sono seguiti tavoli tecnici per l'individuazione di misure idonee a limitare l'incidentalità sul tratto della S.S. 100 che attraversa in particolare il territorio di Mottola e Massafra. Nel corso dei citati incontri, è emerso che gli eventi incidentali sulla statale in argomento sono riconducibili sia a carenze strutturali che necessitano di interventi di somma urgenza che all'inosservanza di norme comportamentali da parte degli utenti della strada.

A tal proposito, per quanto concerne gli interventi da realizzare nel breve periodo, sono emerse diverse proposte di carattere manutentivo quali, ad esempio, il rifacimento della segnaletica, oltre che la necessità di avviare e portare a compimento le procedure finalizzate all'installazione di apparecchiature fisse di rilevamento della velocità nel territorio dei comuni di Massafra e Mottola.

La società ANAS ha comunicato che è in corso di elaborazione una soluzione tecnica che prevede una diversa rimodulazione geometrica delle corsie disponibili che, unita-

mente all'implementazione della segnaletica verticale e orizzontale anche di tipo vibrorumorosa, potrà consentire una più efficace separazione delle correnti di traffico che percorrono il tratto in esame nei due sensi.

Nell'immediato, inoltre, il Prefetto di Taranto, sentito sul tema per il tramite del Ministero dell'interno, ha comunicato che sono stati intensificati e meglio pianificati i servizi di controllo, con dispositivi mobili, da parte della Polizia Stradale, in alternanza con le Polizie Locali, con l'obiettivo di prevenire e reprimere i comportamenti rischiosi alla guida, e di ottenere una diminuzione degli eventi incidentali provocati da tali condotte.

Per quanto riguarda gli interventi prioritari in corso, confermo che entro il 2024 saranno completati il ripristino strutturale e la manutenzione degli impianti della galleria Mauro tra i chilometri 62+648 e 62+870, ove, peraltro, mi sono recato personalmente per un sopralluogo per verificare l'andamento dei lavori. Sopralluogo che è stato esteso anche alle altre arterie viarie che servono questo territorio, nella consapevolezza delle necessità del loro completamento per garantire la mobilità in sicurezza dei cittadini.

Anche la manutenzione della segnaletica complementare in tratti saltuari dal chilometro 4+615 al chilometro 66+600 e il rifacimento della pavimentazione stradale dal chilometro 4+615 al chilometro 27+200 saranno realizzati entro il corrente anno.

Concludo evidenziando che il nuovo Contratto di Programma MIT-ANAS 2021-2025, prevede un ulteriore incremento delle risorse destinate alla manutenzione, pari a 4,7 miliardi di euro su base nazionale ed una parte significativa sarà destinata alla manutenzione delle strade pugliesi, tra cui l'arteria in questione.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 136 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	71
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	74
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	75
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1687 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	76
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della

partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 136.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo

a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 12 marzo è stata svolta la relazione introduttiva e che ha avuto luogo un ciclo di audizioni, che si è testé concluso con l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ricorda altresì che il termine per l'espressione del parere, fissato al 21 marzo, è stato prorogato di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento.

Essendo peraltro appena terminata l'audizione del Ministro, chiede alla rappresentante del Governo il consenso per l'espressione del parere nel corso della prossima settimana.

La sottosegretaria di Stato Matilde SIRACUSANO dichiara che il Governo consente il rinvio.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 15.10.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

C. 1752 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva.

Enzo AMICH (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.

C. 1686 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.

C. 1687 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva.

Gaetana RUSSO (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

ALLEGATO 1

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (C. 1752 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 Governo.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 » (C. 1686 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1687 Governo.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 » (C. 1687 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata. C. 1486 Caramanna (<i>Esame e rinvio</i>)	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78
AUDIZIONI INFORMALI:	
Seguito dell'audizione informale di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) sui risultati delle aste per il Servizio a tutele graduali dell'elettricità	78
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02209 Evi: Iniziative di competenza volte a fronteggiare la crisi industriale degli stabilimenti Delgrossi di Nichelino	79
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	81
5-02205 Squeri: Sulle informazioni relative al prezzo dei carburanti da esporre presso i distributori	79
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	82
5-02207 Peluffo: Iniziative di competenza per assicurare maggiore certezza agli operatori del commercio al dettaglio e uniformità nell'applicazione delle norme di settore	79
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	83
5-02208 Pavanelli: Iniziative di competenza a sostegno delle PMI per una produzione efficiente e decarbonizzata alla luce dell'imminente adozione del regolamento UE c.d. Ecodesign ..	80
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	84
5-02206 Cavo: Azioni di competenza a tutela e sostegno del tessuto commerciale del Paese .	80
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	85

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di

interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata.

C. 1486 Caramanna.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca CARAMANNA (FDI), *relatore*, esponendo in sintesi i contenuti del provvedimento in esame, riferisce, innanzitutto, che la proposta di legge in esame, recante delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata, è composta da tre articoli.

Segnatamente, fa presente che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata, previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, con specifico riferimento agli interventi soggetti ad autorizzazione, controllo e gestione dei beni soggetti a tutela e all'uso dei beni culturali interessati.

Ricorda che tale decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, acquisito il parere delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande. Si dispone che lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, venga poi trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.

Rileva poi che l'articolo 2 della proposta di legge enuncia i seguenti principi e i criteri direttivi della delega legislativa: armonizzare e uniformare le disposizioni previste dal citato codice dei beni culturali e del paesaggio con la disciplina in materia di rilascio delle concessioni di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio da parte dei comuni; prevedere una disciplina

organica, efficace e coerente della materia, temperando la tutela dei beni culturali e di interesse paesaggistico con gli obiettivi di governo del territorio degli enti locali e con gli obiettivi di carattere economico e di programmazione degli investimenti delle imprese, ferma restando la tutela della sicurezza, dell'ordine pubblico e del decoro urbano.

Segnala, infine, che l'articolo 3 dispone – nelle more dell'emanazione del predetto decreto legislativo delegato – una proroga fino al 31 dicembre 2024 dell'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi della normativa emergenziale adottata durante la pandemia da Covid-19, e comunque fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di riordino della materia ai sensi del medesimo decreto legislativo, fatta salva la disdetta dell'interessato. Rimarca che tale proroga è comunque subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ricordando, peraltro, che comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le medesime attività.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 marzo 2024.

Seguito dell'audizione informale di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia reti e am-

biente (ARERA) sui risultati delle aste per il Servizio a tutele graduali dell'elettricità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 15.20.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-02209 Evi: Iniziative di competenza volte a fronteggiare la crisi industriale degli stabilimenti Delgrossi di Nichelino.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco GRIMALDI (AVS), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta e stigmatizza che la regione Piemonte non abbia chiesto al Governo di intervenire nella vicenda. Evidenzia che i dipendenti degli stabilimenti in oggetto si ritrovano altresì senza ammortizzatori sociali e senza prospettive per il futuro in quanto l'azienda in liquidazione non potrà accedere alla misura prevista dal decreto-legge proroga termini che estende il ricorso agli ammortizzatori sociali alle aziende in crisi del settore *automotive*. Crede che sia necessario cambiare le norme che non permettono alle aziende in liquidazione di accedere alle misure di sostegno in vista di una futura reindustrializzazione. Conclude sottolineando le responsabilità del gruppo Stellantis che riducendo drasticamente la

produzione di veicoli in Italia e, in particolare, a Torino trascina nella crisi l'intera filiera andando quindi contro gli interessi nazionali.

5-02205 Squeri: Sulle informazioni relative al prezzo dei carburanti da esporre presso i distributori.

Luca SQUERI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luca SQUERI (FI-PPE), replicando, ringrazia il sottosegretario Bitonci e si dichiara soddisfatto. Ricorda che nel corso della discussione sulla conversione in legge del decreto-legge n. 5 del 2023 molti tra i soggetti ascoltati in audizione avevano indicato come l'obbligo di esposizione dei cartelli riportanti i prezzi medi di riferimento per ciascuna categoria di carburante fosse inefficace se non dannoso, cosa che aveva anch'egli personalmente rimarcato. Osserva quindi che quanto sentenziato dal Consiglio di Stato accoglie giustamente tali rilievi. Apprezza l'attenzione oggi mostrata dall'Esecutivo ma raccomanda al Governo, nella sua annunciata azione, di tenere in debito conto le indicazioni dell'AGCM e le prescrizioni del Consiglio di Stato contenute nella sentenza del febbraio scorso.

5-02207 Peluffo: Iniziative di competenza per assicurare maggiore certezza agli operatori del commercio al dettaglio e uniformità nell'applicazione delle norme di settore.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), che interviene in videoconferenza, illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), che interviene in videoconferenza, replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta pren-

dendo comunque atto che, a breve, il Governo ha intenzione di adottare linee guida volte ad assicurare la necessaria uniformità a livello nazionale sulla tematica in questione. Tuttavia rileva che tale adozione è da ritenersi assai tardiva soprattutto se si considera che la stagione estiva è imminente. Osserva che lo stato di confusione attuale è certamente responsabilità dell'attuale Governo che, in materia di concorrenza, ha manifestato linee di tendenza e assunzione di provvedimenti molto diversi da quelli dei precedenti Governi le cui azioni avevano teso a portare chiarezza in materia e ad alimentare certezze tra gli operatori.

5-02208 Pavanelli: Iniziative di competenza a sostegno delle PMI per una produzione efficiente e decarbonizzata alla luce dell'imminente adozione del regolamento UE c.d. Ecodesign.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Emma PAVANELLI (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta e prende atto delle informazioni in essa recate. Auspica quindi che quanto prima possano essere adottate linee guida in materia anche ai fini dell'erogazione delle citate risorse della nuova misura inserita nel PNRR, evidenziando che tutta la filiera del tessile ha il diritto e la necessità di trovarsi innanzi a trattamenti uniformi, e quindi a comportamenti omogenei sia a livello centrale che territoriale, in quanto il

settore sente notevole bisogno delle forme di sostegno menzionate.

5-02206 Cavo: Azioni di competenza a tutela e sostegno del tessuto commerciale del Paese.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), che interviene in videoconferenza, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), che interviene in videoconferenza, replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta e si dichiara soddisfatta delle politiche messe in atto dal Governo, da questi citate, quali il sostegno al potere di acquisto e la tutela del risparmio, le iniziative per favorire l'innovazione e la transizione digitale nonché le misure introdotte per valorizzare e sviluppare le imprese italiane, che condivide con convinzione. Osserva peraltro che la sua interrogazione aveva ad oggetto, in particolare, la tematica della desertificazione commerciale e le iniziative di competenza per sostenere il patrimonio rappresentato dal tessuto commerciale del nostro Paese, tematiche per le quali auspica un maggiore impegno da parte del Governo.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

5-02209 Evi: Iniziative di competenza volte a fronteggiare la crisi industriale degli stabilimenti Delgrosso di Nichelino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Com'è noto, il comparto dell'*automotive* e il relativo indotto, incluso quello del territorio piemontese, sta affrontando una profonda trasformazione alla luce della sfida della transizione ecologica in corso.

In questo quadro, è ormai notizia di stampa che il Tribunale di Torino il 7 marzo scorso ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Del Grosso, azienda *leader* nella produzione di filtri per auto, che dava lavoro a 110 persone.

Al riguardo, si informa che la citata vertenza è stata seguita attivamente sino ad oggi in ambito territoriale dalla Regione Piemonte, che ha ritenuto peraltro urgente la costituzione di un Fondo come sostegno straordinario al reddito dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro.

Per quanto di competenza, il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* monitora l'evoluzione della vicenda per ogni successiva considerazione, ferma restando la disponibilità ad aprire, ove richiesto e ne sussistano le condizioni, un apposito tavolo di confronto.

In generale, per affrontare le sfide della transizione produttiva e della decarbonizzazione è necessario mettere in campo un piano straordinario e coordinato di investimenti privati e pubblici per consolidare

e ampliare la capacità d'innovazione per lo sviluppo della mobilità sostenibile.

Per mantenere investimenti, competenze e livelli occupazionali in Italia, la filiera di fornitura ha bisogno di una produzione che abbia massa critica per competere con i principali Paesi europei.

È altresì necessario che la nostra componentistica investa in innovazione e per questo abbiamo sottoscritto un accordo con ANFIA, con la quale stiamo effettuando un'analisi approfondita delle imprese coinvolte e lavorando per garantire un efficiente impiego delle risorse del Fondo *Automotive*, in particolare, destinando le risorse a sostegno dei progetti di riconversione per le imprese della componentistica.

Pertanto, abbiamo attivato un apposito Tavolo *Automotive* per venire incontro alle esigenze di tutti gli operatori del settore. Il citato Tavolo è diviso in 5 Gruppi di lavoro, focalizzati sui seguenti ambiti: 1) volumi produttivi e mercato; 2) efficientamento degli stabilimenti; 3) ricerca, sviluppo e innovazione; 4) componentistica; 5) occupazione e formazione del personale.

Infine, a sostegno della domanda abbiamo adottato un nuovo Piano Incentivi *Ecobonus*, con cui è stata posta maggiore attenzione agli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale.

ALLEGATO 2

5-02205 Squeri: Sulle informazioni relative al prezzo dei carburanti da esporre presso i distributori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Com'è noto, l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 5 del 2023 («Decreto Trasparenza»), ha stabilito l'obbligo, per gli esercenti di attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, di esporre in modo evidente i cartelloni con i prezzi medi giornalieri di riferimento.

La citata disposizione è stata attuata con decreto ministeriale 31 marzo 2023 che, a sua volta, è stato poi oggetto di una pronuncia del Consiglio di Stato, pubblicata lo scorso 23 febbraio 2024.

In particolare, il medesimo Organo ha giudicato irragionevole e sproporzionata la sola prescrizione dell'articolo 7 del suddetto decreto ministeriale, in quanto imponeva, con cadenza giornaliera, l'esposizione del cartello riportante il prezzo medio di riferimento, sancendo un onere eccessivamente gravoso per gli operatori.

A seguito di tale pronuncia, il Ministero sta valutando nuove misure per attuare la normativa primaria, mantenendo l'obiettivo di rendere trasparenti i prezzi senza gravare eccessivamente sugli operatori del settore.

A questo scopo, sono stati avviati incontri consultivi con le associazioni di categoria per individuare soluzioni condivise che

rispettino le disposizioni legislative ma considerino anche le esigenze concrete. Inoltre, si sta lavorando allo sviluppo di soluzioni informatiche per facilitare la pubblicazione e l'aggiornamento dei prezzi.

Nel processo di riedizione dell'articolo 7 del decreto ministeriale del 31 marzo 2023, si terrà in considerazione sia il parere del Consiglio di Stato che il contesto normativo, che include anche l'implementazione di soluzioni informatiche attualmente in fase di sviluppo.

Riguardo a possibili altre tecnologie, come l'introduzione di un *QR-code* specifico, suggerita anche dagli operatori del settore nell'ultimo incontro, tale opzione, al momento non contemplata dalla normativa vigente, potrebbe essere valutata per una successiva modifica normativa, con l'obiettivo di razionalizzare gli obblighi stabiliti dal decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti, ritenuti legittimi anche dal Consiglio di Stato. Peraltro, ricordo che sul tema è stato approvato uno specifico ordine del giorno, il n. 9/771-a/16 in sede di conversione del citato decreto n. 5/2023, che impegnava il Governo a monitorare ed eventualmente valutare l'eventuale introduzione di modalità semplificate e automatizzate.

ALLEGATO 3

5-02207 Peluffo: Iniziative di competenza per assicurare maggiore certezza agli operatori del commercio al dettaglio e uniformità nell'applicazione delle norme di settore.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Il settore del commercio al dettaglio svolge un ruolo cruciale nell'economia nazionale, non solo per la creazione di posti di lavoro, ma anche per il suo impatto sul tessuto sociale e culturale delle comunità locali. Pertanto, abbiamo e stiamo adottando misure concrete per sostenere e rinverdire questo settore.

Con specifico riguardo al citato ambito del commercio sulle aree pubbliche, cosiddetto commercio ambulante, si evidenzia altresì che il menzionato articolo 11, della legge n. 214 del 2023 è stato adottato proprio al fine di restituire competitività all'intero settore, prevedendo il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per le nuove concessioni, attraverso un periodo di stabilizzazione per i titolari delle aziende del comparto. Ciò anche a compensazione dell'incertezza amministrativa che ha caratterizzato gli ultimi anni, considerati i fattori socio-economici in campo e i diversi livelli di Governo coinvolti.

Senza altro, l'esigenza di una celere adozione delle Linee guida è nell'interesse del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al fine di assicurare uniformità a livello

nazionale dei criteri. Su questa base, le Amministrazioni concedenti, ovvero i Comuni, avvieranno le procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni, nello spirito di tendenziale parità dei parametri generali di contendibilità delle risorse pubbliche e, naturalmente, nel rispetto dei citati livelli di Governo coinvolti, le cui istanze troveranno una sintesi in sede di Conferenza Unificata.

In tal senso, sono già in corso le interlocuzioni propedeutiche di confronto con le rappresentanze sia delle Regioni che dei Comuni.

I competenti uffici del Ministero sono impegnati attivamente nel promuovere misure volte a semplificare e uniformare la normativa nazionale, anche attraverso la partecipazione a diversi tavoli interministeriali, al fine di formulare proposte normative e misure amministrative per rimuovere gli ostacoli al corretto funzionamento del mercato e della concorrenza.

A breve si conta di presentare i nuovi moduli standardizzati che saranno sottoposti formalmente all'Intesa in sede di Conferenza Unificata, al fine di garantire maggiore certezza e uniformità per tutti gli operatori del settore.

ALLEGATO 4

5-02208 Pavanelli: Iniziative di competenza a sostegno delle PMI per una produzione efficiente e decarbonizzata alla luce dell'imminente adozione del regolamento UE c.d. Ecodesign.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Con il *Question Time* proposto, relativo al negoziato sul Regolamento *Eco-design* che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, gli Onorevoli interroganti chiedono quali misure di adeguamento il Ministero delle imprese e del *made in Italy* stia valutando, anche in termini di incentivi all'innovazione tecnologica.

Preliminarmente, si vuole osservare che il citato Regolamento prevede che la Commissione adotti atti delegati che stabiliscano specifiche di progettazione ecocompatibile per gruppi di prodotti. La Commissione dovrà, quindi, concedere agli operatori economici un periodo di tempo sufficiente per conformarsi alle specifiche di progettazione ecocompatibile stabilite in tali atti delegati, in particolare tenendo conto delle esigenze delle PMI, comprese le micro-imprese.

Nell'adottare gli atti delegati, inoltre, la Commissione dovrà individuare i gruppi di prodotti ai quali dare priorità e fornire, se del caso, gli orientamenti riguardanti le specificità delle PMI e delle micro-imprese attive nel settore del prodotto o del gruppo di prodotti, al fine di facilitare l'applicazione del Regolamento da parte delle PMI. Nell'elaborare tali orientamenti, la Commissione consulterà le organizzazioni che rappresentano le PMI.

Lo stesso Regolamento prevede che gli Stati membri adottino misure appropriate per aiutare le PMI, in particolare le micro-

imprese, a rispettare le specifiche di progettazione ecocompatibile definite negli atti delegati, consultando al riguardo le organizzazioni che rappresentano le PMI.

Proprio a tal fine, il Ministero ha già costituito un gruppo di lavoro con l'obiettivo di ascoltare i portatori di interesse e formare la posizione italiana nell'ambito del negoziato europeo.

Al gruppo di lavoro *Ecodesign* hanno partecipato, oltre al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, anche Amministrazioni centrali, Università e le più rappresentative associazioni di categoria e dei consumatori. Non si esclude di estendere la partecipazione ad altri portatori di interesse.

Il gruppo di lavoro potrà farsi promotore di tutte le iniziative che garantiranno il pieno adeguamento all'approvando atto normativo, anche in termini di incentivi e di innovazione tecnologica, soprattutto in considerazione del fatto che gli atti delegati in parola avranno efficacia non anteriore a 30 mesi dell'entrata in vigore del Regolamento.

Infine, preme mettere in evidenza l'attuazione, in divenire, dell'investimento PNRR M2C2 7, con cui è stata introdotta una nuova Misura (pari a complessivi 2.500 milioni di euro) articolata in due sub-investimenti, finalizzati, rispettivamente, al supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica e le *Net Zero Technologies* e al sostegno di investimenti privati per lo sviluppo della competitività e resilienza delle filiere produttive.

ALLEGATO 5

5-02206 Cavo: Azioni di competenza a tutela e sostegno del tessuto commerciale del Paese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevole interrogante.

L'atto in discussione fa riferimento alla nona edizione del rapporto sulla demografia d'impresa nelle città italiane, pubblicato dall'Ufficio Studi Confcommercio l'8 febbraio 2024.

Come sottolinea l'Onorevole interrogante, emerge come il commercio in sede fissa abbia perso in 11 anni oltre 111 mila unità (-20,2 per cento), ossia, un'impresa su cinque. La stessa Confcommercio individua la causa nel rallentamento della domanda per consumi da parte delle famiglie, nei nuovi orientamenti e comportamenti di spesa dei consumatori e nell'introduzione di nuove tecnologie che hanno incrementato gli acquisti *online*.

Il problema è reale. Peraltro, la tendenza alla desertificazione commerciale è stata aggravata dalle successive crisi che hanno colpito le imprese italiane; da ultimo, l'aumento dei costi dell'energia e l'aggravarsi del fenomeno inflattivo, conseguenti ai conflitti bellici.

Se, in un primo momento, a queste crisi si è reagito con risposte emergenziali (esempio sgravi fiscali per i maggiori costi energetici), in seguito si è intervenuti a livello sistemico, con misure di carattere strutturale.

Con l'obiettivo del rilancio dei consumi, sono state varate, in seno alla legge di Bilancio 2024, politiche di sostegno al potere di acquisto, quali: il taglio del cuneo contributivo per i lavoratori con redditi più bassi, la riduzione del cuneo contributivo per le donne con almeno due figli a carico, la riduzione dell'IRPEF per i redditi fino a 28 mila euro.

In questa direzione si muove anche il decreto-legge n. 131 del 2023 che introduce interventi a sostegno del potere di acquisto e a tutela del risparmio.

All'individuazione di misure strutturali di sostegno al commercio è dedicato, inoltre, il Tavolo di confronto stabile sull'evoluzione della distribuzione e del commercio (Tavolo Commercio), istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. In occasione dell'ultimo incontro del Tavolo, tenutosi il 18 gennaio scorso, è stato fatto un bilancio del « Trimestre antinflazione » (ottobre-dicembre 2023), valutando gli effetti dell'iniziativa sui prezzi al consumo e sui volumi delle vendite. Nel periodo in cui si è sviluppata l'iniziativa in parola, in Italia si è registrata una riduzione complessiva del tasso di inflazione più significativa rispetto al resto dei Paesi europei ed è risultata positiva anche la dinamica dei consumi.

Il Tavolo Commercio è anche occasione per raccogliere le richieste del settore. È proprio in risposta a tali richieste che, con legge di Bilancio 2024, è stata ulteriormente differita la decorrenza dell'efficacia della « *Plastic tax* » e della « *Sugar Tax* », la cui introduzione avrebbe indotto le aziende della filiera a intervenire sui prezzi, facendoli incrementare a discapito degli utenti finali.

In parallelo, il Governo ha varato iniziative per favorire l'innovazione e la transizione digitale, che possono aiutare le imprese del settore a dotarsi di strumenti per affrontare le sfide evidenziate dal rapporto di Confcommercio. In questo senso vanno lette le misure del nuovo Piano Transizione 5.0 e la selezione dei Poli per rinnovazione, tra i quali è stato selezionato *EDI Digital Hub*, polo di innovazione digitale di Confcommercio che potrà favorire la digitalizzazione delle attività commerciali.

Infine, si ricorda che la recente legge *Made in Italy* (legge n. 206 del 2023) introduce misure per la valorizzazione e lo

sviluppo delle imprese italiane, ivi comprese quelle in parola.

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si impegna, dunque, a portare avanti

i lavori del Tavolo e porre in essere, anche grazie al confronto con gli attori del settore, le misure necessarie a tutelare e sostenere il tessuto commerciale nazionale.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero. C. 960 Toni Ricciardi (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	91

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532-bis Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	88
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla mobilità delle competenze e dei talenti (COM(2023)715 final)	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'Unione europea (COM(2023)716 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	89
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato</i>)	92
Sull'ordine dei lavori	89

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153-202-844-1104-1128-1395-A	90
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
---	----

AVVERTENZA.	90
------------------	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero.

C. 960 Toni Ricciardi.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Dario GIAGONI (LEGA), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla III Commissione (Affari esteri) il parere di competenza sulla proposta di legge C. 960 Toni Ricciardi, recante destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero, come risultante dagli emendamenti approvati.

Rileva preliminarmente che il provvedimento, composto da un unico articolo, è finalizzato a reperire specifiche risorse per

il rafforzamento dei servizi consolari, in modo che questi riescano a evadere più efficientemente e rapidamente le richieste, come l'emissione di passaporti all'estero. Come precisato anche nella relazione illustrativa allegata alla proposta di legge in esame «una porzione significativa di domanda di passaporti presso la rete diplomatico-consolare rimane costantemente inevasa. Il cittadino che non riesce ad avere il documento in tempi ragionevoli ripiega su altre soluzioni (ad esempio, secondo passaporto se in possesso di doppia cittadinanza, richiesta del passaporto in Italia, rinuncia al viaggio, allo spostamento in aereo – taluni controlli alle frontiere terrestri sono meno stringenti – ed altro). La domanda inevasa genera una forte percezione di abbandono e causa un grave disservizio. Inoltre, senza un passaporto valido è impossibile ottenere lo SPID all'estero ».

Nello specifico, la proposta di legge, all'articolo 1, è volta ad assegnare ai consolati una percentuale delle entrate (diritti e tasse consolari) derivanti dalla loro attività di rilascio dei passaporti allo scopo di rafforzare i servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti, in modo soprattutto da ridurre il divario tra richieste e domande inevase. Tale percentuale è pari al 30 per cento a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge. Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel sito *internet* del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è pubblicata una relazione contenente i dati aggregati relativi all'utilizzo dei richiamati proventi.

Si dispone poi che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cioè il Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Formula infine una proposta di parere favorevole, raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di lavoro.

C. 1532-bis Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 marzo 2024.

Walter RIZZETTO, *presidente*, osserva che la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1532-bis Governo, recante disposizioni in materia di lavoro.

Comunica che sono stati presentati diversi ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità rese nella seduta del 20 marzo scorso.

Fa quindi presente che, a seguito di una ulteriore valutazione degli emendamenti, anche alla luce delle motivazioni addotte nei ricorsi presentati, la presidenza ritiene di riammettere le seguenti proposte emendative:

Rizzetto 8.09, in quanto volto a precisare che gli enti di formazione e gli altri soggetti titolari di partita IVA che erogano attività formativa assoggettano le loro prestazioni a IVA con applicazione di correlativa detraibilità, ai sensi del DPR n. 633 del 1972;

Loperfido 9.02, che sostituisce la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, prevista in caso di inottemperanza delle norme poste per evitare la diffusione

del COVID-19, con la sanzione pecuniaria del pagamento di 200 euro, in quanto, evitando la chiusura temporanea dell'esercizio commerciale anche a distanza di anni dalla commessa violazione, è volto a tutelare anche i lavoratori coinvolti;

Braga 16.01, che interviene in materia di criterio del minor prezzo per l'aggiudicazione di appalti pubblici, prevedendo, tra l'altro, che per determinati affidamenti e salvo determinate eccezioni, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto la proposta emendativa intende intervenire sui criteri di aggiudicazione anche per favorire condizioni di maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro;

Ambrosi 23.018, che è volto ad introdurre, in via sperimentale, agevolazioni volte a favorire l'impiego di lavoratori disabili da parte di imprese a vocazione sociale, limitando le predette agevolazioni ad un determinato arco temporale.

Avverte, infine, che sono confermate le pronunce di inammissibilità sulle restanti proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla mobilità delle competenze e dei talenti (COM(2023)715 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'Unione europea (COM(2023)716 final).

(Seguito dell'esame congiunto ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e

conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 febbraio 2024.

Walter RIZZETTO, *presidente*, osserva che la Commissione prosegue l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, degli atti europei in titolo.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, l'esame può concludersi con l'approvazione di un documento finale, in cui la Commissione esprime il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione a tali atti.

In sostituzione della relatrice, onorevole Schifone, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra la proposta di documento finale (*vedi allegato 2*), raccomandandone l'approvazione.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di documento finale, facendo presente che si sarebbe potuto affrontare con maggiore forza le questioni in discussione, in particolare riservando maggiore spazio al tema delle retribuzioni e dei diritti dei lavoratori, peraltro nell'ambito di un confronto con le parti sociali che, al contrario, a suo avviso, non vi è stato.

La Commissione approva la proposta di documento finale del relatore.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che il documento approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

Sull'ordine dei lavori.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, intende stigmatizzare il fatto che, come già avvenuto altre volte in passato, non è stato possibile lo svolgimento delle interrogazioni a risposta im-

mediata in Commissione, a causa dell'indisponibilità del Governo ad essere presente in seduta nell'odierna giornata. Ritiene che ciò rischi di alterare una importante funzione di controllo parlamentare, soprattutto ai danni dell'opposizione, il cui spazio risulta già piuttosto compresso dalla maggioranza nell'ambito di altre sedi. Nel far presente che una delle interrogazioni a risposta immediata, presentate dal suo gruppo, avrebbero consentito già oggi di affrontare la discussione della grave crisi produttiva ed occupazionale della Gkn, multinazionale del settore della componentistica automobilistica e aerospaziale, auspica non si ripetano più simili rinvii, che rischiano di umiliare il ruolo del Parlamento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nel comprendere il disagio manifestato dal deputato Scotto, assicura di aver fatto il possibile per garantire lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Commissione nell'odierna giornata, non avendo potuto far altro che prendere atto dell'indisponibilità del Governo. Assicura, in ogni caso, che tale spazio sarà recuperato in occasione dello svolgimento dei prossimi *question time*, garantendo a tutti i gruppi di maggioranza e di opposizione la possibilità di discutere ampiamente i propri atti di sindacato ispettivo.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), dato atto al presidente di aver fatto tutto il possibile per assicurare lo svolgimento del *question time* nella giornata odierna, lo ringrazia per aver manifestato disponibilità a riservare ai gruppi più spazio nell'ambito di tale sede.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 27 marzo 2024.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

C. 153-202-844-1104-1128-1395-A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso.

C. 408 Ascari, C. 510 Ubaldo Pagano, C. 786 Morgante, C. 1645 Gribaudo, C. 1683 Tenerini e C. 1747 Carfagna.

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

C. 153-202-844-1104-1128-1395-A.

ALLEGATO 1

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero. C. 960 Toni Ricciardi.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,
esaminata, per quanto di competenza,
la proposta di legge C. 960 Toni Ricciardi,
recante destinazione agli uffici diplomatici
e consolari di quota dei proventi derivanti
dal rilascio dei passaporti all'estero, come
risultante dagli emendamenti approvati;

preso atto che l'unico articolo del testo
in esame è volto ad assegnare ai consolati
una percentuale delle entrate (diritti
e tasse consolari) derivanti dalla loro atti-

vità di rilascio dei passaporti allo scopo di
rafforzare e migliorare i servizi consolari
per i cittadini italiani residenti o presenti
all'estero, con priorità per i servizi mag-
giormente richiesti, in modo soprattutto da
ridurre il divario tra richieste e domande
inevase,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla mobilità delle competenze e dei talenti (COM(2023)715 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'Unione europea (COM(2023)716 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La Commissione XI (Lavoro pubblico e privato),

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la comunicazione sulla mobilità dei talenti e delle competenze (COM(2023)715) e la proposta di regolamento che istituisce un bacino di talenti dell'Unione europea (COM(2023)716);

tenuto conto delle ulteriori iniziative che completano il quadro di interventi in materia: la raccomandazione della Commissione C(2023)7700 sul riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi e la proposta di raccomandazione del Consiglio COM(2023)719 « Europa in movimento », relativa ad un quadro della mobilità ai fini dell'apprendimento;

tenuto conto, altresì, degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame dei documenti;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla proposta di regolamento in esame;

premesso che:

le finalità generali e gli obiettivi perseguiti dalle iniziative in esame appaiono condivisibili, in quanto mirano ad affrontare la carenza di manodopera e competenze nel mercato del lavoro dell'Unione europea attirando competenze e talenti pro-

venienti da Paesi terzi, nonché a promuovere la mobilità all'interno dell'Unione europea;

tali iniziative sono volte a sostenere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei cittadini di Paesi terzi residenti all'estero, affrontano gli ostacoli alle assunzioni internazionali, e a contribuire affinché i cittadini di Paesi terzi possano sfruttare appieno le loro competenze e qualifiche nell'Unione europea;

la Commissione, nel perseguire le finalità generali e gli obiettivi precedentemente richiamati, mira altresì ad incentivare i potenziali migranti economici ad arrivare nell'Unione europea attraverso canali legali, il che, come osservato anche nella relazione del Governo, può concretamente concorrere a contrastare e a ridurre la migrazione irregolare;

rilevato che le iniziative in esame:

si collocano nel solco del pacchetto « Competenze e talenti », presentato nell'aprile 2022, e dell'Anno europeo delle competenze (9 maggio 2023 – 8 maggio 2024), tramite i quali la Commissione europea propone di imprimere un nuovo slancio all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita delle persone, promuovendo maggiori investimenti, garantendo che le competenze siano adeguate alle esigenze del mercato del lavoro, abbinando le aspirazioni e le competenze alle opportunità offerte dal mercato del lavoro, nonché attraendo per-

sone provenienti da Paesi terzi ed in possesso delle competenze necessarie all'Unione europea;

si affiancano a numerose azioni ed iniziative volte invece a massimizzare il potenziale della forza lavoro interna dell'Unione europea, che si ritiene debbano essere ulteriormente promosse e incentivate dall'Unione europea e dai singoli Stati membri. Da ultimo, il 20 marzo 2024 la Commissione europea ha pubblicato un piano d'azione sulle carenze di competenze e di manodopera, nonché un pacchetto di iniziative per migliorare la qualità dei tirocini nell'Unione europea, che comprende una proposta di direttiva relativa al miglioramento e all'applicazione delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro stabili spacciati per tirocini e una proposta di revisione della raccomandazione del Consiglio del 2014 su un quadro di qualità per i tirocini;

tenuto conto dei seguenti dati di contesto forniti dalla Commissione europea a supporto della necessità di agire prontamente ed efficacemente a livello di UE:

il mercato del lavoro europeo sta subendo profonde trasformazioni in ragione delle transizioni verde e digitale e del cambiamento demografico: in particolare, la transizione verde dovrebbe creare da 1 a 2,5 milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2030, mentre la transizione digitale dovrebbe aumentare notevolmente la domanda di competenze di alto livello in materia di tecnologie dell'Informazione e della comunicazione (TIC) ed anche la domanda di competenze digitali di base; contestualmente la popolazione in età lavorativa nell'Unione europea dovrebbe diminuire da 265 milioni nel 2022 a 258 milioni nel 2030;

con le tendenze attuali e le prospettive di un insufficiente ricambio generazionale nel mercato del lavoro europeo, l'Unione europea potrebbe non riuscire a coprire il proprio fabbisogno di competenze (che interesserà soprattutto persone con elevato livello di istruzione) rischiando, in tal modo, di compromettere le transizioni

verde e digitale, di ridurre la propria competitività e di indebolire i servizi pubblici in settori che già subiscono una carenza di lavoratori (come, ad esempio, l'assistenza sanitaria e l'assistenza a lungo termine);

l'incontro tra domanda e offerta di lavoro a livello internazionale risulta eccessivamente complesso e costoso, sia per i cittadini di Paesi terzi (che devono spesso sostenere costi amministrativi e di traduzione) che per i datori di lavoro dell'Unione europea (in particolare le PMI che dispongono di risorse limitate), i quali non di rado non dispongono di adeguati strumenti per comprendere e verificare accuratamente le competenze e le qualifiche acquisite dai lavoratori nei Paesi terzi;

un simile contesto, nel quale le competenze tecniche e professionali spesso non vengono né certificate né considerate, alimenta il cd. « spreco di cervelli », in quanto spesso i cittadini di Paesi terzi, in particolare le donne, svolgono lavori al di sotto del loro livello di qualifica effettiva;

considerato che:

la comunicazione in esame presenta una serie di azioni che si rafforzano reciprocamente al fine di rendere l'Unione europea più attraente per i talenti e di incrementare la mobilità all'interno dell'Unione europea;

la proposta di regolamento in esame prevede l'istituzione di una « piattaforma informatica del bacino di talenti dell'Unione europea », alla quale gli Stati membri potranno aderire su base volontaria, che sarà finalizzata ad agevolare l'assunzione di persone di Paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione europea (comprese persone bisognose di protezione internazionale che si trovano in Paesi terzi), per ricoprire posti di lavoro in determinati settori dell'Unione europea che soffrono di gravi carenze di personale;

nell'allegato della predetta proposta la Commissione individua un elenco di 42 professioni carenti a livello UE, che potrà aggiornare mediante atti delegati per adeguarlo all'evoluzione del mercato del la-

voro, tenendo conto delle professioni caratterizzate da carenza di personale comuni a un numero significativo di Stati membri partecipanti e di quelle che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale dell'Unione europea;

gli Stati partecipanti potranno decidere di aggiungere o eliminare dall'elenco professioni caratterizzate da carenza di personale al fine di soddisfare esigenze specifiche del rispettivo mercato del lavoro;

la piattaforma riunirà i profili delle persone di Paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e i posti di lavoro vacanti dei datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti, favorendone l'abbinamento;

il sistema di *governance* del bacino di talenti dell'Unione europea sarà composto da un segretariato, un gruppo direttivo del bacino di talenti e dai punti di contatto nazionali degli Stati membri;

la piattaforma offrirà anche uno strumento per l'attuazione dei Partenariati per i Talenti, agevolando le assunzioni in tale contesto; in particolare, le persone in cerca di lavoro provenienti da Paesi terzi che hanno partecipato a un partenariato riceveranno un « *pass* » che attesta le competenze sviluppate o convalidate nel contesto del partenariato e che sarà visibile ai datori di lavoro;

la proposta di regolamento, inoltre, individua nei servizi pubblici all'impiego attori strategici per l'attuazione del bacino dei talenti UE;

il fulcro delle iniziative in esame è dunque la semplificazione delle procedure di assunzione internazionale (la cui attuale complessità svolge oggi un effetto dissuasivo), a cominciare dalle procedure di riconoscimento delle credenziali educative e delle qualifiche professionali;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) le iniziative e gli strumenti dell'Unione europea finalizzati a far fronte alle esigenze occupazionali e alle carenze di manodopera e di competenze presenti nel mercato del lavoro europeo siano, in primo luogo, accompagnate da adeguate e significative risorse finanziarie dell'Unione europea, sia che essi attingano a talenti provenienti dall'estero sia che essi prevedano il potenziamento e la riqualificazione della forza lavoro interna;

b) al fine di promuovere con maggiore efficacia le pari opportunità e contrastare le discriminazioni, nella proposta di regolamento in esame siano inserite specifiche disposizioni volte a favorire la partecipazione di donne e giovani di Paesi terzi alla piattaforma del bacino dei talenti dell'Unione europea;

c) per garantire un più efficiente funzionamento della piattaforma sia previsto l'utilizzo, per quanto possibile, delle infrastrutture informatiche già sviluppate dalla Commissione europea, come ad esempio la già esistente piattaforma del sistema EURES, e si assicuri, come richiesto anche nella relazione del Governo, l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e la piattaforma stessa;

d) le attività di monitoraggio delle prestazioni della piattaforma siano demandate non solo al segretariato del bacino dei talenti, facente capo alla Commissione europea, coinvolgendo attivamente i rappresentanti degli Stati membri partecipanti e prevedendo un maggiore coinvolgimento anche dei rappresentanti delle organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello dell'Unione; più in generale, sia rafforzato il ruolo delle parti sociali nella *governance* del « bacino di talenti »;

e) allo scopo di migliorare i partenariati e rafforzare la fiducia fra gli Stati membri e i Paesi terzi, nonché per rispondere più adeguatamente alle esigenze occupazionali e alle carenze nel mercato del lavoro europeo, si rafforzi ulteriormente il

coinvolgimento nella piattaforma dei servizi pubblici per l'impiego;

f) anche seguendo le indicazioni fornite dalla Commissione europea con la raccomandazione C(2023)7700 sul riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi, del 15 novembre 2023, siano introdotte misure che prevedono un maggiore impegno degli Stati membri nella riduzione della complessità e onerosità dei processi di riconoscimento delle competenze e delle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi, affinché essi non producano effetti dissuasivi tali da ridurre l'attrattiva dei Paesi europei per i talenti esteri in favore di altre destinazioni extraeuropee;

g) si adottino, in particolare, misure e procedure finalizzate a riconoscere più facilmente e più velocemente il valore delle credenziali educative, delle competenze, delle conoscenze linguistiche e delle qualifiche professionali conseguite nei Paesi terzi, nonché a facilitare l'accesso a queste informa-

zioni da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro;

h) oltre che attrarre talenti dall'estero, si adottino anche misure per promuovere la formazione e il riconoscimento delle qualifiche professionali di partenza dei cittadini di Paesi terzi che sono già presenti sul territorio dell'Unione europea;

i) anche attraverso l'utilizzo dei fondi della politica di coesione, si adottino misure specifiche di sostegno per le regioni europee più svantaggiate e in ritardo di sviluppo, che possono soffrire più di altri gli effetti negativi dell'assenza di talenti e competenze nel mercato del lavoro; la piattaforma del bacino dei talenti dell'Unione europea dovrebbe a tal riguardo essere raccordata più strettamente con il meccanismo di incentivazione dei talenti proposto dalla Commissione con la comunicazione « Utilizzo dei talenti nelle regioni d'Europa » del gennaio 2023, che affronta la sfida della « trappola per lo sviluppo dei talenti » all'interno dei contesti regionali.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia.

Audizione del Ministro della salute, professor Orazio Schillaci (*Seguito dello svolgimento e conclusione*) 96

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 97

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 99

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Quartini, Sportiello, Ricciardi Marianna, Di Lauro*) 100

RISOLUZIONI:

7-00128 Ciancitto, sull'elaborazione di un Piano nazionale per le malattie cardio-cerebrovascolari (*Discussione e rinvio*) 98

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 98

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. Interviene il Ministro della salute Orazio Schillaci.

La seduta comincia alle 9.05.

Indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia.

Audizione del Ministro della salute, professor Orazio Schillaci.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati, dopo aver ringraziato il Ministro per la disponibilità mostrata verso la Commissione, introduce l'audizione, ricordando che nella precedente seduta non era stato possibile concludere gli interventi e che risulta pertanto iscritto a parlare il collega Quartini.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Andrea QUARTINI (M5S).

Il Ministro Orazio SCHILLACI risponde ai quesiti formulati e fornisce ulteriori precisazioni.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

C. 1752 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 marzo 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, non essendoci richieste di intervento, invita la relatrice, deputata Lancellotta, a illustrare la sua proposta di parere.

Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), *relatrice*, sulla base di alcune considerazioni già formulate nella seduta precedente, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i deputati appartenenti al gruppo Movimento 5 Stelle hanno presentato una proposta alternativa di parere, che sarà posta in votazione solo nel caso in cui non fosse approvata la proposta di parere formulata dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

Andrea QUARTINI (M5S), nell'illustrare la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, osserva che un utilizzo

corretto ed efficace delle ingenti risorse provenienti dal PNRR dovrebbe stare a cuore a tutti i componenti della Commissione, sottolineando che il provvedimento in esame, anziché valorizzarle, riduce di fatto la capacità di spesa in ambito sanitario.

Richiama in proposito le considerazioni fortemente critiche provenienti dalle regioni in relazione al fatto che gli interventi del programma « Verso un ospedale sicuro sostenibile » saranno posti a carico di risorse nazionali già stanziata e non di quelle del PNRR, con conseguente impatto su bilanci delle singole regioni nell'ordine di centinaia di milioni di euro, ponendo quindi gli enti territoriali in una situazione di estrema difficoltà. Reputa inaccettabile un modo di procedere che comporta il trasferimento verso altri settori di risorse destinate alla tutela della salute.

Evidenzia, poi, che con il decreto-legge in esame si affidano ad Agenas compiti rilevanti nell'ambito della sanità digitale senza tuttavia dotarla di risorse aggiuntive e compromettendo, pertanto, l'efficacia degli interventi. Nel dichiarare di aver condiviso in buona parte l'intervento svolto dal Ministro Schillaci nel corso dell'audizione svoltasi nella seduta antimeridiana della Commissione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione delle strutture di pronto soccorso, osserva che quando si passa dalle parole ai fatti le concordanze di vedute purtroppo vengono meno.

Reputa, inoltre, imbarazzante l'istituzione di un'ulteriore funzione dirigenziale nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del Ministro della salute con compiti di consulenza, quando il personale del ministero sarebbe ampiamente in grado di assicurare le funzioni per le quali è invece prevista una spesa aggiuntiva.

In conclusione, rifacendosi al contenuto dell'articolo 43 del decreto, relativo alla Piattaforma nazionale *digital green certificate*, sottolinea l'opportunità di procedere alla digitalizzazione anche al fine della prevenzione delle malattie. Al riguardo, evidenzia in maniera critica le dichiarazioni rilasciate dal Ministro Schillaci dopo la pubblicazione del provvedimento in esame,

circa il fatto che il Governo non avrebbe alcuna intenzione di aderire al cosiddetto « *green pass* globale » dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonostante tale strumento potrebbe rivelarsi utile per contenere nuove emergenze sanitarie.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE) rileva l'incompletezza del provvedimento in esame per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione, incluso il progetto relativo all'ecosistema innovativo della salute, nonché il sostanziale definanziamento di alcuni settori.

Lamenta, inoltre, l'assenza di una valutazione dell'impatto sociale delle misure che si vogliono introdurre e una mancata presa in carico rispetto ai provvedimenti che sarebbero necessari per assicurare le assunzioni previste nell'ambito del PNRR.

Sulla base di tale considerazioni, dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che risulta pertanto preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle.

La seduta termina alle 14.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00128 Ciancitto, sull'elaborazione di un Piano nazionale per le malattie cardio-cerebrovascolari.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta

per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Dà, quindi, la parola al deputato Ciancitto per l'illustrazione della risoluzione di cui è primo firmatario.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI) ricorda la fortissima incidenza delle malattie cardiovascolari e cerebrovascolari in termini di decessi registrati, di spesa ospedaliera, farmaceutica e di quella connessa alla conseguente cronicità, sottolineando che il relativo impatto finanziario è in costante aumento. Pertanto, la risoluzione in esame, al cui testo fa rinvio per maggiori dettagli sul contenuto, propone l'elaborazione di un Piano nazionale per le malattie oggetto dell'atto di indirizzo in esame, rispetto al quale vengono indicate una serie di finalità.

Andrea QUARTINI (M5S) dichiara che anche il proprio gruppo è intenzionato a presentare un atto di indirizzo relativo all'impatto delle malattie cardiovascolari.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) ringrazia il collega Ciancitto per aver sollecitato l'attenzione della Commissione su un tema sicuramente rilevante, preannunciando la presentazione di una risoluzione in materia anche da parte del proprio gruppo, con l'obiettivo di arricchire il dibattito. Auspicando che sia possibile in tal modo giungere all'approvazione di un testo unitario, ricorda che sul tema in discussione c'è sempre stata attenzione da parte del Partito Democratico, come attesta la presentazione di specifiche proposte di legge e lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

ALLEGATO 1

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (C. 1752 Governo);

rilevato, in particolare, che l'articolo 42, in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale, ridefinisce e valorizza il ruolo svolto dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), anche in relazione al perseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR;

rilevato, altresì, che l'articolo 44 reca alcune modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali, con riferimento alla disciplina del trattamento, anche mediante interconnessione, dei dati personali relativi alla salute pseudonimizzati, anche al fine di realizzare modelli di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine in ambito sanitario;

considerato, inoltre, che l'articolo 29, ai commi da 15 a 18, prevede un esonero di durata biennale in caso di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori domestici con mansioni di assistente a soggetti anziani che abbiano determinati requisiti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI QUARTINI, SPORTIELLO, RICCIARDI MARIANNA, DI LAURO**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, in sede consultiva, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, « Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) » (A.C. 1752);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame detta disposizioni per la realizzazione degli investimenti non più finanziati con le risorse del PNRR e in materia di revisione del PNC (Piano per gli investimenti complementari al PNRR); in particolare, le predette disposizioni conseguono agli effetti finanziari netti derivanti dalla revisione del PNRR adottata con la Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

per effetto delle predette modifiche apportate al PNRR, la dotazione complessiva del Piano è passata da 191,5 miliardi di euro a 194,41 miliardi di euro (di cui 122,6 miliardi di prestiti e 71,8 miliardi di euro di sovvenzioni a fondo perduto);

le modifiche apportate al PNRR non si sono, tuttavia, limitate a programmare le risorse aggiuntive assegnate all'Italia, ma hanno inciso in maniera più ampia sui contenuti del Piano, ridefinendone il quadro finanziario interno, con conseguente necessità di rimodulazione e integrazione delle risorse a suo tempo attivate a livello nazionale per assicurare l'attuazione del PNRR;

atteso che, con riferimento alle competenze della Commissione XII:

gli investimenti destinati al programma « Verso un ospedale sicuro e so-

stenibile », già finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR, sono posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, integrando i progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti (si tratta quindi di risorse nazionali già previste a legislazione vigente per l'edilizia sanitaria);

in sostanza per effetto delle modifiche fatte al PNRR le risorse destinate al programma « Verso un ospedale sicuro e sostenibile » saranno poste a carico di risorse nazionali già previste a legislazione vigente per l'edilizia sanitaria il cui impiego, si ricorda, è trentennale; tale previsione non si applica alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Campania;

l'articolo 8, comma 15, del provvedimento all'esame dispone che, a decorrere dal 1° giugno 2024, la dotazione organica del Ministero della salute è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro con compiti di consulenza e ricerca nell'ambito di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa in materia sanitaria nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio; il costo di tale incremento sarà pari a euro 171.734 per l'anno 2024 e a euro 294.400 annui a decorrere dal 2025;

l'articolo 42 del provvedimento all'esame, in tema di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale, dispone che, al fine di consentire il moni-

toraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina necessario per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub intervento di investimento M6C1 « Servizi di telemedicina », tra cui il *target* comunitario M6C1-9, nonché per garantire la tempestiva attuazione del sub intervento M6C1 « COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale », l'Agenas possa avviare le attività relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili anche pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili; l'Agenas dovrà svolgere i predetti nuovi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 43 del provvedimento all'esame sull'interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali dispone che per far fronte a eventuali emergenze sanitarie, nonché per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Piattaforma nazionale *digital green certificate* (Piattaforma nazionale – DGC) emette, rilascia e verifica le certificazioni e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali;

al fine di assicurare la predetta evoluzione della Piattaforma nazionale – DGC per il collegamento della stessa alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nonché assicurare la conduzione e manutenzione ordinaria della stessa, il provvedimento all'esame autorizza la spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa;

in sostanza la disposizione di cui all'articolo 43 consente, secondo una logica condivisibile, l'evoluzione e il riutilizzo della Piattaforma *green pass* nata per l'emergenza sanitaria da Covid per altre future emergenze; tuttavia, con una dichiarazione del 5 marzo 2024, il Ministro della salute Schillaci ha preso le distanze da tale arti-

colo affermando: « A seguito dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto-legge del 26 febbraio, ritengo utile precisare che il Governo non ha alcuna intenzione di aderire al cosiddetto “green pass globale” dell'OMS. In sede di conversione del decreto-legge, verrà presentato un emendamento per riformulare il testo e ricondurre la norma agli obiettivi PNRR in tema di salute, a partire dalla piena operatività del fascicolo sanitario elettronico »;

considerato che:

con il provvedimento all'esame vengono rimodulate risorse per gli investimenti in sanità per oltre 1,8 miliardi di euro, di cui 1,2 che la norma pone a carico dei fondi articolo 20 già destinati alle regioni;

a riguardo le regioni hanno fortemente protestato rilevando come non risulti, alle regioni medesime, un'effettiva disponibilità delle risorse *ex* articolo 20 per l'edilizia sanitaria: i fondi articolo 20 che le regioni considerano già assegnati vengono ridestinati, da una norma nazionale, superando la programmazione regionale già avvenuta (es. delibere di consiglio regionale);

la sottrazione di risorse del PNC, per 1,2 miliardi, poste dal decreto a carico dell'articolo 20, viene effettuata senza alcun chiarimento analitico da parte del Governo volto a declinare quali e quanti siano gli interventi, per ciascuna regione; inoltre l'esclusione dell'applicazione della norma per le province autonome di Trento e Bolzano e per la regione Campania parrebbe beneficiare, per ragioni ignote, i territori esclusi;

a riguardo le regioni hanno rappresentato come la riprogrammazione, a livello nazionale, su fondi già ripartiti alle regioni, non tenga conto del diritto, esercitato dalle regioni, alla propria programmazione, già in atto; i tecnici regionali osservano infatti come questa sovrapposizione alla programmazione regionale possa presentare problemi di costituzionalità, nel rapporto Stato-regioni, nel rispetto delle specifiche competenze;

la regione Sicilia ad esempio osserva come la quantificazione della dispo-

nibilità articolo 20 da parte del Governo non sia coerente al quadro informativo di cui dispone la regione, in quanto un AdP in procinto di sottoscrizione (per 1 miliardo di euro, 4 Ospedali) parrebbe essere considerato fra le risorse ancora « disponibili »; la regione Piemonte dovrebbe rinunciare alla costruzione di un Ospedale (meno 96 milioni di euro). In proporzione il medesimo impatto si ha, per quota di accesso, per tutte le regioni (è ipotizzabile che in Emilia-Romagna e Veneto ciascuna regione perda circa 100 milioni, che la Lombardia ne perda 220 e altro); la regione Puglia evidenzia difficoltà di carattere tecnico amministrativo nella riprogrammazione articolo 20, con impatto economico rilevante sulle disponibilità (non più esistenti) invece considerate sussistenti nel decreto n. 19 del 2024;

le regioni hanno pertanto posto il tema dell'impossibilità di dare luogo, come invece programmato, agli interventi di messa in sicurezza degli Ospedali, con pesanti ricadute sui territori;

considerato altresì che:

sulla necessità di un nuovo dirigente di livello generale si esprimono forti perplessità tenuto conto che il Ministero della salute risulta avere, tra tutti i dicasteri, il più elevato rapporto tra dirigenti e dipendenti impiegati;

l'invarianza finanziaria e la notoria precarietà del personale Agenas in realtà non consentono di ampliare agevolmente le attività e funzioni della medesima Agenzia;

appaiono pretestuose e non guidate da alcun fondamento scientifico adeguato le affermazioni del Ministro della salute a seguito dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del provvedimento all'esame, volte a precisare che il Governo non ha alcuna intenzione di aderire al cosiddetto « green pass globale » dell'OMS anche laddove tale strumento possa rivelarsi nuovamente utile per contenere nuove emergenze sanitarie;

tutto ciò premesso e considerato,
esprime

PARERE CONTRARIO.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 1548 Bruzzone, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	103
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI, indi della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. — Interviene il sottosegretario all'agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

C. 1548 Bruzzone, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 febbraio 2024.

Mirco CARLONI, *presidente*, con riferimento alle proposte emendative presentate (*vedi allegato*), ravvisa che in relazione a nessuna di esse sono da ravvisare profili di

inammissibilità ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, fa presente che il suo gruppo parlamentare ha presentato circa mille emendamenti, con lo scopo di contrastare la proposta di legge a prima firma Bruzzone, che reputa anacronistica. Ricorda, in proposito, che dopo l'approvazione della legge n. 157 del 1992 vi è stata un'inversione di tendenza che ha visto la forte diminuzione delle richieste di licenze di caccia.

Sottolinea, inoltre, che la Commissione europea ha già avviato una serie di procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese relativamente alle modifiche alla legge n. 157 del 1992, apportate, da una parte, dall'ultima legge di bilancio, che ha consentito gli abbattimenti e le catture anche in aree protette e in giornate di silenzio venatorio, e, dall'altra, dal decreto-legge «Asset» che ha permesso l'utilizzo del piombo nelle zone umide. Ricorda che, in merito a queste procedure, il Governo entro il prossimo 7 aprile dovrebbe trasmettere alla Commissione europea informa-

zioni su come intende porre rimedio a queste violazioni. A suo avviso, invece, il Governo, portando avanti l'esame della proposta di legge a prima firma Bruzzone, che allarga le maglie dell'attività venatoria, stia andando in una direzione completamente opposta rispetto a quella indicata dalla Commissione europea. Concludendo, ricorda anche che nel 2022 l'articolo 9 della Costituzione è stato modificato nel senso di tutelare con sempre più forza l'ambiente e gli ecosistemi, anche a tutela delle future generazioni.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire sul complesso delle proposte emendative, invita, quindi, il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Francesco BRUZZONE (LEGA), *relatore*, propone di accantonare gli articoli premissivi Davide Bergamini 01.01, Caramiello 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07, 01.08 e 01.09, Forattini 01.010, Caramiello 01.013, 01.012, 01.011, 01.014, 01.017, 01.016, 01.015, 01.018, 01.019, 01.020, 01.021, 01.022, 01.023, 01.024, 01.025, 01.026, 01.027, 01.028, 01.029, 01.030, 01.031, 01.032 e 01.033.

Esprime parere contrario sull'emendamento Zanella 1.2 e sugli identici emendamenti Caramiello 1.3, Vaccari 1.4, Zanella 1.5 e Brambilla 1.6.

Propone di accantonare gli emendamenti Caramiello 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.19.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Caramiello 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32 e 1.33.

Propone di accantonare gli emendamenti Caramiello 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.41, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51 e 1.52, Brambilla 1.54, Zanella 1.53, Caramiello 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.75, 1.76, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.102, 1.101,

1.100, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.124, 1.125, 1.126, 1.127, 1.128, 1.129, 1.130, 1.131, 1.132, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.139, 1.140, 1.141, 1.142, 1.143, 1.144, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, 1.160 e 1.161, Bonelli 1.162 e Zanella 1.163.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Caramiello 1.164, 1.165, 1.166, 1.167, 1.168, 1.169, 1.170, 1.171, 1.172, 1.173, 1.174, 1.176, 1.177, 1.178, 1.179, 1.180, 1.181, 1.182, 1.183, 1.184, 1.185, 1.186, 1.187, 1.188, 1.190, 1.191, 1.193, 1.194, 1.195, 1.196, 1.197, 1.198, 1.199, 1.200, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.210, 1.211, 1.212, 1.213, 1.214, 1.215, 1.216, 1.218, 1.219, 1.220, 1.221, 1.222, 1.223, 1.224, 1.225, 1.226, 1.227, 1.228, 1.229, 1.230, 1.231, 1.232, 1.234, 1.235, 1.236, 1.237, 1.238, 1.239, 1.240, 1.241, 1.243, 1.244, 1.245, 1.246, 1.247, 1.248, 1.249, 1.250, 1.251, 1.252, 1.253, 1.254, 1.255, 1.256, 1.257, 1.258, 1.259, 1.260, 1.261, 1.262, 1.263, 1.264, 1.265, 1.266, 1.267, 1.268, 1.269, 1.271, 1.273, 1.274, 1.275, 1.276, 1.277, 1.278, 1.279, 1.280, 1.281, 1.282, 1.283, 1.285, 1.286, 1.288, 1.289, 1.290, 1.291, 1.293, 1.295, 1.296, 1.297, 1.298, 1.300, 1.301, 1.302, 1.303, 1.304, 1.305, 1.306, 1.307, 1.308, 1.309, 1.310, 1.311, 1.312, 1.313, 1.314, 1.315, 1.316, 1.317, 1.318, 1.319, 1.320, 1.321, 1.322, 1.323, 1.324, 1.325, 1.326, 1.327, 1.328, 1.329, 1.330, 1.331, 1.332, 1.333, 1.334, 1.335, 1.336, 1.337, 1.338, 1.339, 1.340, 1.341, 1.342, 1.343, 1.344, 1.345, 1.346, 1.347, 1.348, 1.349, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353, 1.354, 1.355, 1.356, 1.357, 1.358, 1.359, 1.360, 1.361, 1.362, 1.363, 1.363, 1.365, 1.366, 1.367, 1.368, 1.369, 1.370, 1.371, 1.372, 1.373, 1.374, 1.375, 1.376, 1.378, 1.379, 1.380, 1.381, 1.382, 1.383, 1.384, 1.385, 1.386, 1.387, 1.388, 1.389, 1.390, 1.391, 1.392, 1.393, 1.394, 1.395, 1.396, 1.397, 1.398, 1.399, 1.400, 1.401, 1.402, 1.403, 1.404, 1.405, 1.406, 1.407, 1.408, 1.409, 1.410, 1.411, 1.412, 1.413, 1.414, 1.415, 1.416, 1.417, 1.418, 1.419, 1.420, 1.421, 1.422, 1.423, 1.424, 1.425, 1.426, 1.427, 1.428, 1.429, 1.430, 1.431, 1.432, 1.433, 1.434, 1.435, 1.436, 1.437, 1.438, 1.440, 1.441, 1.442, 1.443, 1.444, 1.445, 1.446, 1.447, 1.448, 1.449, 1.450, 1.451, 1.452, 1.453, 1.454, 1.455, 1.456, 1.457, 1.458, 1.460, 1.461, 1.462,

1.463, 1.464, 1.465, 1.467, 1.468, 1.469, 1.470, 1.471, 1.472, 1.473, 1.474, 1.475, 1.476, 1.477, 1.478, 1.479, 1.480, 1.481, 1.482, 1.483, 1.484, 1.485, 1.486, 1.487, 1.488, 1.489, 1.490, 1.491, 1.492, 1.494, 1.495, 1.496, 1.497, 1.498, 1.499, 1.500, 1.501, 1.502, 1.503, 1.504, 1.505, 1.506, 1.507, 1.508, 1.509, 1.510, 1.511, 1.512, 1.513, 1.514, 1.515, 1.516, 1.517, 1.518, 1.519, 1.520, 1.521, 1.522, 1.523, 1.524, 1.525, 1.526, 1.527, 1.528, 1.529, 1.530, 1.531, 1.532, 1.535, 1.536, 1.537, 1.538, 1.539, 1.540, 1.541, 1.542, 1.543, 1.544, 1.545, 1.546, 1.547, 1.548, 1.549, 1.550, 1.551, 1.552, 1.553, 1.554, 1.555, 1.556, 1.557, 1.558, 1.559, 1.560, 1.561, 1.562, 1.563, 1.564, 1.565, 1.566, 1.567, 1.568, 1.569, 1.570, 1.571, 1.572, 1.573, 1.574, 1.575, 1.576, 1.577, 1.578, 1.579, 1.580, 1.581, 1.582, 1.583, 1.584, 1.585, 1.586, 1.587, 1.588, 1.589, 1.590, 1.591, 1.592, 1.593, 1.594, 1.595, 1.596, 1.597, 1.598, 1.599, 1.600, 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 1.606, 1.607, 1.608, 1.609, 1.610, 1.611, 1.612, 1.613, 1.614, 1.615, 1.616, 1.617, 1.618, 1.619, 1.620, 1.621, 1.622, 1.623, 1.624, 1.625, 1.626, 1.627, 1.628, 1.629 e 1.630 e Grimaldi 1.631.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

Mirco CARLONI, *presidente*, dispone, quindi, l'accantonamento degli articoli premissivi Davide Bergamini 01.01, Caramiello 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07, 01.08 e 01.09, Forattini 01.010, Caramiello 01.013, 01.012, 01.011, 01.014, 01.017, 01.016, 01.015, 01.018, 01.019, 01.020, 01.021, 01.022, 01.023, 01.024, 01.025, 01.026, 01.027, 01.028, 01.029, 01.030, 01.031, 01.032 e 01.033 e degli emendamenti Caramiello 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.19, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.41, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51 e 1.52, Brambilla 1.54, Zanella 1.53, Caramiello 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.75, 1.76, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.102, 1.101, 1.100, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.124,

1.125, 1.126, 1.127, 1.128, 1.129, 1.130, 1.131, 1.132, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.139, 1.140, 1.141, 1.142, 1.143, 1.144, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, 1.160 e 1.161, Bonelli 1.162 e Zanella 1.163.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zanella 1.2, gli identici emendamenti Caramiello 1.3, Vaccari 1.4, Zanella 1.5 e Brambilla 1.6, gli emendamenti Caramiello 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.164, 1.165, 1.166, 1.167, 1.168, 1.169, 1.170, 1.171, 1.172, 1.173 e 1.174.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) illustra l'emendamento 1.176 a sua prima firma, sottolineando che sarà responsabilità della maggioranza e del Governo se la Commissione europea aprirà ulteriori procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese per la violazione della direttiva « Uccelli », considerato che non hanno approvato emendamenti che prevedevano l'inserimento di ulteriori specie di uccelli tra quelle protette a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caramiello 1.176 e 1.177.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) illustra l'emendamento 1.178 a sua prima firma, ribadendo le considerazioni già esposte in precedenza e richiamando l'attenzione dei componenti della Commissione sulla crudele pratica dell'utilizzo dei richiami vivi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caramiello 1.178, 1.179, 1.180, 1.181, 1.182, 1.183, 1.184 e 1.185.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) illustra l'emendamento 1.186 a sua prima firma, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992 il gabbiano occhibianchi, del quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caramiello 1.186, 1.187, 1.188, 1.190, 1.191, 1.193, 1.194, 1.195, 1.196, 1.197, 1.198, 1.199, 1.200, 1.201 e 1.202.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) illustra l'emendamento 1.203 a sua prima firma, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992 il re dei tiranni occidentale, del quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caramiello 1.203, 1.204, 1.205, 1.206 e 1.207.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) illustra l'emendamento 1.208 a sua prima firma, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992 l'orchetto marino americano, del quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caramiello 1.208, 1.209, 1.210, 1.211 e 1.212.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) illustra l'emendamento 1.213 a sua prima firma, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992 il corriere semipalmato, del quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caramiello 1.213, 1.214, 1.215, 1.216, 1.218, 1.219, 1.220, 1.221, 1.222, 1.223, 1.224, 1.225, 1.226 e 1.227.

Susanna CHERCHI (M5S) illustra l'emendamento Caramiello 1.228, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992 il beccaccino nordamericano, del quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caramiello 1.228, 1.229, 1.230, 1.231, 1.232, 1.234, 1.235, 1.236, 1.237, 1.238, 1.239, 1.240, 1.241, 1.243, 1.244, 1.245, 1.246, 1.247, 1.248, 1.249, 1.250 e 1.251.

Susanna CHERCHI (M5S) illustra l'emendamento Caramiello 1.252, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992 il gambecchio collorosso, del quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caramiello 1.252, 1.253, 1.254, 1.255, 1.256, 1.257, 1.258, 1.259 e 1.260.

Susanna CHERCHI (M5S) illustra l'emendamento Caramiello 1.261, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992 l'airone bianco intermedio, del quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caramiello 1.261, 1.262, 1.263, 1.264, 1.265, 1.266, 1.267, 1.268, 1.269, 1.271, 1.273, 1.274, 1.275, 1.276, 1.277, 1.278, 1.279 e 1.280.

Susanna CHERCHI (M5S) illustra l'emendamento Caramiello 1.281, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992 la ghiandaia siberiana, della quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caramiello 1.281, 1.282, 1.283, 1.285, 1.286, 1.288, 1.289, 1.290, 1.291, 1.293, 1.295 e 1.296.

Susanna CHERCHI (M5S) illustra l'emendamento Caramiello 1.297, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992 la gru siberiana, della

quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caramiello 1.297, 1.298, 1.300 e 1.301.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) illustra l'emendamento 1.302 a sua prima firma, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992 il gabbiano reale nordico, del quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caramiello 1.302, 1.303, 1.304, 1.305, 1.306, 1.307, 1.308, 1.309, 1.310, 1.311, 1.312, 1.313, 1.314, 1.315, 1.316, 1.317 e 1.318.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) illustra l'emendamento 1.319 a sua prima firma, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992 il mignattino piombato, del quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caramiello 1.319, 1.320, 1.321, 1.322, 1.323, 1.324, 1.325, 1.326, 1.327, 1.328, 1.329, 1.330 e 1.331.

Susanna CHERCHI (M5S) illustra l'emendamento Caramiello 1.332, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992 il succiacapre sparviere, del quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caramiello 1.332, 1.333, 1.334, 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) illustra l'emendamento 1.339 a sua prima firma, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992 il cuculo dal ciuffo, del quale descrive dettagliatamente

le caratteristiche. Sottolinea, tra l'altro, che se tale specie non verrà inserita tra quelle protette potrà continuare ad essere uccisa dai cacciatori.

Maria Cristina CARETTA (FDI), *presidente*, invita l'onorevole Caramiello a limitare il suo intervento all'illustrazione dell'emendamento in esame.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) continua, quindi, a descrivere le caratteristiche del cuculo dal ciuffo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caramiello 1.339, 1.340 e 1.341.

Susanna CHERCHI (M5S) illustra l'emendamento Caramiello 1.342, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992 il francolino di monte, del quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 1.342.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) illustra l'emendamento 1.343 a sua prima firma, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992 la pulcinella di mare, della quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caramiello 1.343, 1.344, 1.345, 1.346, 1.347 e 1.348.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) illustra l'emendamento 1.349 a sua prima firma, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992 il piovanello pancianera, del quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 1.349.

Maria Cristina CARETTA (FDI), *presidente*, avverte che, in base alle intese intercorse tra i gruppi, si è deciso di sospendere i lavori alle 15.45. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 1548 Bruzzone, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifica all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di fauna selvatica)

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito anche per promuovere le attività agricole, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione e ospitalità. »

01.01. Davide Bergamini, Carloni, Pierro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « di conservazione » sono inserite le seguenti: « e tutela ».

01.02. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « fauna selvatica » sono inserite le seguenti: « e degli habitat ».

01.03. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « fauna selvatica » sono inserite le seguenti: « e degli ecosistemi ».

01.04. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole:

« fauna selvatica » sono inserite le seguenti: « e dell'ambiente ».

01.05. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « e non arrechi » sono inserite le seguenti: « alcun pericolo per la popolazione ».

01.06. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « e non arrechi » sono inserite le seguenti: « alcun pericolo per le persone ».

01.07. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « e non arrechi » sono inserite le seguenti: « rischio per l'incolumità della popolazione »

01.08. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: « effettivo » è soppressa.

01.09. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

01. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole « non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole » sono sostituite dalle seguenti: « affinché concorra alla promozione, alla tutela e allo sviluppo dell'economia rurale ».

01.010. Forattini, Marino, Andrea Rossi, Vaccari.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « per un anno » sono sostituite dalle seguenti: « per sei mesi ».

01.013. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « per un

anno » sono sostituite dalle seguenti: « per otto mesi ».

01.012. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « per un anno » sono sostituite dalle seguenti: « per dieci mesi ».

01.011. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « , per quanto possibile, » sono soppresse.

01.014. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « trasmettono annualmente » sono sostituite dalle seguenti: « trasmettono ogni sei mesi ».

01.017. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « trasmettono annualmente » sono sostituite dalle seguenti: « trasmettono ogni otto mesi ».

01.016. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « trasmettono annualmente » sono sostituite dalle seguenti: « trasmettono ogni dieci mesi ».

01.015. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « trasmette periodicamente » sono sostituite dalle seguenti « trasmette annualmente ».

01.018. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « tra-

smette periodicamente » sono sostituite dalle seguenti: « trasmette ogni dieci mesi ».

01.019. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « trasmette periodicamente » sono sostituite dalle seguenti: « trasmette ogni sei mesi ».

01.020. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 7.1 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: « periodicamente » è sostituita dalla seguente: « regolarmente ».

01.021. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al primo periodo del comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « e l'utilizzazione » sono soppresse.

01.022. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al primo periodo del comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « e l'utilizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « e la tutela ».

01.023. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al secondo periodo del comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « e l'utilizzazione » sono soppresse.

01.024. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al secondo periodo del comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « e l'utilizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « e la tutela ».

01.025. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « e

del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali » sono soppresse.

01.026. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « entro centottanta » sono sostituite dalle seguenti: « entro sessanta ».

01.027. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « entro centottanta » sono sostituite dalle seguenti « entro novanta ».

01.028. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « entro centottanta » sono sostituite dalle seguenti: « entro centoventi ».

01.029. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « umane, finanziarie e strumentali » sono soppresse.

01.030. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « umane, finanziarie e » sono soppresse.

01.031. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole « finanziarie e strumentali » sono soppresse.

01.032. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole « e strumentali » sono soppresse.

01.033. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche articolo 10 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

1. L'articolo 10 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è sostituito dal seguente:

« Art. 10 – (Piani faunistico-venatori) –
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Per la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale si applica il metodo *Corine Land Cover*, anche ai fini del computo delle quote percentuali di cui ai commi 3, 5 e 6. Da tale determinazione, le fasce di rispetto di strade e ferrovie sono escluse.

2. Le regioni e le province autonome, con le modalità previste al comma 8, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 50 al 60 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 40 al 50 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Ai fini di una maggiore tutela della fauna selvatica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, attraverso la propria legislazione, modificare la quota di cui al precedente periodo solo nel senso di au-

mentare quella minima del 50 per cento o quella massima del 60 per cento.

4. Del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica fanno parte ai fini del raggiungimento della quota dal 50 al 60 per cento, i parchi nazionali, i parchi naturali regionali, le riserve naturali statali, le riserve naturali regionali e provinciali, i monumenti naturali, le oasi di protezione faunistica di cui al comma 8, lettera *f*), le zone di ripopolamento e cattura di cui al comma 8, lettera *g*), i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui al comma 8, lettera *h*), le zone militari e le foreste demaniali, ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni e le province autonome promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Del rimanente territorio agro-silvo-pastorale, fanno parte anche le zone addestramento cani.

7. I piani faunistico-venatori di cui al comma 1 comprendono:

- a) i parchi nazionali;
- b) i parchi naturali regionali;
- c) le riserve naturali statali;
- d) le riserve naturali regionali e provinciali;
- e) i monumenti naturali;
- f) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

g) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

h) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

i) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

l) le zone militari;

m) i demani forestali;

n) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero a imprenditori agricoli singoli o associati;

o) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere f), g) e h);

p) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere f) e g);

q) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

r) le zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi della legge n. 353 del 2000.

8. I Piani faunistici sono rinnovati ogni cinque anni. Eventuali proroghe sono concesse per la durata massima di un anno, in tal caso il piano prorogato è sottoposto a valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

9. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

10. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può superare la percentuale massima del 15 per cento di cui al comma 5.

11. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere f), g) e h), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

12. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

13. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

14. Le regioni e le province autonome, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, anche al fine di assicurare la quota minima del 40 per cento a protezione della fauna selvatica, di cui al comma 3, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

15. Qualora le regioni e le province autonome non assicurino nella pianificazione faunistico venatoria la quota minima da destinare a protezione della fauna selvatica, di cui al comma 3, lo Stato dispone la costituzione coattiva di aree naturali protette o di istituti di protezione della fauna selvatica.

16. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria ».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1.2. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sopprimerlo.

* **1.3.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

* **1.4.** Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

* **1.5.** Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

* **1.6.** Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Saccani Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cherchi, Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: « rinofo euriale (*Rhinolophus euryale*), ferro di cavallo maggiore (*Rhinolophus ferrumequinu*), ferro di cavallo minore (*Rhinolophus hipposideros*), rinofo di mehely (*Rhinolophus mehelyi*), vespertilio di bechstein (*Myotis bechsteini*), vespertilio di blyth (*Myotis blythi*), vespertilio di capaccini (*Myotis capaccini*), vespertilio dasicneme (*Myotis dasycneme*), vespertilio smarginato (*Myotis emarginatus*), vespertilio maggiore (*Myotis myotis*), barbastello (*Barbastella barbastellus*), miniottero (*Miniopterus schreibersi*), muflone sardo (*Ovis o. musimon*) ».

1.7. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « berta maggiore (*Calonectris diomedea*), berta minore (*Puffinus yelkouan*), uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*) ».

1.8. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « tarabusino (*Ixobrychus minutus*), sgarza ciuf-

fetto (*Ardeola ralloides*), airone rosso (*Ardea purpurea*). ».

1.9. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « strolaga minore (*Gavia stellata*), strolaga mezzana (*Gavia arctica*), strolaga maggiore (*Gavia immer*). ».

1.10. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « pioviera (*Pluvialis squatarola*), beccaccia di mare (*Haematopus ostralegus*). ».

1.11. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « gallo

cedrone (*Tetrao urogallus*), francolino di monte (*Tetrastes bonasia*). ».

1.12. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « gracchio alpino (*Pyrrhocorax graculus*), corvo imperiale (*Corvus corax*). ».

1.13. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « tutte le specie di oche (*Anserinae*). ».

1.14. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: « frattino (*Charadrius alexandrinus*). ».

1.19. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è soppresso.

1.20. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, » sono soppresse.

1.21. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, » sono soppresse.

1.22. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « alle talpe, ai ratti, » sono soppresse.

1.23. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « alle talpe, » sono soppresse.

1.24. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole » sono soppresse.

1.25. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « ai ratti,

ai topi propriamente detti, » sono soppresse.

1.26. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « ai ratti, » sono soppresse.

1.27. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole » sono soppresse.

1.28. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « ai topi propriamente detti, alle nutrie, » sono soppresse.

1.29. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « ai topi propriamente detti, » sono soppresse.

1.30. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « alle nutrie, alle arvicole » sono soppresse.

1.31. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « alle nutrie, » sono soppresse.

1.32. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « , alle arvicole » sono soppresse.

1.33. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « all'eradicazione o comunque » sono soppresse.

1.34. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « o eradicazione » sono soppresse.

1.35. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato:

a) per gli aeroporti civili al Ministero infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di cui all'articolo 7 della presente legge. Tale controllo viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici e non cruenti;

b) per gli aeroporti militari al Ministero della Difesa di concerto con il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica,

sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di cui all'articolo 7 della presente legge. Tale controllo viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici e non cruenti;

c) per gli aeroporti militari aperti al traffico civile al Ministero della difesa di concerto con il Ministero infrastrutture e trasporti e il Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di cui all'articolo 7 della presente legge. Tale controllo viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici e non cruenti. ».

1.36. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « di concerto con il Ministro dell'ambiente, che si avvale della consulenza dell'ISPRA »

1.37. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « di concerto con il Ministro dell'ambiente, previo parere dell'ISPRA »

1.41. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « di concerto con il Ministro dell'ambiente ».

1.43. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « d'intesa con il Ministro dell'ambiente, che si avvale della consulenza dell'ISPRA ».

1.44. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « d'intesa con il Ministro dell'ambiente, previo parere vincolante dell'ISPRA ».

1.45. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte in

fine le seguenti parole: « d'intesa con il Ministro dell'ambiente, previo parere dell'ISPRA »

1.46. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « di intesa con il Ministro dell'ambiente ».

1.47. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « previo parere vincolante dell'ISPRA ».

1.48. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « previo parere dell'ISPRA ».

1.49. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « che si avvale della consulenza dell'ISPRA ».

1.50. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: « È » è inserita la seguente: « severamente ».

1.51. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « fauna selvatica » sono inserite le seguenti: « e dell'ISPRA ».

1.52. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di cattura di richiami vivi)

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « e per la cessione ai fini di richiamo » sono soppresse;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e uso di richiami vivi)

1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. – (Esercizio venatorio da appostamento fisso e divieto dell'uso di richiami vivi) – 1. Sono vietati l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiami.

2. Gli animali utilizzati come richiami detenuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono consegnati ad un centro per il recupero della fauna selvatica, che provvede alla loro custodia e, qualora ne sussistano le condizioni, alla liberazione in natura.

3. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento fisso.

4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvedono ad individuare e demolire gli appostamenti esistenti nonché a ripristinare l'antecedente stato dei luoghi ».

Art. 1-ter.

(Modifica all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

1. Il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 263986 del 22 maggio 2023 è abrogato.

2. All'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. È istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e

delle foreste, il Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale (CTFVN) composto da:

a) un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

c) tre rappresentanti delle Regioni designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle Province d'Italia;

e) un rappresentante dell'Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA);

f) tre rappresentanti delle Associazioni venatorie nazionali riconosciute;

g) due rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

h) un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;

i) tre rappresentanti delle associazioni di protezione animale nazionali riconosciute;

l) un rappresentante delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute;

m) un rappresentante dell'Unione zoologica italiana;

n) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana;

o) un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina.

1-bis. Ai componenti del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale (CTFVN) non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominati ».

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale è costituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sulla base delle designazioni delle organizzazioni e associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro o da un suo delegato. ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di piani faunistico-venatori)

1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è destinato per una quota non inferiore al 30 per cento a protezione della fauna selvatica. Nel calcolo della quota prevista dal primo periodo non sono compresi i territori ove l'attività venatoria sia vietata per effetto di altre leggi o disposizioni normative »;

b) al comma 8:

1) la lettera e) è abrogata;

2) la lettera h) è abrogata;

c) al comma 14, le parole: « 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento »;

d) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. Il consenso si intende negato qualora non sia formalmente espresso l'assenso »;

e) il secondo periodo del comma 17 è soppresso.

1.54. Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Saccani Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cherchi, Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Cattura e utilizzo richiami vivi)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati »;

b) all'articolo 5, comma 1, le parole: « , nonché il loro uso in funzione di richiami », sono soppresse;

c) all'articolo 5, il comma 2 è soppresso;

d) all'articolo 5, comma 6, le parole: « con l'uso di richiami vivi » sono soppresse;

e) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono soppressi;

f) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

g) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: « accecati o mutilati ovvero legati per le ali » sono soppresse;

h) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: « dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto della modalità previste dalla presente legge e » sono soppresse;

i) all'articolo 28, comma 2, le parole: « e dei richiami vivi autorizzati » sono soppresse;

l) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: « per chi si avvale di richiami non autorizzati ovvero », sono soppresse.

1.53. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di cattura di richiami vivi)

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « e per la cessione ai fini di richiamo » sono soppresse;

b) il comma 4 è abrogato.

1.55. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « e per la cessione ai fini di richiamo » sono soppresse.

1.56. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « dalle

regioni » sono sostituite dalle seguenti: « dal Ministero dell'ambiente ».

1.57. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

« 3-bis. La cattura per l'utilizzo o la cessione a fini di richiamo è rigorosamente vietata ».

1.58. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

« 3-bis. La cattura per la cessione a fini di richiamo è rigorosamente vietata ».

1.59. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

« 3-bis La cattura per l'utilizzo a fini di richiamo è rigorosamente vietata ».

1.60. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « di richiamo » è inserita la seguente « non »;

b) le parole da « solo per esemplari » fino alla fine del comma sono soppresse.

1.61. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « alodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; » sono soppresse.

1.62. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « alodola; cesena; tordo sassello; » sono soppresse.

1.63. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « alldola; cesena; » sono soppresse.

1.64. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: « alldola; » è soppressa.

1.65. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo » sono soppresse.

1.66. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « ce-

sena; tordo sassello; tordo bottaccio » sono soppresse.

1.67. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « cesena; tordo sassello; » sono soppresse.

1.68. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: « cesena; » è soppressa.

1.69. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e » sono soppresse.

1.70. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « tordo sassello; tordo bottaccio; » sono soppresse.

1.71. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « tordo sassello; » sono soppresse.

1.72. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio » sono soppresse.

1.73. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « tordo

bottaccio; merlo; pavoncella e » sono soppresse.

1.75. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « tordo bottaccio; merlo; » sono soppresse.

1.76. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « tordo bottaccio; » sono soppresse.

1.78. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « merlo; pavoncella e colombaccio » sono soppresse.

1.79. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « merlo; pavoncella e » sono soppresse.

1.80. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « pavoncella e colombaccio » sono soppresse.

1.81. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « pavoncella e » sono soppresse.

1.82. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « e colombaccio » sono soppresse.

1.83. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono abrogati.

1.84. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

1.85. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « su parere » è inserita la seguente: « vincolante ».

1.86. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , la vendita e la detenzione » e le parole « , nonché il

loro uso in funzione di richiami » sono soppresse;

b) al comma 6, le parole: « con l'uso dei richiami vivi » sono soppresse;

c) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati.

1.87. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « nonché il loro uso in funzione di richiami » sono soppresse.

1.88. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono abrogati.

1.89. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

1.90. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « una »;

b) la parola: « quaranta » è sostituita dalla seguente: « tre ».

1.91. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « una ».

1.92. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « due »;

b) la parola: « quaranta » è sostituita dalla seguente: « quattro ».

1.93. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «due».

1.94. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «tre»;

b) la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «sei».

1.95. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «tre».

1.96. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «undici».

1.97. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «dodici».

1.98. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «tredici».

1.99. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992,

n. 157, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « una ».

1.102. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « due ».

1.101. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « tre ».

1.100. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

1.103. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990 » sono sostituite dalle seguenti: « che non possono essere più di sei a provincia ».

1.104. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990 » sono sostituite dalle seguenti: « che non possono essere più di cinque a provincia ».

1.105. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990 » sono sostituite dalle seguenti: « che non possono essere più di quattro a provincia ».

1.106. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990 » sono sostituite dalle seguenti: « che non possono essere più di dieci per l'intero territorio regionale ».

1.107. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990 » sono sostituite dalle seguenti: « che non possono essere più di otto per l'intero territorio regionale ».

1.108. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990 » sono sostituite dalle seguenti: « che non possono essere più di sei per l'intero territorio regionale ».

1.109. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990 » sono sostituite dalle seguenti: « a dieci ».

1.110. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990 » sono sostituite dalle seguenti: « a otto ».

1.111. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990 » sono sostituite dalle seguenti: « a cinque ».

1.112. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente periodo: «L'autorizzazione deve essere accompagnata dal parere positivo dell'ufficio tecnico comunale competente per territorio e della soprintendenza paesaggistica».

1.113. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente periodo: «L'autorizzazione deve essere accompagnata dal parere positivo dell'ufficio tecnico comunale competente per territorio».

1.114. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente periodo: «L'autorizzazione deve essere accompagnata dal parere positivo della competente soprintendenza paesaggistica».

1.115. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono abrogati.

1.116. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 3-bis dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

1.117. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti» sono soppresse.

1.118. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «permanente» è soppressa.

1.119. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrato o immersi » sono soppresse.

1.120. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « o con strutture in ferro anche tubolari » sono soppresse.

1.121. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « o in prefabbricato quando interrato o immersi » sono soppresse.

1.122. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

« 3-*bis.1* Le strutture di cui al comma 3-*bis* devono essere rimosse al termine di ogni stagione venatoria ».

1.123. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

« 3-*bis.1* Le strutture di cui al comma 3-*bis* devono essere rimosse entro il 31 gennaio di ogni anno ».

1.124. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

« 3-*bis.1* Le strutture di cui al comma 3-*bis* devono essere rimosse entro il 10 febbraio di ogni anno ».

1.125. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

« 3-*bis.1* Le strutture di cui al comma 3-*bis* devono essere rimosse entro il 20 febbraio di ogni anno ».

1.126. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 3-ter dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

1.127. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono abrogati.

1.128. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

1.129. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono abrogati.

1.130. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

1.131. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono abrogati.

1.132. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

1.133. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il secondo periodo è soppresso.

1.134. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Oltre al titolare, può accedere all'appostamento fisso una sola persona autorizzata dal titolare medesimo».

1.135. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso non più di due persone autorizzate dal titolare medesimo».

1.136. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso non più di tre persone autorizzate dal titolare medesimo».

1.137. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. I commi 7 e 8 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono abrogati.

1.138. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

1.139. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia» sono sostituite dalla seguente: «vivi».

1.140. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola:

« inamovibile » sono aggiunte le seguenti: « in acciaio ».

1.141. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: « inamovibile » sono aggiunte le seguenti: « in durolluminio ».

1.142. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 8 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

1.143. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 9 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli uccelli da richiamo non possono essere impiegati nell'esercizio venatorio per più di due volte nell'arco di due mesi e devono essere detenuti in voliere di lunghezza pari ad almeno 10 volte l'apertura alare degli animali stessi. L'inottemperanza a tali norme

costituisce violazione della legge 20 luglio 2004 n. 189 ».

1.144. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

1.145. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « tasseremia ed » sono soppresse.

1.146. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « ed imbalsamazione » sono soppresse.

1.147. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « e la detenzione » sono soppresse.

1.148. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « o il possesso » sono soppresse.

1.149. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « e trofei » sono soppresse.

1.150. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

1.151. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « impagliare o » sono soppresse.

1.152. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « o imbalsamare » sono soppresse.

1.153. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

1.154. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola:

« revoca » è inserita la seguente: « permanente ».

1.155. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

1.156. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 4. Le regioni provvedono ad emanare, entro il 28 febbraio 2025 un aggiornamento della disciplina in materia di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1 ».

1.157. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 4. Le regioni provvedono ad emanare, entro il 31 gennaio 2025 un aggiornamento

della disciplina in materia di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1 ».

1.158. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 4. Le regioni provvedono ad emanare, entro il 31 dicembre 2024 un aggiornamento della disciplina in materia di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1 ».

1.159. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « ed imbalsamazione » sono soppresse.

1.160. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « tassidermia ed » sono soppresse.

1.161. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Disposizioni in materia di Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale)

1. Il comma 453 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è soppresso.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1.162. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Disposizioni a tutela della fauna selvatica)

1. Al fine di tutelare il patrimonio di fauna selvatica, bene costituzionalmente tutelato, l'attività venatoria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sospesa per la durata di anni quattro.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1.163. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Moretta grigia (*Aythya marila*), Moretta grigia minore (*Aythya affinis*) ».

1.164. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Uccello delle tempeste codafor-cuta (*Hydrobates leucorhous*) ».

1.165. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Uccello delle tempeste di Monteiro (*Hydrobates monteiroi*) ».

1.166. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Uccello delle tempeste faccia-bianca (*Pelagodroma marina*) ».

1.167. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Rigogolo (*Oriolus oriolus*), Averla bruna (*Lanius cristatus*) ».

1.168. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Beccaccia di mare delle Canarie (*Haematopus meadewaldoi*) ».

1.169. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Uccello delle tempeste di Swinhoe (*Hydrobates monorhis*) ».

1.170. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Tortora dal collare africana (*Streptopelia roseogrisea*) ».

1.171. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Uccello delle tempeste di Wilson (*Oceanites oceanicus*) ».

1.172. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano testagrigia (*Chroicocephalus cirrocephalus*) ».

1.173. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Gabbiano di Bonaparte (*Chroicocephalus philadelphia*) ».

1.174. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Cuculastore settentrionale (*Hierococcyx hyperythrus*) ».

1.176. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Orco marino dagli occhiali (*Melanitta perspicillata*) ».

1.177. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Uccello delle tempeste di Castro (*Hydrobates castro*) ».

1.178. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Uccello delle tempeste pancianera (*Fregetta tropica*) ».

1.179. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pollo sultano della Martinica (*Porphyrio martinicus*) ».

1.180. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Berta maggiore di Capo Verde (*Calonectris edwardsii*) ».

1.181. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Stercorario di McCormick (*Stercorarius maccormicki*) ».

1.182. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Limnodromo pettorossiccio (*Limnodromus scolopaceus*) ».

1.183. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Germano beccomacchiato orientale (*Anas zonorhyncha*) ».

1.184. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Corriere di Leschenault (*Charadrius leschenaultii*) ».

1.185. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano occhibianchi (*Ichthyophaga leucophthalmus*) ».

1.186. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Cormorano di Pallas (*Phalacrocorax perspicillatus*) ».

1.187. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pigliamosche panciagialla (*Empidonax flaviventris*) ».

1.188. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Albatros beccogiallo (*Thalassarche chlororhynchos*) ».

1.190. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Albatro sopracciglieneri (*Thalassarche melanophris*) ».

1.191. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Falco pecchiaiolo orientale (*Pernis ptilorhynchus*) ».

1.193. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Beccaccia di mare americana (*Haematopus palliatus*) ».

1.194. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Berta maggiore mediterranea (*Calonectris diomedea*) ».

1.195. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pernice di mare dal collare (*Glaucous alcedo*) ».

1.196. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Fagiano di Lady Amherst (*Chrysolophus amherstiae*) ».

1.197. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Anatra marmorizzata (*Marmaronetta angustirostris*) ».

1.198. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Tiranno codaforcuta meridionale (*Tyrannus savana*) ».

1.199. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Petrello mentobianco (*Procellaria aequinoctialis*) ».

1.200. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Rondone codaspinosa di Sabine (*Rhaphidura sabini*) ».

1.201. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Totano zampegiale maggiore (*Tringa melanoleuca*) ».

1.202. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Re dei tiranni occidentale (*Tyrannus verticalis*) ».

1.203. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Ghiandaia marina abissina (*Coracias abyssinicus*) ».

1.204. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano corallino (*Ichthyaetus melanocephalus*) ».

1.205. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Grandule quattrobande (*Pterocles quadricinctus*) ».

1.206. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Succiacapre collarosso (*Caprimulgus ruficollis*) ».

1.207. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Orchetto marino americano (*Melanitta americana*) ».

1.208. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Guardiano dei cocodrilli (*Pluvianus aegyptius*) ».

1.209. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Tortora delle palme (*Streptopelia senegalensis*) ».

1.210. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Berta maggiore atlantica (*Calonectris borealis*) ».

1.211. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano sghignazzante (*Leucophaeus atricilla*) ».

1.212. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Corriere semipalmato (*Charadrius semipalmatus*) ».

1.213. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Mignattino alibianche (*Chlidonias leucopterus*) ».

1.214. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Moretta arlecchino (*Histrionicus histrionicus*) ».

1.215. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gambecchio di Bonaparte (*Calidris fuscicollis*) ».

1.216. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pernice di mare orientale (*Gla-reola nordmanni*) ».

1.218. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , *Dendrocigna facciabianca* (*Dendrocigna viduata*) ».

1.219. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , *Succiacapre isabellino* (*Caprimulgus aegyptius*) ».

1.220. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , *Gabbiano reale americano* (*Larus smithsonianus*) ».

1.221. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , *Uccello delle tempeste* (*Hydrobates pelagicus*) ».

1.222. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , *Gambecchio becco a spatola* (*Callidris pygmaea*) ».

1.223. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , *Parrocchetto dal collare* (*Psittacula krameri*) ».

1.224. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , *Più boschereccio orientale* (*Contopus virens*) ».

1.225. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , *Petrello delle Kermadec* (*Pterodroma neglecta*) ».

1.226. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , *Albatro urlatore atlantico* (*Diomedea exulans*) ».

1.227. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Beccaccino nordamericano (*Gallinago delicata*) ».

1.228. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Cuculo occhirossi (*Coccyzus erythrophthalmus*) ».

1.229. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Sterna dalle redini (*Onychoprion anaethetus*) ».

1.230. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano comune (*Chroicocephalus ridibundus*) ».

1.231. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Stercorario mezzano (*Stercorarius pomarinus*) ».

1.232. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano di Pallas (*Ichthyaetus ichthyaetus*) ».

1.234. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Cormorano orecchiuto (*Phalacrocorax auritus*) ».

1.235. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Smergo dal cappuccio (*Lophodytes cucullatus*) ».

1.236. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Avocetta americana (*Recurvirostra americana*) ».

1.237. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Pigliamosche fianchioliva (*Con-
topus cooperi*) ».

1.238. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Pigliamosche dei salici (*Empido-
nax traillii*) ».

1.239. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Tarabusino orientale (*Ixobrychus
eurhythmus*) ».

1.240. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Edredone dagli occhiali (*Soma-
teria fischeri*) ».

1.241. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Fenicottero americano (*Phoeni-
copterus ruber*) ».

1.243. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Petrello dal cappuccio (*Ptero-
droma hasitata*) ».

1.244. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Totano zampegiale minore (*Tringa
flavipes*) ».

1.245. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Fraticello di Saunders (*Sternula
saundersi*) ».

1.246. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Pulcinella dai ciuffi (*Fratercula
cirrhata*) ».

1.247. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pulcinella cornuto (*Fratercula corniculata*) ».

1.248. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Falaropo beccolargo (*Phalaropus fulicarius*) ».

1.249. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Sterna di Rueppell (*Thalasseus bengalensis*) ».

1.250. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Corriere di Kittlitz (*Charadrius pecuarius*) ».

1.251. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Gambecchio collaroso (*Calidris ruficollis*) ».

1.252. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano di Franklin (*Leucophaeus pipixcan*) ».

1.253. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piro piro zampelunghe (*Calidris himantopus*) ».

1.254. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Quattrocchi d'Islanda (*Bucephala islandica*) ».

1.255. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Petrello di Tonga (*Pterodroma arminjoniana*) ».

1.256. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Voltolino della Carolina (*Porzana carolina*) ».

1.257. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Tortora orientale (*Streptopelia orientalis*) ».

1.258. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) ».

1.259. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gruccione verde piccolo (*Merops orientalis*) ».

1.260. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Airone bianco intermedio (*Ardea intermedia*) ».

1.261. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piccione migratore (*Ectopistes migratorius*) ».

1.262. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pavoncella testagrigia (*Vanellus cinereus*) ».

1.263. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Labbo codalunga (*Stercorarius longicaudus*) ».

1.264. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piro piro semipalmato (*Tringa semipalmata*) ».

1.265. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Fraticello americano (*Sternula antillarum*) ».

1.266. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Falaropo beccosottile (*Phalaropus lobatus*) ».

1.267. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano dorsoardesia (*Larus schistisagus*) ».

1.268. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Urietta canuta (*Synthliboramphus antiquus*) ».

1.269. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Piro piro codalunga (*Bartramia longicauda*) ».

1.271. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano reale d'Armenia (*Larus armenicus*) ».

1.273. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piovanello gigante (*Calidris tenuirostris*) ».

1.274. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gambecchio frullino (*Calidris falcinellus*) ».

1.275. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Becco a forbice americano (*Rynchops niger*) ».

1.276. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Petrello aligrandi (*Pterodroma macroptera*) ».

1.277. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Moriglione beccolungo (*Aythya valisineria*) ».

1.278. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Berta minore atlantica (*Puffinus puffinus*) ».

1.279. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Beccaccia dorata (*Rostratula benghalensis*) ».

1.280. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Ghiandaia siberiana (*Perisoreus infaustus*) ».

1.281. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Tarabuso americano (*Botaurus lentiginosus*) ».

1.282. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pavoncella codabianca (*Vanellus leucurus*) ».

1.283. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Oca lombardella minore (*Anser erythropus*) ».

1.285. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Urietta beccolungo (*Brachyramphus perdix*) ».

1.286. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gambecchio semipalmato (*Calidris pusilla*) ».

1.288. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pellicano rossiccio (*Pelecanus rufescens*) ».

1.289. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Parrocchetto monaco (*Myiopsitta monachus*) ».

1.290. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gambecchio americano (*Calidris minutilla*) ».

1.291. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Cormorano africano (*Microcarbo africanus*) ».

1.293. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gobbo della Giamaica (*Oxyura jamaicensis*) ».

1.295. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Edredone di Steller (*Polysticta stelleri*) ».

1.296. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gru siberiana (*Leucogeranus leucogeranus*) ».

1.297. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Nibbio codaforcuta (*Elanoides forficatus*) ».

1.298. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piovanello pettorale (*Calidris melanotos*) ».

1.300. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piovanello siberiano (*Calidris acuminata*) ».

1.301. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano reale nordico (*Larus argentatus*) ».

1.302. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pollo sultano di Allen (*Porphyrio alleni*) ».

1.303. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Petrello di Schlegel (*Pterodroma incerta*) ».

1.304. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano reale pontico (*Larus cachinnans*) ».

1.305. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Oca canadese maggiore (*Branta canadensis*) ».

1.306. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Voltolino striato (*Amaurornis marginalis*) ».

1.307. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Re degli edredoni (*Somateria spectabilis*) ».

1.308. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Beccaccia di mare (*Haematopus ostralegus*) ».

1.309. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piro piro boschereccio (*Tringa glareola*) ».

1.310. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pavoncella gregaria (*Vanellus gregarius*) ».

1.311. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Falaropo di Wilson (*Steganopus tricolor*) ».

1.312. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Mugnaiaccio australe (*Larus dominicanus*) ».

1.313. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Corriere vocifero (*Charadrius vociferus*) ».

1.314. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Averla codirosa (*Lanius phoenicuroides*) ».

1.315. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Averla meridionale (*Lanius meridionalis*) ».

1.316. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Cuculo dell'Himalaya (*Cuculus saturatus*) ».

1.317. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Stercorario maggiore (*Stercorarius skua*) ».

1.318. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Mignattino piombato (*Chlidonias hybrida*) ».

1.319. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Beccaccino di Swinhoe (*Gallinago megal*) ».

1.320. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) ».

1.321. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Airone azzurro minore (*Egretta caerulea*) ».

1.322. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Tiranno degli ontani (*Empidonax alnorum*) ».

1.323. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Nitticora violacea (*Nyctanassa violacea*) ».

1.324. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gallorallo acquaiolo (*Gallinula cinerea*) ».

1.325. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piro piro fulvo (*Calidris subruficollis*) ».

1.326. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pellicano comune (*Pelecanus onocrotalus*) ».

1.327. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Corriere asiatico (*Charadrius asiaticus*) ».

1.328. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pernice bianca nordica (*Lagopus lagopus*) ».

1.329. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gallinella americana (*Gallinula galeata*) ».

1.330. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Rondone codacuta (*Hirundapus caudacutus*) ».

1.331. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Succiacapre sparviere (*Chordeiles minor*) ».

1.332. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Tarabusino americano (*Ixobrychus exilis*) ».

1.333. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Fenicottero minore (*Phoeniconaias minor*) ».

1.334. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piro piro macchiato (*Actitis macularius*) ».

1.335. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Alzavola asiatica (*Sibirionetta formosa*) ».

1.336. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Sterna aleutina (*Onychoprion aleuticus*) ».

1.337. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano codanera (*Larus crasirostris*) ».

1.338. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Cuculo dal ciuffo (*Clamator glandarius*) ».

1.339. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Piovanello comune (*Calidris ferruginea*) ».

1.340. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piovanello violetto (*Calidris maritima*) ».

1.341. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Francolino di monte (*Tetrastes bonasia*) ».

1.342. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pulcinella di mare (*Fratercula arctica*) ».

1.343. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Petrello di Madera (*Pterodroma madeira*) ».

1.344. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano relitto (*Ichthyaetus re-lictus*) ».

1.345. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Corriere orientale (*Charadrius veredus*) ».

1.346. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gambecchio dell'Alaska (*Calidris mauri*) ».

1.347. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Alchetta psittacina (*Aethia psit-tacula*) ».

1.348. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Piovanello pancianera (*Calidris alpina*) ».

1.349. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Oca canadese minore (*Branta hutchinsii*) ».

1.350. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Schiribilla grigiata (*Zapornia pu-silla*) ».

1.351. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Fregata magnifica (*Fregata ma-gnificens*) ».

1.352. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*) ».

1.353. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Moriglione americano (*Aythya americana*) ».

1.354. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Ubara asiatica (*Chlamydotis macqueenii*) ».

1.355. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Dendrocigna fulva (*Dendrocygna bicolor*) ».

1.356. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Limnodromo grigio (*Limnodromus griseus*) ».

1.357. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Berta di Audubon (*Puffinus lherminieri*) ».

1.358. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pittima dell'Hudson (*Limosa haemastica*) ».

1.359. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Taccola della Dauria (*Corvus dauuricus*) ».

1.360. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano roseo (*Chroicocephalus genei*) ».

1.361. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Svasso collorosso (*Podiceps griseus*) ».

1.362. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano tridattilo (*Rissa tridactyla*) ».

1.363. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano di Bering (*Larus glaucescens*) ».

1.364. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Fetonte codabianca (*Phaethon lepturus*) ».

1.365. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Airone testanera (*Ardea melanocephala*) ».

1.366. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Piro piro solitario (*Tringa solitaria*) ».

1.367. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Quaglia tridattila (*Turnix sylvaticus*) ».

1.368. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gambecchio di Baird (*Calidris bairdii*) ».

1.369. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Corriere mongolo (*Charadrius mongolus*) ».

1.370. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gambecchio minore (*Calidris subminuta*) ».

1.371. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Rallo della Virginia (*Rallus limicola*) ».

1.372. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Cuculo americano (*Coccyzus americanus*) ».

1.373. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Corriere grosso (*Charadrius hiaticula*) ».

1.374. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Beccaccino stenuro (*Gallinago stenura*) ».

1.375. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Averla isabellina (*Lanius isabellinus*) ».

1.376. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Quattrocchi minore (*Bucephala albeola*) ».

1.378. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gracchio alpino (*Pyrrhocrax graculus*) ».

1.379. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Alchetta crestata (*Aethia cristatella*) ».

1.380. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piviere americano (*Pluvialis dominica*) ».

1.381. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Marangone minore (*Microcarbo pygmaeus*) ».

1.382. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Berta codacorta (*Ardenna tenuirostris*) ».

1.383. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Passera scopaiola (*Prunella modularis*) ».

1.384. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Fischione americano (*Mareca americana*) ».

1.385. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Fagiano venerato (*Syrmaticus reevesii*) ».

1.386. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piro piro piccolo (*Actitis hypoleucos*) ».

1.387. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Procellaria del Capo (*Daption capense*) ».

1.388. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Coturnice orientale (*Alectoris chukar*) ».

1.389. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano corso (*Ichthyaetus audouinii*) ».

1.390. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Rondone dei camini (*Chaetura pelagica*) ».

1.391. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Strolaga del Pacifico (*Gavia pacifica*) ».

1.392. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piro piro culbianco (*Tringa ochropus*) ».

1.393. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Averla dorsorossiccio (*Lanius schach*) ».

1.394. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Pavoncella armata (*Vanellus spinosus*) ».

1.395. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Tiranno orientale (*Tyrannus tyrannus*) ».

1.396. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piovanello tridattilo (*Calidris alba*) ».

1.397. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piro piro siberiano (*Tringa brevipes*) ».

1.398. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gavina americana (*Larus delawarensis*) ».

1.399. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Chiurlottello (*Numenius tenuirostris*) ».

1.400. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*) ».

1.401. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano d'Islanda (*Larus glaucooides*) ».

1.402. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano di Ross (*Rhodostethia rosea*) ».

1.403. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Svasso piccolo (*Podiceps nigricollis*) ».

1.404. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Chiurlo eschimese (*Numenius borealis*) ».

1.405. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Sterna guancebiache (*Sterna repressa*) ».

1.406. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gambecchio nano (*Calidris temminckii*) ».

1.407. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Re di quaglie africano (*Crex egregia*) ».

1.408. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Moretta dal collare (*Aythya collaris*) ».

1.409. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Oca zamperosee (*Anser brachyrhynchus*) ».

1.410. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Tiranno acadico (*Empidonax virens*) ».

1.411. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Marzaiola americana (*Spatula discors*) ».

1.412. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Rondone maggiore (*Tachymarptis melba*) ».

1.413. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Ubara africana (*Chlamydotis undulata*) ».

1.414. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Berta dell'Atlantico (*Ardenna gravis*) ».

1.415. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Anatra nera americana (*Anas rubripes*) ».

1.416. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Francolino (*Francolinus francolinus*) ».

1.417. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Sterna codalunga (*Sterna para-
disaea*) ».

1.418. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Svasso maggiore (*Podiceps cri-
status*) ».

1.419. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Sterna di Dougall (*Sterna dou-
gallii*) ».

1.420. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Tortora americana (*Zenaida ma-
croua*) ».

1.421. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Corriere piccolo (*Charadrius du-
bius*) ».

1.422. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Tarabusino nano (*Ixobrychus stur-
mii*) ».

1.423. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Fagiano comune (*Phasianus col-
chicus*) ».

1.424. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloi-
des*) ».

1.425. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Pellicano riccio (*Pelecanus cri-
spus*) ».

1.426. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Nocciolaia (*Nucifraga caryocactes*) ».

1.427. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Mignattino comune (*Chlidonias niger*) ».

1.428. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piviere dorato (*Pluvialis apricaria*) ».

1.429. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Sterna maggiore (*Hydroprogne caspia*) ».

1.430. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Gabbiano eburneo (*Pagophila eburnea*) ».

1.431. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piro piro del Terek (*Xenus cinereus*) ».

1.432. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Sterna elegante (*Thalasseus elegans*) ».

1.433. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Rondone codaforcuta (*Apus pacificus*) ».

1.434. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gruccione egiziano (*Merops persicus*) ».

1.435. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Beccapesci (*Thalasseus sandvicensis*) ».

1.436. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Fagiano dorato (*Chrysolophus pictus*) ».

1.437. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Beccaccia americana (*Scolopax minor*) ».

1.438. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Strolaga beccogiallo (*Gavia adamsii*) ».

1.440. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Colomba dei lauri (*Columba junoniae*) ».

1.441. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Sciabica minore (*Gallinula angulata*) ».

1.442. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Berta di Baillon (*Puffinus bailloni*) ».

1.443. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Damigella della Numidia (*Grus virgo*) ».

1.444. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano glauco (*Larus hyperboreus*) ».

1.445. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Berta di Bulwer (*Bulweria bulwerii*) ».

1.446. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Airone tricolore (*Egretta tricolor*) ».

1.447. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Sterna di Forster (*Sterna forsteri*) ».

1.448. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piviere nevoso (*Charadrius nivosus*) ».

1.449. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Airone schistaceo (*Egretta gularris*) ».

1.450. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Sterna scura (*Onychoprion fuscatus*) ».

1.451. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Oca delle nevi (*Anser caerulescens*) ».

1.452. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Chiurlo piccolo (*Numenius phaeopus*) ».

1.453. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Tortora di Zenaide (*Zenaida aurita*) ».

1.454. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrococorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Airone bianco maggiore (*Ardea
alba*) ».

1.455. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrococorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Oca facciabianca (*Branta leucop-
sis*) ».

1.456. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrococorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Gambecchio comune (*Calidris
minuta*) ».

1.457. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrococorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Chiurlo maggiore (*Numenius ar-
quata*) ».

1.458. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-*

rax pyrrococorax) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Piviere orientale (*Pluvialis fulva*) ».

1.460. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrococorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Folaga americana (*Fulica ame-
ricana*) ».

1.461. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrococorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Falco pescatore (*Pandion halia-
etus*) ».

1.462. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrococorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Falco pecchiaiolo (*Pernis apivo-
rus*) ».

1.463. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrococorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Succiacapre (*Caprimulgus euro-
paeus*) ».

1.464. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Fenicottero (*Phoenicopterus roseus*) ».

1.465. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Anatra mandarina (*Aix galericulata*) ».

1.467. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Oca egiziana (*Alopochen aegyptiaca*) ».

1.468. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano eschimese (*Larus thayeri*) ».

1.469. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Averla mascherata (*Lanius nubicus*) ».

1.470. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Vireo occhibianchi (*Vireo griseus*) ».

1.471. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Airone ardesia (*Egretta ardesiaca*) ».

1.472. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Cuculo orientale (*Cuculus optatus*) ».

1.473. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Smergo maggiore (*Mergus merganser*) ».

1.474. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Airone verde (*Butorides virescens*) ».

1.475. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Oca collarosso (*Branta ruficollis*) ».

1.476. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Averla maggiore (*Lanius excubitor*) ».

1.477. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbianello (*Hydrocoloeus minutus*) ».

1.478. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-*

rax pyrrhocrax) » sono aggiunte le seguenti: « , Airone striato (*Butorides striata*) ».

1.479. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Moretta codona (*Clangula hyemalis*) ».

1.480. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gabbiano reale (*Larus michahellis*) ».

1.481. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Corriente biondo (*Cursorius cursor*) ».

1.482. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Piccione selvatico (*Columba Livia*) ».

1.483. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Colomba di Madera (*Columba trocaz*) ».

1.484. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Tiranno minimo (*Empidonax minimus*) ».

1.485. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Germano reale (*Anas platyrhynchos*) ».

1.486. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gru canadese (*Antigone canadensis*) ».

1.487. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Sula mascherata (*Sula dactylatra*) ».

1.488. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Averla capirossa (*Lanius senator*) ».

1.489. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Nitticora (*Nycticorax nycticorax*) ».

1.490. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Airone guardabuoi (*Bubulcus ibis*) ».

1.491. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Oca lombardella (*Anser albifrons*) ».

1.492. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Tuffetto (*Tachybaptus ruficol-
lis*) ».

1.494. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Orchetto marino (*Melanitta ni-
gra*) ».

1.495. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Cigno minore (*Cygnus columbianus*) ».

1.496. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Svasso cornuto (*Podiceps auri-
tus*) ».

1.497. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Ibis eremita (*Geronticus ere-
mita*) ».

1.498. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Folaga crestata (*Fulica cristata*) ».

1.499. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Rondone unicolore (*Apus unicolor*) ».

1.500. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Ossifraga (*Macronectes gigan-
teus*) ».

1.501. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) ».

1.502. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrococorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Pivieressa (*Pluvialis squatarola*) ».

1.503. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrococorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Fagiano di monte (*Lyrurus te-
trix*) ».

1.504. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrococorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Sterna reale (*Thalasseus maxi-
mus*) ».

1.505. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrococorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Fratino (*Charadrius alexandri-
nus*) ».

1.506. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrococorax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Gallina prataiola (*Tetrax te-
trax*) ».

1.507. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrococorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Oca colombaccio (*Branta berni-
cla*) ».

1.508. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrococorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Petrello di Fea (*Pterodroma feae*) ».

1.509. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrococorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Pittima minore (*Limosa lapponi-
ca*) ».

1.510. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrococorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Pernice sarda (*Alectoris bar-
bara*) ».

1.511. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Colomba di Bolle (*Columba bollii*) ».

1.512. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Alca impenne (*Pinguinus impennis*) ».

1.513. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Albastrello (*Tringa stagnatilis*) ».

1.514. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) ».

1.515. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Gabbiano di Sabine (*Xema sabini*) ».

1.516. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Averla boreale (*Lanius borealis*) ».

1.517. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Beccaccino (*Gallinago gallinago*) ».

1.518. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Averla piccola (*Lanius collurio*) ».

1.519. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Uria colombina (*Cepphus columba*) ».

1.520. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Tantalò africano (*Mycteria ibis*) ».

1.521. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Labbo (*Stercorarius parasiticus*) ».

1.522. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gazza azzurra (*Cyanopica cyanus*) ».

1.523. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Voltapietre (*Arenaria interpres*) ».

1.524. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Quattrocchi (*Bucephala clangula*) ».

1.525. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Spatola africana (*Platalea alba*) ».

1.526. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Corvo comune (*Corvus frugilegus*) ».

1.527. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Febe orientale (*Sayornis Phoebe*) ».

1.528. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Martin pescatore (*Alcedo atthis*) ».

1.529. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Strolaga mezzana (*Gavia arctica*) ».

1.530. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Cicogna bianca (*Ciconia ciconia*) ».

1.531. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Nibbio bianco (*Elanus caeruleus*) ».

1.532. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Strolaga minore (*Gavia stellata*) ».

1.535. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le se-

guenti: « , Totano moro (*Tringa erythropus*) ».

1.536. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Sterna stolido (*Anous stolidus*) ».

1.537. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) ».

1.538. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pesciaiola (*Mergellus albellus*) ».

1.539. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocrax pyrrhocrax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Fraticello (*Sternula albifrons*) ».

1.540. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Podilimbo (*Podilymbus podiceps*) ».

1.541. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Airone azzurro (*Ardea herodias*) ».

1.542. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Airone cenerino (*Ardea cinerea*) ».

1.543. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Chiurlo nano (*Numenius minutus*) ».

1.544. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-*

rax pyrrocorax) » sono aggiunte le seguenti: « , Anatra falcata (*Mareca falcata*) ».

1.545. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Rondone pallido (*Apus pallidus*) ».

1.546. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Marabù (*Leptoptilos crumenifer*) ».

1.547. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Tarabusino (*Ixobrychus minutus*) ».

1.548. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Smergo minore (*Mergus serrator*) ».

1.549. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Ghiandaia (*Garrulus glanda-
rius*) ».

1.550. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Frullino (*Lymnocyptes mini-
mus*) ».

1.551. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Sgarza cinese (*Ardeola bac-
chus*) ».

1.552. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Strolaga maggiore (*Gavia im-
mer*) ».

1.553. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-*

rax pyrrocorax) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Sirratte (*Syrhaptus paradoxus*) ».

1.554. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Fregata aquila (*Fregata aquila*) ».

1.555. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Marzaiola (*Spatula querque-
dula*) ».

1.556. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Gazza marina minore (*Alle alle*) ».

1.557. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-
rax pyrrocorax*) » sono aggiunte le se-
guenti: « , Sgarza indiana (*Ardeola grayii*) ».

1.558. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi,
Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Edredone (*Somateria mollissima*) ».

1.559. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pavoncella (*Vanellus vanellus*) ».

1.560. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Picchio cenerino (*Picus canus*) ».

1.561. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Sterna comune (*Sterna hirundo*) ».

1.562. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Averla cenerina (*Lanius minor*) ».

1.563. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Garzetta nivea (*Egretta thula*) ».

1.564. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Porciglione (*Rallus aquaticus*) ».

1.565. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pernice rossa (*Alectoris Rufa*) ».

1.566. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Sula del Capo (*Morus capensis*) ».

1.567. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoco-rax pyrrhoco-rax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Uria di Brunnich (*Uria lomvia*) ».

1.568. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , *Aninga africana* (*Anhinga Rufa*) ».

1.569. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , *Colombaccio* (*Columba palumbus*) ».

1.570. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , *Rondone indiano* (*Apus affinis*) ».

1.571. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , *Beccaccia* (*Scolopax rusticola*) ».

1.572. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , *Corvo imperiale* (*Corvus corax*) ».

1.573. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , *Sula fosca* (*Sula leucogaster*) ».

1.574. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , *Orco marino* (*Melanitta Fusca*) ».

1.575. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , *Oca Granaiola* (*Anser fabalis*) ».

1.576. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , *Pittima reale* (*Limosa limosa*) ».

1.577. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , *Airone rosso* (*Ardea purpurea*) ».

1.578. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Combattente (*Calidris pugnax*) ».

1.579. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Berta grigia (*Ardenna grisea*) ».

1.580. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pernice bianca (*Lagopus muta*) ».

1.581. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Fulmaro (*Fulmarus glacialis*) ».

1.582. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Mestolone (*Spatula clypeata*) ».

1.583. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Grandule (*Pterocles alchata*) ».

1.584. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Fetonte (*Phaethon aethereus*) ».

1.585. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Coturnice (*Alectoris graeca*) ».

1.586. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Schiribilla (*Zapornia parva*) ».

1.587. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Canapiglia (*Mareca strepera*) ».

1.588. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Cicogna nera (*Ciconia nigra*) ».

1.589. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Croccolone (*Gallinago media*) ».

1.590. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Ganga (*Pterocles orientalis*) ».

1.591. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Casarca (*Tadorna ferruginea*) ».

1.592. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Sula zamperosse (*Sula sula*) ».

1.593. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Garzetta (*Egretta garzetta*) ».

1.594. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Mugnaiaccio (*Larus marinus*) ».

1.595. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Quaglia (*Coturnix coturnix*) ».

1.596. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Oca selvatica (*Anser anser*) ».

1.597. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Fischione (*Mareca penelope*) ».

1.598. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Oca indiana (*Anser indicus*) ».

1.599. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gruccione (*Merops apiaster*) ».

1.600. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Rondone cafro (*Apus caffer*) ».

1.601. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Sordone (*Prunella collaris*) ».

1.602. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Voltolino (*Porzana porzana*) ».

1.603. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Torcicollo (*Jynx torquilla*) ».

1.604. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pettegola (*Tringa totanus*) ».

1.605. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Pantana (*Tringa nebularia*) ».

1.606. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Uria nera (*Cephus grylle*) ».

1.607. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Oca di Ross (*Anser rossii*) ».

1.608. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Faraona (*Numida meleagris*) ».

1.609. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Rondone comune (*Apus apus*) ».

1.610. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Moriglione (*Aythya ferina*) ».

1.611. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Colombella (*Columba oenas*) ».

1.612. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Re di quaglie (*Crex crex*) ».

1.613. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Moretta (*Aythya fuligula*) ».

1.614. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gru monaca (*Grus monacha*) ».

1.615. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gazza marina (*Alca torda*) ».

1.616. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Anatra sposa (*Aix sponsa*) ».

1.617. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhoxorax pyrrhoxorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Taccola (*Corvus monedula*) ».

1.618. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Zafferano (*Larus fuscus*) ».

1.619. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Cuculo (*Cuculus canorus*) ».

1.620. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Cahow (*Pterodroma cahow*) ».

1.621. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Starna (*Perdix perdix*) ».

1.622. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Alzavola (*Anas crecca*) ».

1.623. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Sula (*Morus bassanus*) ».

1.624. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Gavina (*Larus canus*) ».

1.625. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Folaga (*Fulica atra*) ».

1.626. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Upupa (*Upupa epops*) ».

1.627. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhacorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , Codone (*Anas acuta*) ».

1.628. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , *Uria* (*Uria aalge*) ».

1.629. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « gracchio corallino (*Phyrrhocorax pyrrhocorax*) » sono aggiunte le seguenti: « , *Gazza* (*Pica pica*) ».

1.630. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « cigno minore (*Cygnus colombianus*), anatra marmorizzata (*Marmaronetta angustirostris*), chiurlottello (*Numenius tenuirostris*), ibis eremita (*Geronticus eremita*) ».

1.631. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Mari, Zaratti.

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 2-ter, con il seguente:

« 2-ter. Sono da considerarsi specie particolarmente protette tutte quelle classificate come SPEC (Specie Europee di Interesse Conservazionistico) 1, 2 e 3, nonché le specie classificate dall'Unione mondiale per la conservazione della natura in declino o comunque in stato di conservazione sfavorevole ».

1.632. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 2-ter, con il seguente:

« 2-ter. Dal 1° gennaio 2025 l'attività venatoria è sospesa su tutto il territorio nazionale per la durata di anni tre ».

1.633. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Al comma 1, capoverso 2-ter, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: si applicano.

1.634. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari.

Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere le parole da: alla fauna omeoterma fino a: agli esemplari mutati e.

1.635. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Al comma 1, capoverso 2-ter, sostituire le parole: da più di una generazione con le seguenti: da più di cinque generazioni da stabilirsi previ esami genetici.

1.636. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Dopo articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « possono autorizzare » sono sostituite dalle seguenti: « autorizzano ».

1.01. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « può essere svolta » sono sostituite dalle seguenti: « è svolta ».

1.02. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

1.03. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Dopo articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di cattura di richiami vivi)

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « e per la cessione ai fini di richiamo » sono soppresse;

b) il comma 4 è abrogato.

1.04. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Dopo articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio

venatorio da appostamento fisso e uso di richiami vivi)

1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. – (*Esercizio venatorio da appostamento fisso e divieto dell'uso di richiami vivi*) – 1. Sono vietati l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiami.

2. Gli animali utilizzati come richiami detenuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono consegnati ad un centro per il recupero della fauna selvatica, che provvede alla loro custodia e, qualora ne sussistano le condizioni, alla liberazione in natura.

3. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento fisso.

4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvedono ad individuare e demolire gli appostamenti esistenti nonché a ripristinare l'antecedente stato dei luoghi ».

* **1.05.** Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

* **1.06.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Dopo articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « , la vendita e la detenzione », e le parole « , nonché il loro uso in funzione di richiami », sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 2. I possessori di uccelli appartenenti alla fauna selvatica ed utilizzati come richiamo fino all'entrata in vigore della presente disposizione devono, entro trenta

giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, comunicare alla regione o alle province autonome di Trento e di Bolzano di residenza il numero degli esemplari detenuti, suddivisi per specie, indicando per ogni esemplare il numero identificativo dell'anello. Eventuali cessioni, fughe, decessi sono comunicati alla regione o alla provincia autonoma entro ventiquattro ore ».

3. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « con l'uso dei richiami vivi » sono soppresse.

4. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono soppresi.

1.07. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Dopo articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Non sono considerati fissi gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci, gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12, e gli appostamenti delle aziende faunistico-venatorie ».

1.08. Carloni, Davide Bergamini, Pierro.

Dopo articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto infine il seguente periodo: « Tali richieste sono accompagnate da una dichiarazione in cui sono descritte le motivazioni e le circostanze inerenti la provenienza delle spoglie

da impagliare o imbalsamare, nonché i dati del richiedente ».

1.09. Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Dopo articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « oltre un anno » sono sostituite dalle seguenti: « oltre sei mesi ».

1.010. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole « da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta », sono sostituite dalle seguenti: « da quattro rappresentanti per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta ».

1.011. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta », sono sostituite dalle seguenti: « da tre rappresentanti

indicati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute ».

1.012. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole « da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta », sono sostituite con le seguenti: « da due rappresentanti per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta ».

1.013. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole « da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta », sono sostituite con le seguenti: « da due rappresentanti indicati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute ».

1.014. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da tre rappresentanti delle regioni », sono sostituite dalle seguenti: « da quattro rappresentanti delle regioni ».

1.015. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale », sono sostituite dalle seguenti: « da sei rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale ».

1.016. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole « da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale », sono sostituite dalle seguenti: « da cinque rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale ».

1.017. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali », sono sostituite dalle seguenti: « da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali ».

1.018. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste », sono sostituite dalle seguenti: « da quattro rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ».

1.019. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da tre rappresentanti delle province », sono sostituite dalle seguenti: « da quattro rappresentanti delle province ».

1.020. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali », sono sostituite dalle seguenti: « da quattro rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ».

1.021. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali », sono sostituite dalle seguenti: « da tre rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ».

1.022. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali », sono sostituite dalle seguenti: « da due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ».

1.023. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente », sono sostituite dalle seguenti: « da quattro rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

1.024. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana », sono sostituite dalle seguenti: « da tre rappresentanti dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana ».

1.025. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana », sono sostituite dalle seguenti: « da due rappresentanti dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana ».

1.026. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana », sono sostituite dalle seguenti: « da tre rappresentanti dell'Unione zoologica italiana ».

1.027. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana », sono sostituite dalle seguenti: « da due rappresentanti dell'Unione zoologica italiana ».

1.028. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da un rappresentante del Club alpino italiano », sono sostituite dalle seguenti: « da due rappresentanti del Club alpino italiano ».

1.029. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « ogni cinque anni », sono sostituite dalle seguenti: « ogni anno ».

1.033. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « ogni cinque anni », sono sostituite dalle seguenti: « ogni due anni ».

1.032. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « ogni cinque anni », sono sostituite dalle seguenti: « ogni tre anni ».

1.031. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « ogni cinque anni », sono sostituite dalle seguenti: « ogni quattro anni ».

1.030. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Comitato Tecnico faunistico Venatorio Nazionale)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 453 dell'articolo 1,

della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è abrogato. Conseguentemente dalla medesima data, è soppresso il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 22 maggio 2023, n. 263986.

1.034. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

ART. 2.

Sopprimerlo.

* **2.1.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

* **2.2.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

* **2.3.** Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

* **2.4.** Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

* **2.5.** Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Saccani Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cherchi, Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifica all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta » sono sostituite dalle seguenti: « da tre rappresentanti indicati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute ».

2.7. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

1. L'articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 è sostituito dal seguente:

« Art. 10. – (Piani faunistico-venatori) –
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Per la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale si applica il metodo Corine Land Cover, anche ai fini del computo delle quote percentuali di cui ai successivi commi 3, 5 e 6. Da tale determinazione, le fasce di rispetto di strade e ferrovie sono di esclude.

2. Le regioni e le province autonome, con le modalità previste al comma 8, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 50 al 60 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 40 al 50 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Ai fini di una maggiore tutela della fauna selvatica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, attraverso la propria legislazione, modificare la quota di cui al precedente comma solo nel senso di aumentare quella minima del 50 per cento o quella massima del 60 per cento.

4. Del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica

fanno parte ai fini del raggiungimento della quota dal 50 al 60 per cento, i parchi nazionali, i parchi naturali regionali, le riserve naturali statali, le riserve naturali regionali e provinciali, i monumenti naturali, le oasi di protezione faunistica di cui al comma 8, lettera *f*), le zone di ripopolamento e cattura di cui al comma 8, lettera *g*), i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui al comma 8, lettera *h*), le zone militari e le foreste demaniali, ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni e le province autonome promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Del rimanente territorio agro-silvo-pastorale, fanno parte anche le zone addestramento cani.

7. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:

a) i parchi nazionali;

b) i parchi naturali regionali;

c) le riserve naturali statali;

d) le riserve naturali regionali e provinciali;

e) i monumenti naturali;

f) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

g) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna sel-

vatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

h) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

i) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

j) le zone militari;

k) i demani forestali;

l) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

m) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere *f)*, *g)* e *h)*;

n) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli *habitat* naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere *f)* e *g)*;

o) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

p) le zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi della legge n. 353 del 2000.

8. I Piani faunistici sono rinnovati ogni cinque anni. Eventuali proroghe sono con-

cesse per la durata massima di un anno, in tal caso il Piano prorogato è sottoposto a valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

9. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

10. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può superare la percentuale massima del 15 per cento di cui al precedente comma 5.

11. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere *f)*, *g)* e *h)*, deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

12. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

13. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

14. Le regioni e le province autonome, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la

costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, anche al fine di assicurare la quota minima del 40 per cento a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

15. Qualora le regioni e le province autonome non assicurino nella pianificazione faunistico venatoria la quota minima da destinare a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, lo Stato dispone la costituzione coattiva di aree naturali protette o di istituti di protezione della fauna selvatica.

16. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria. ».

2.6. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di piani faunistico-venatori)

1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è destinato per una quota non inferiore al 30 per cento a protezione della fauna selvatica. Nel calcolo della quota prevista dal primo periodo non sono compresi i territori ove l'attività venatoria sia vietata per effetto di altre leggi o disposizioni normative. »;

b) al comma 8:

- 1) la lettera e) è abrogata;
- 2) la lettera h) è abrogata;

c) al comma 14, le parole: « 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento »;

d) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. Il consenso si intende negato qualora non sia formalmente espresso l'assenso. »;

e) il secondo periodo del comma 17 è soppresso.

2.8. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 le parole: « dal 20 al 30 per cento » sono sostituite dalle parole: « dal 60 al 70 per cento », e le parole: « dal 10 al 20 per cento » sono sostituite dalle parole: « dal 50 al 60 per cento ».

2.9. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 è aggiunto infine il seguente periodo: « Al computo di tali percentuali non partecipano le zone di cui alla lettera e) comma 1 dell'articolo 21 della presente legge ».

2.10. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le foreste del demanio statale, regionale e degli enti pubblici in genere non entrano a far parte della programmazione venatoria e sono finalizzati alla conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente. ».

2.11. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

1. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 è sostituito dal seguente:

« 5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 10 per cento, a caccia riservata a gestione privata, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, nonché alle zone di cui al comma 8, lettera e). ».

2.12. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

1. Al comma 8, lettera e) dell'articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, è

aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tali zone l'attività cino-venatoria con abbattimento della fauna, purché proveniente da allevamento, è praticata secondo i limiti e le condizioni stabilite dal calendario venatorio e comunque nel periodo intercorrente tra le date di apertura e chiusura della stagione venatoria ».

2.13. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

1. Al comma 8, dell'articolo 10 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, è aggiunta la seguente lettera:

« h-bis) i criteri per la delimitazione delle aree ove si registrano casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici dovuti all'uso di bocconi avvelenati o altre sostanze tossiche, che la regione o la provincia autonoma provvede a tabellare disponendo il divieto di caccia per un raggio di 1000 metri e per un periodo di due anni. ».

2.14. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le regioni provvedono alla conduzione di censimenti della fauna selvatica con cadenza biennale, anche in base ai trend nazionali e sovranazionali registrati nelle loro fluttuazioni, con riferimento particolare agli eventi climatici estremi o comunque di alterazione che causano notevoli effetti sulle capacità riproduttive, di

sopravvivenza, di alimentazione degli animali. ».

2.15. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla programmazione e al coordinamento delle politiche di rinaturalizzazione dell'ambiente, sia per quanto concerne le superfici boschive sia per quanto concerne le zone caratterizzate da ecosistemi fluviali, lacustri, nonché ogni altra tipologia di zona umida. ».

2.16. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano programmi pluriennali di riqualificazione ambientale con particolare riferimento al recupero delle aree naturali in stato di degrado nonché delle aree di particolare interesse naturalistico sotto il profilo degli *habitat* per la fauna selvatica. ».

2.17. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Nelle regioni che non abbiano emanato piano faunistico venatori negli ultimi 3 anni con le necessarie modifiche legate alle alterazioni alle fluttuazioni delle

popolazioni naturali è preclusa la possibilità di esercitare l'attività di caccia. ».

2.18. Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire il comma 1, con il seguente:

1. È preclusa la facoltà per le regioni e per le province autonome di Trento e Bolzano di adottare provvedimenti legislativi in merito alla programmazione e al coordinamento della pianificazione faunistico venatoria, con particolare riferimento ai piani faunistico venatori, nonché ai calendari venatori.

2.19. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Al comma 1, capoverso art. 9, sostituire le parole: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propria legge *con le seguenti:* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 117 lettera s) della Costituzione sui poteri esclusivi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unicamente con deliberazioni di carattere amministrativo e limitando il proprio intervento solo al ripristino ed alla cura degli *habitat*.

2.20. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sopprimere le parole: regioni e le.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, alla rubrica, sopprimere le parole: delle regioni e.

2.21. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propria legge, provvedono alla programmazione e al coordinamento *con le seguenti:* esercitano le fun-

zioni di programmazione e di coordinamento.

2.22. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propria legge,.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

2.23. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive riconosciute dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

2.24. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

Al comma 1, capoverso Art. 9, comma 1, sopprimere le parole: con propria legge.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Funzioni amministrative delle regioni.

2.25. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 9, comma 1, sopprimere le parole: con propria legge.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente:

Funzioni amministrative delle regioni e delle province autonome.

* **2.26.** Evi, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Grimaldi, Mari, Zaratti.

* **2.27.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sopprimere le parole: con propria legge.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Alle funzioni di cui al periodo precedente, le regioni e per le province autonome di Trento e Bolzano provvedono esclusivamente facendo ricorso ad atti amministrativi e anche attraverso l'istituzione di uffici dedicati, provvedono alla emanazione di piani pluriennali di recupero degli habitat e degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone umide, al fine di agevolare la naturale riproduzione delle popolazioni selvatiche nonché le loro aree di sosta e di svernamento.

2.28. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire le parole: con propria legge, *provvedono, con le parole:* danno priorità nei loro interventi alla tutela dell'ambiente e della biodiversità, *provvedendo inoltre.*

Conseguentemente, al medesimo capoverso, alla rubrica, sostituire le parole: Funzioni legislative *con le seguenti:* deliberazioni di carattere amministrativo.

2.29. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire le parole: con propria legge *con le parole:* con proprio atto amministrativo.

2.30. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Al comma 1, capoverso Art. 9, , sostituire le parole: con propria legge, *con le parole:* , dopo aver condotto accurate rilevazioni di carattere scientifico attraverso le valutazioni ISPRA sullo stato delle popolazioni naturali e dopo aver assicurato con propria legge i relativi finanziamenti,

2.31. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire le parole: con propria legge *con le seguenti:* con apposite norme.

2.32. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 9, comma 1, sostituire le parole: con propria legge *con le parole:* con propri atti amministrativi, al fine di garantire l'applicazione della convenzione di Aarhus.

2.33. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Al comma 1, capoverso Art. 9, comma 1, sostituire le parole: con propria legge, *con le seguenti:* con propria deliberazione ai sensi degli articoli 9 e 117 della Costituzione che escludono il ricorso ad una propria legge.

2.34. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Zaratti.

Al comma 1, capoverso Art. 9, comma 1, sostituire le parole: propria legge, *con le parole:* propri atti deliberativi che non possono essere di natura legislativa.

2.35. Bonelli, Evi, Dori, Zanella, Borrelli, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire le parole: con propria legge *con le seguenti:* restando in ogni caso esclusa la facoltà di adottare leggi in proposito.

2.36. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire le parole: , con propria legge, *provvedono con le seguenti:* provvedono, previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 8,.

2.37. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire le parole: provvedono alla programmazione e al coordinamento ai fini della pianificazione *con le seguenti:* provvedono alla pianificazione.

2.39. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire la parola: provvedono *con le seguenti:* possono provvedere.

2.38. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 9, dopo le parole: provvedono *inserire le seguenti:* sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate.

2.40. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 9 , sopprimere le parole: e al coordinamento.

2.41. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 9, dopo le parole: provvedono alla programmazione e al coordinamento *inserire le seguenti:* dei piani provinciali.

2.42. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sopprimere le parole: ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10.

2.43. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire le parole: con i compiti con le seguenti: e svolgono i compiti.

2.44. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sopprimere le parole: di orientamento,.

2.45. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sopprimere le parole: , di controllo.

2.46. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sopprimere le parole: e dagli statuti regionali.

2.55. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sopprimere le parole da: in materia di caccia fino alla fine del capoverso.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.

2.56. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sopprimere le parole da: in materia di caccia, fino alla fine del capoverso.

2.57. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sopprimere le parole: in materia di caccia.

2.58. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire le parole: in materia di caccia con le seguenti: in materia di specie appartenenti alla fauna stanziale nel proprio territorio che necessitano di particolare tutela.

2.59. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire le parole: in materia di caccia con le seguenti: in materia di interventi per il ripristino degli equilibri faunistici.

2.60. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire le parole: in materia di caccia con le seguenti: in materia di protezione dalla caccia delle produzioni agricole.

2.61. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire le parole: in materia di caccia con le seguenti: in materia di Oasi di protezione e Zone di Ripopolamento.

2.62. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire le parole: in materia di caccia con le se-

guenti: in materia di ambiti territoriali di caccia.

2.63. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 9, dopo le parole: in materia di caccia inserire le seguenti: alla lepre bianca.

2.64. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: in materia di caccia inserire le seguenti: alla volpe.

2.65. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di piani faunistico-venatori)

1. All'articolo 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è destinato per una quota non inferiore al 30 per cento a protezione della fauna selvatica. Nel calcolo della quota prevista dal primo periodo non sono compresi i territori ove l'attività venatoria sia vietata per effetto di altre leggi o disposizioni normative. »;

b) al comma 8:

1) la lettera e) è abrogata;

2) la lettera h) è abrogata;

c) al comma 14, le parole: « 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento »;

d) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. Il consenso si intende negato qualora non sia formalmente espresso l'assenso. »;

e) il secondo periodo del comma 17 è abrogato.

2.01. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « dal 20 al 30 per cento », sono sostituite con le seguenti: « dal 37 al 45 per cento ».

2.02. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « dal 20 al 30 per cento », sono sostituite con le seguenti: « dal 35 al 45 per cento ».

2.03. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « dal 20

al 30 per cento », sono sostituite con le seguenti: « dal 32 al 44 per cento ».

2.04. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « dal 20 al 30 per cento », sono sostituite con le seguenti: « dal 30 al 40 per cento ».

2.05. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 10, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « 15 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 5 per cento ».

2.08. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 10, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « 15 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 7 per cento ».

2.07. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 10, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « 15 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 10 per cento ».

2.06. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 10, comma 11, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « quattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi ».

2.09. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al comma 12 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « determina » sono aggiunte le seguenti: « in coerenza con le linee guida del Piano di sviluppo rurale ».

2.010. Forattini, Marino, Andrea Rossi, Vaccari.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3.1.** Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

* **3.2.** Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Saccani Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cher-

chi, Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.

- * **3.3.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.
- * **3.4.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.
- * **3.5.** Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante nella zona faunistica delle Alpi;

b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata. »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 2 milioni per ogni sinistro, di cui euro 1,5 milioni per ogni persona danneggiata ed euro 0,5 milioni per danni ad animali e a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni corre-

lati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 0,5 milioni per il caso di morte o invalidità permanente. »;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità nel territorio della regione di residenza del titolare e nel territorio delle regioni confinanti e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme emanate dalle regioni. ».

** **3.6.** Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Saccani Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cherchi, Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.

** **3.31.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: « o con il falco » sono soppresse.

2. Il comma 7 è soppresso.

3. Al comma 8 le parole: « da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età » sono sostituite da: « da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e da chi non abbia superato il settantesimo anno di età ».

4. sono aggiunti infine i seguenti commi:

« 12-ter. Entro trenta giorni dalla chiusura della stagione venatoria, il tesserino è riconsegnato all'autorità amministrativa che lo ha rilasciato. Tale autorità, se differente dalla regione, trasmette entro quindici giorni dal termine ultimo previsto per la riconsegna, i tesserini venatori alla regione per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati

sul prelievo venatorio. Tale analisi si effettua su tutti i tesserini riconsegnati.

12-*quater*. I dati della raccolta, elaborazione e analisi di cui al comma 13 costituiscono parte della relazione sullo stato di attuazione della legge ai sensi del comma 1 dell'articolo 35. ».

3.32. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Mari, Zaratti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

1. Al comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 le parole: « o con il falco » sono soppresse.

3.33. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

1. Dopo la lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 è inserita la seguente:

« *b-bis*) da appostamento temporaneo ».

3.34. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

1. Il comma 7 dell'articolo 12 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 è soppresso.

3.35. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

1. Al comma 8 dell'articolo 12 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 le parole: « da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « da chi abbia compiuto il venticinquesimo anno di età e da chi non abbia superato il sessantacinquesimo anno di età ».

3.36. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

1. Al comma 8 dell'articolo 12 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di abbattimento e di ferimento di fauna non compresa nell'articolo 18 della presente legge, la polizza assicurativa all'uopo stipulata col massimale di 500 mila euro, deve contemplare il risarcimento del danno ambientale allo Stato nella misura del 60 per cento, alla regione o provincia autonoma interessata nella misura del 40 per cento ».

3.37. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-*bis*. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-*bis*. L'attività venatoria può essere altresì esercitata dal cittadino comunitario non residente che sia autorizzato all'eser-

cizio della caccia nello Stato di provenienza ed esibisca la relativa licenza in corso di validità nonché sia provvisto del tesserino venatorio regionale di cui all'articolo 12 rilasciato dalla regione territorialmente interessata. ».

3.38. Carloni, Davide Bergamini, Pierro.

ART. 4.

Sopprimerlo.

- * **4.1.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.
- * **4.2.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.
- * **4.3.** Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
- * **4.4.** Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Saccani Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cherchi, Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.
- * **4.5.** Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sostituire l'articolo 4, con i seguenti:

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « due cartucce », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « una cartuccia »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6. »;

c) al comma 4, le parole: « salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo » sono soppresse.

Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « o più » sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

d) al comma 5, dopo le parole: « diversa regione » sono inserite le seguenti: « , purché confinante con la regione di residenza »;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Entro il 30 novembre di ogni anno i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. »;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini non possono ammettere nei territori di rispettiva competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione. »;

g) al comma 10, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento » e le parole: « 20 per cento dei componenti » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento dei componenti »;

h) il comma 12 è abrogato;

i) al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e che non comporti l'utilizzo di manufatti atti alla mimetizzazione, ancorché rimovibili ».

Art. 4-ter.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « richiesta motivata » sono sostituite dalla seguente: « istanza »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il presidente della giunta regionale recepisce positivamente l'istanza di cui al comma 3 e ne dà immediata comunicazione agli organi competenti. »;

c) al comma 8, le parole: « metri 1,20 » sono sostituite dalle seguenti: « metri 0,50 », la parola: « perenni » è soppressa, le parole: « metri 1,50 » sono sostituite dalle seguenti: « metri 0,50 » e le parole: « 3 metri » sono sostituite dalle seguenti: « 1,5 metri ».

Art. 4-quater.

(Modifica all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di quota del territorio regionale destinabile all'istituzione di aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo-venatorie)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento ».

** 4.6. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

** 4.7. Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Saccani Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cher-

chi, Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.

Sostituire l'articolo 4, con i seguenti:

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « o più » sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

d) al comma 5, dopo le parole: « diversa regione » sono inserite le seguenti: « , purché confinante con la regione di residenza »;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Entro il 30 novembre di ogni anno i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. »;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini non possono ammettere nei territori di rispettiva competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione. »;

g) al comma 10, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento » e le parole: « 20 per cento dei

componenti » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento dei componenti »;

h) il comma 12 è abrogato;

i) al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e che non comporti l'utilizzo di manufatti atti alla mimetizzazione, ancorché rimovibili ».

Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « richiesta motivata » sono sostituite dalla seguente: « istanza »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il presidente della giunta regionale recepisce positivamente l'istanza di cui al comma 3 e ne dà immediata comunicazione agli organi competenti. »;

c) al comma 8, le parole: « metri 1,20 » sono sostituite dalle seguenti: « metri 0,50 », la parola: « perenni » è soppressa, le parole: « metri 1,50 » sono sostituite dalle seguenti: « metri 0,50 » e le parole: « 3 metri » sono sostituite dalle seguenti: « 1,5 metri ».

Art. 4-ter.

(Modifica all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di quota del territorio regionale destinabile all'istituzione di aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo-venatorie)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento ».

4.8. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituire l'articolo 4, con i seguenti:

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « richiesta motivata » sono sostituite dalla seguente: « istanza »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il presidente della giunta regionale recepisce positivamente l'istanza di cui al comma 3 e ne dà immediata comunicazione agli organi competenti. »;

c) al comma 8, le parole: « metri 1,20 » sono sostituite dalle seguenti: « metri 0,50 », la parola: « perenni » è soppressa, le parole: « metri 1,50 » sono sostituite dalle seguenti: « metri 0,50 » e le parole: « 3 metri » sono sostituite dalle seguenti: « 1,5 metri ».

Art. 4-bis.

(Modifica all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di quota del territorio regionale destinabile all'istituzione di aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo-venatorie)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento ».

4.9. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « due cartucce », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « una cartuccia »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6. »;

c) al comma 4, le parole: « salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo » sono soppresse.

4.10. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

Art. 4.

(Modifiche articolo 13 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 le parole: « contenente non più di due cartucce » sono sostituite dalle seguenti: « contenente non più di una cartuccia ».

4.11. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

Art. 4.

(Modifiche articolo 13 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 le parole: « e del falco » sono abrogate.

4.12. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

Art. 4.

(Modifiche articolo 13 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 le parole da: « o tre canne » fino a: « millimetri 5,6 » sono sostituite dalle seguenti: « canne ad anima liscia ».

4.13. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, dopo la parola: « recuperati » sono aggiunte le seguenti: « volta per volta ».

2. Al comma 5 dell'articolo 13 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È vietato l'utilizzo di munizioni che contengano piombo. ».

4.14. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

Art. 4.

(Modifiche articolo 13 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 dopo le

parole: « essere recuperati » inserire la seguente: « immediatamente ».

4.15. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

Art. 4.

(Modifiche articolo 13 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

1. Al comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È vietato altresì per l'esercizio venatorio l'utilizzo di munizioni contenenti piombo. ».

4.16. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: caccia di selezione aggiungere le seguenti: notturna e dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti: con l'obbligo per il cacciatore di comunicazione preventiva dell'uscita e indicazione del luogo di caccia. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le regioni, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

4.17. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: caccia di selezione aggiungere le seguenti: notturna.

4.19. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: agli ungulati aggiungere la seguente: non.

4.18. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: strumenti termici con le seguenti: ottiche anche digitali.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: a rilevazione termica con la seguente: ottici.

4.20. Davide Bergamini, Carloni, Pierro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: strumenti termici con le seguenti: esclusivamente strumenti termici dotati di sensore VOx o aventi analoghe caratteristiche individuate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

4.21. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: strumenti termici con le seguenti: esclusivamente strumenti termici dotati di sensore VOx.

4.22. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: strumenti termici con le seguenti: visori termici di elevata affidabilità aventi le caratteristiche individuate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

4.23. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: strumenti termici con le seguenti: esclusivamente visori termici con lunghezza

di focale dell'obiettivo pari o superiore a 42 millimetri.

4.24. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: strumenti termici con le seguenti: visori termici dotati di regolazione diottrica e di sistema di registrazione video.

4.25. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: strumenti termici con le seguenti: visori termici dotati di regolazione diottrica.

4.26. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: strumenti termici con le seguenti: visori termici con ingrandimento ottico di base pari o superiore a 3x.

4.27. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: strumenti termici con le seguenti: visori termici dotati sistema di registrazione video.

4.28. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti: con l'obbligo per il cacciatore di comunicazione preventiva dell'uscita e indicazione del luogo di caccia. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

4.29. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti: aventi le caratteristiche tecniche individuate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

4.30. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti: a seguito di rilascio di certificato medico di idoneità e di autorizzazione all'utilizzo di armi da fuoco mediante l'uso di strumenti termici.

4.31. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti: a seguito di verifica dell'idoneità fisica e della capacità tecnica al relativo utilizzo.

4.32. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti: previa verifica di idoneità all'utilizzo.

4.33. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti: a seguito di rilascio di apposita autorizzazione all'utilizzo di armi da fuoco mediante l'uso di strumenti termici.

4.34. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere le se-

guenti: previo rilascio di apposita autorizzazione.

4.35. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti: ove espressamente autorizzato nella deliberazione del programma di abbattimento e prelievo selettivo.

4.36. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti: previo accertamento della compatibilità con i dispositivi d'arma di cui ai commi 1 e 2.

4.37. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti: compatibili con i dispositivi d'arma di cui ai commi 1 e 2.

4.38. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti: purché compatibili con i dispositivi d'arma autorizzati per uso di caccia.

4.39. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti: ove espressamente previsto nella licenza di porto di fucile anche per uso di caccia.

4.40. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le

parole: ed esclusivamente con dispositivo termico di registrazione video.

4.41. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere le seguenti: omologati per l'uso di caccia.

4.42. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere la seguente: autorizzati.

4.43. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma al fine di tutelare le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e la tutela della fauna selvatica.

4.44. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

4.45. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuate i requisiti minimi di idoneità tecnica degli strumenti termici e le modalità di utilizzo compatibili con i dispositivi d'arma per uso di caccia.

4.46. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: strumenti termici aggiungere il seguente periodo: L'utilizzo degli strumenti termici deve essere in ogni caso annotato nella licenza che autorizza al porto di fucile per uso di caccia, previa verifica di idoneità fisica e tecnica.

4.47. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'utilizzo degli strumenti termici ottici è in ogni caso escluso per i soggetti con alterazioni patologiche della percezione ottica.

4.48. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con le regioni, individuano le aree venatorie compatibili con l'utilizzo degli strumenti termici. È facoltà delle regioni, con proprie norme, escludere l'utilizzo degli strumenti termici per ragioni di sicurezza e di tutela della fauna selvatica.

4.49. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano, definisce un disciplinare tecnico per l'utilizzo di dispositivi d'arma da caccia mediante l'uso di strumenti termici.

4.50. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche articolo 14 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

1. L'articolo 14 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 è così sostituito:

« Art. 14. – (*Gestione programmata della caccia*) – 1. Le regioni, con apposite norme ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali e comunque mai superiori a 10000 ettari.

2. Le regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria massima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in regione, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.

3. Le regioni stabiliscono altresì l'indice di densità venatoria massima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori residenti, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

4. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella re-

gione in cui risiede e può avere accesso ad un solo altro ambito o ad un solo altro comprensorio alpino anche compreso in una diversa regione, previo consenso del relativo organo di gestione. Le regioni stabiliscono con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.

5. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini.

6. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 30 per cento dei componenti dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, al 30 per cento dei componenti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, al 30 per cento dei componenti dei rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 10 per cento da rappresentanti degli enti locali.

7. Negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di monitoraggio delle risorse ambientali e delle popolazioni faunistiche, programma gli interventi per il miglioramento degli *habitat*, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva

delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

8. Le regioni autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato.

9. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica permanente del sito.

10. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

11. A partire dalla successiva stagione venatoria all'entrata in vigore della presente legge, i calendari venatori delle regioni devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

12. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza. ».

4.01. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche articolo 15 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992)

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, è così sostituito:

« 3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria per motivazioni etiche, religiose nonché per esigenze di pubblica sicurezza o di rispetto della proprietà privata, inoltra al Presidente della regione o della provincia autonoma la comunicazione relativa, non meno di sessanta giorni prima dell'apertura della stagione venatoria e provvede alla apposizione di tabelle sulla linea di confine del fondo, esenti da tasse, in cui rende noto il divieto. Tale comunicazione è insindacabile. ».

2. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, è così sostituito:

« 4. L'attività venatoria è vietata nei terreni ad agricoltura biologica e biodinamica, nonché nei terreni facenti parte delle strutture ricettive agrituristiche o di turismo naturalistico. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o del conduttore del fondo. È altresì vietata, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale. ».

3. Al comma 7 dell'articolo 15 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, le parole: « in forma vagante » sono soppresse.

4. Il comma 8 è così sostituito:

« 8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. ».

5. Il comma 9 è così sostituito:

« 9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 50 al 60 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 4. ».

4.02. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifica all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente:

« *b-bis*) rinnovare automaticamente le concessioni relative alle aziende di cui sopra se il concessionario non ne comunica, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la rinuncia. Sono fatte salve, comunque, le eccezioni individuate dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano ».

4.03. Carloni, Davide Bergamini, Pierro.

ART. 5.

Sopprimerlo.

* **5.1.** Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

* **5.2.** Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Saccani Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cherchi, Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.

* **5.3.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

* **5.4.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

* **5.5.** Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dai seguenti:

« 1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare e di ripopolamento.

1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto formula l'elenco di specie allevabili di cui al comma 1 ».

5.6. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte infine le seguenti parole « , per i quali valgono le norme relative agli animali di affezione, in particolare quanto previsto dalle leggi 14 agosto 1991, n. 281, e 20 luglio 2004, n. 189, nel rispetto delle loro esigenze etologiche ».

5.8. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono ag-

giunte, in fine, le seguenti parole: « , in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 349 del 23 agosto 1993 ».

5.10. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: « 3. Il titolare di impresa agricola che intenda esercitare l'allevamento di cui al comma 1, a condizione che possa assicurare il benessere degli animali e qualità di vita quanto più possibile simile a quella in natura, deve inoltrare domanda al competente ufficio regionale, che è tenuto a rispondere entro 120 giorni. ».

5.7. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « l'allevamento » sono aggiunte le seguenti: « a scopo alimentare ».

5.11. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifica all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di allevamenti)

1. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

5.12. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «Le regioni» è aggiunta la seguente: «regolamentano».

2. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole da: «possono consentire» fino alla fine del comma sono soppresse.

5.9. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: «1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare e di ripopolamento.».

2. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soppresso.

3. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: «4. La detenzione e l'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale, fermo restando quanto stabilito dalla legge 150 del 1992 e dalla Convenzione internazionale sul commercio internazionale di specie in pericolo (CITES), è vietato nei confronti di tutte le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Coloro che possiedono al momento dell'entrata in vigore della presente legge esemplari di specie appartenenti alla fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale devono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicare alla Regione di residenza o alle Province autonome di Trento e di Bolzano di residenza il numero degli esemplari detenuti, suddivisi per specie, indi-

cando per ogni esemplare il numero identificativo dell'anello. Eventuali cessioni, fughe, decessi sono comunicati alla Regione o alla Provincia autonoma entro ventiquattro ore.»

5.14. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «Le regioni,» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto della normativa vigente e».

5.16. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «fermo restando le» sono sostituite con le seguenti: «nel rispetto delle».

5.18. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole «impresa agricola,» sono aggiunte le seguenti: «anche in forma individuale,».

5.17. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «semplice» è soppressa.

5.31. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola:

« semplice » è sostituita dalla seguente: « formale ».

5.24. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « semplice comunicazione » sono aggiunte le seguenti: « , senza ritardo, ».

5.21. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: « comunicazione » è aggiunta la seguente « scritta ».

5.22. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: « comunicazione » è aggiunta la seguente: « orale ».

5.23. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 4 è abrogato.

5.33. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « , singola, consortile » sono soppresse.

5.26. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: « singola » è soppressa.

5.32. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « , consortile o cooperativa » sono soppresse.

5.25. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: « , consortile » è soppressa.

5.30. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « o cooperativa » sono soppresse.

5.27. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « al titolare, » sono aggiunte le seguenti: « previa richiesta scritta, ».

5.19. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « al titolare » sono aggiunte le seguenti: « , previa formale richiesta, ».

5.20. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « mammiferi ed » sono soppresse.

5.28. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « ed uccelli » sono soppresse.

5.29. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « nel rispetto delle norme della presente legge » sono aggiunte le seguenti: « nonché delle altre norme vigenti in materia ».

5.15. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **5.34.** Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

* **5.35.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

** **5.36.** Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

** **5.37.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « Le Regioni, » sono aggiunte le seguenti: « nel rispetto della normativa vigente e ».

5.39. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « ferme restando le » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto delle ».

5.43. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « impresa agricola, » sono aggiunte le seguenti: « anche in forma individuale ».

5.40. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole « è tenuto a dare » la parola « semplice » è soppressa.

5.46. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: « semplice » è sostituita dalla seguente: « formale ».

5.49. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « semplice comunicazione » sono aggiunte le seguenti: « , senza ritardo, ».

5.44. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la

parola: « comunicazione » è aggiunta la seguente: « scritta ».

5.45. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: « comunicazione » è aggiunta la seguente: « orale ».

5.47. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: « regionali » è sostituita con la seguente: « vigenti ».

5.48. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è abrogato.

* **5.57.** Evi, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Grimaldi, Mari, Zaratti.

* **5.58.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « al titolare, » sono aggiunte le seguenti: « previa richiesta scritta, ».

5.41. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le

parole: « al titolare, » sono aggiunte le seguenti: « previa formale richiesta, ».

5.42. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « , singola, consortile o » sono soppresse.

5.51. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: « singola, » è soppressa.

5.56. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « , consortile o cooperativa » sono soppresse.

5.50. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola « , consortile » è soppressa.

5.55. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « o cooperativa » sono soppresse.

5.52. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « nel rispetto delle norme della presente legge » sono aggiunte le seguenti: « nonché delle altre norme vigenti in materia ».

5.38. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « mammiferi ed » sono soppresse.

5.53. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « ed uccelli » sono soppresse.

5.54. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

ART. 6.

Sopprimerlo.

* **6.1.** Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

* **6.2.** Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Sacconi Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cherchi, Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.

* **6.3.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

* **6.4.** Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: « dalla terza domenica di settembre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre »;

2) alla lettera b), le parole: « dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre al 31 dicembre »;

3) alla lettera c), le parole: « dal 1° ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 15 ottobre »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione » sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante »;

3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: « Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni; sono tuttavia consentite limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di salvaguardia degli habitat o delle singole specie »;

c) al comma 3, le parole: « sentito l'Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « previo parere vincolante dell'Istituto »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, è disposta la sospensione dell'esecutività del calendario venatorio con effetto immediato fino all'esito del processo amministrativo »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì, domenica e i giorni festivi, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso »;

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. La caccia è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

Art. 6-bis.

(Modifica agli articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di controllo, gestione e contenimento della fauna selvatica)

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

2. L'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

Art. 6-ter.

(Modifica dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di introduzione di fauna selvatica dall'estero)

1. L'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 20.

(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)

1. L'introduzione di fauna selvatica viva dall'estero è ammessa esclusivamente per il ripopolamento di specie autoctone in cattivo stato di conservazione.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati soltanto a imprese che dispongono di adeguate strutture e attrezzature, distinte per ciascuna specie di animali selvatici trattata, al fine di disporre delle opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste consulta preventivamente anche la Commissione europea.

4. Le specie alle quali si riferiscono gli interventi di ripopolamento attuati ai sensi del presente articolo sono escluse dall'attività venatoria ».

Art. 6-quater.

(Modifica all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di divieti)

1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), è premessa la seguente:

« 0a) l'esercizio venatorio in presenza di minori di anni 18. »;

b) al comma 1, lettera b) le parole da: « conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali » fino alla fine della lettera sono soppresse;

c) al comma 1, lettera c), le parole: « ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla

riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica » sono soppresse;

d) al comma 1, lettera *d)*, le parole: « , purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto » sono soppresse;

e) al comma 1, lettera *e)*, le parole: « cento metri » sono sostituite dalle seguenti: « duecento metri » e le parole: « cinquanta metri » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta metri »;

f) al comma 1, lettera *f)*, le parole: « centocinquanta metri » sono sostituite dalle seguenti: « trecento metri », le parole: « una volta e mezza » sono sostituite dalle seguenti: « due volte » e le parole: « , eccettuate quelle poderali ed interpoderali » sono soppresse;

g) al comma 1, lettera *h)*, le parole: « tre persone » sono sostituite dalle seguenti: « due persone »;

h) al comma 1, lettera *l)*, le parole: « cento metri » sono sostituite dalle seguenti: « duecento metri »;

i) al comma 1, lettera *m)*, le parole: « nella zona faunistica delle Alpi e » sono soppresse;

l) al comma 1, la lettera *p)* è sostituita dalla seguente:

« *p)* usare richiami vivi »;

m) al comma 1, le lettere *q)* e *r)* sono abrogate;

n) al comma 1, lettera *t)*, le parole: « non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico » sono soppresse;

o) al comma 1, lettera *aa)*, le parole: « a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera *e)* »;

p) al comma 1, lettera *bb)*, le parole: « , ad eccezione delle seguenti: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fa-

giano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*) » sono soppresse;

q) al comma 1, lettera *cc)*, le parole: « , non provenienti da allevamenti, » sono soppresse;

r) al comma 1, lettera *ee)*, le parole: « , ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia » sono soppresse;

s) al comma 2, le parole: « cinquecento metri » sono sostituite dalle seguenti: « mille metri »;

t) al comma 3, le parole: « mille metri » sono sostituite dalle seguenti: « due-mila metri ».

Art. 6-quinquies.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)

1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « da esperti » sono inserite le seguenti: « laureati e »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'abilitazione è concessa, se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4, previo superamento di un accertamento psico-attitudinale, la cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

c) al comma 7, le parole: « della stessa in caso di revoca » sono sostituite dalle seguenti: « biennale obbligatorio della stessa »;

d) il comma 9 è sostituito dal seguente: « la licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di due anni fino al compimento del sessantesimo anno di età, e di un anno fino al compimento del settantesimo anno di età, e può essere rinnovato, su domanda del titolare, corredata da un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa »;

e) al comma 10 le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni »;

f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. La licenza di caccia non può essere rinnovata dopo il compimento del settantesimo anno di età »;

g) il comma 11 è abrogato.

Art. 6-sexies.

(Modifiche all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di tasse di concessione regionale)

1. All'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « al 50 per cento e non superiore al 100 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »; il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche di coltivazione e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi »;

d) al comma 5, le parole: « Gli appostamenti fissi » sono soppresse.

Art. 6-septies.

(Modifiche all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di fondo istituito per l'applicazione delle disposizioni della legge medesima)

1. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire per le finalità stabilite dal comma 2. La dotazione del fondo è costituita dai proventi di un'addizionale di euro 50 alla tassa di cui all'articolo 5, comma 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel seguente modo:

a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

c) 35 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa;

d) 60 per cento per interventi di tutela e valorizzazione degli ecosistemi a cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

e) il comma 4 è abrogato;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Fondo per l'applicazione delle disposizioni della legge ».

Art. 6-octies.

(Modifica all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di vigilanza venatoria)

1. All'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) al personale dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e dei corpi e dei servizi di polizia delle città metropolitane;

b) al personale dei servizi di polizia amministrativa regionale istituiti in applicazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, composti da personale dei corpi di polizia provinciale e delle città metropolitane transitato nei ruoli delle regioni;

c) al personale dei servizi di polizia amministrativa regionale istituiti in esecuzione degli articoli 158, 159, 160, 161 e 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e composti, in fase di prima attuazione, da personale dei corpi di polizia provinciale e delle città metropolitane transitato nei ruoli delle regioni;

d) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia particolare giurata ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicu-

rezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Alle figure di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Ai dirigenti e responsabili dei corpi e dei servizi nonché agli addetti al coordinamento e controllo è riconosciuta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sono esercitate in riferimento a tutte le materie trasferite e attribuite alle regioni nonché oggetto di riordino ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Il personale di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo può portare durante il servizio e per i compiti di istituto, oltre alle armi da caccia di cui all'articolo 13 della presente legge e alle armi con proiettili a narcotico, anche armi diversamente classificate, purché tecnicamente adeguate rispetto alla tipologia di controllo faunistico da effettuare, fucili lancia-siringhe e dispositivi soppressori o moderatori di suono. Le armi di cui al quarto periodo sono portate e detenute in conformità alle disposizioni del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 ».

Art. 6-novies.

(Modifica all'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « e dei richiami vivi autorizzati » sono soppresse.

Art. 6-decies.

(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali)

1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 2.000 a euro 5.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18 »;

b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) l'arresto da quattro a sedici mesi e l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 »;

c) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 2.000 a euro 12.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, mulone sardo »;

d) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

« c-bis) l'arresto da un anno a tre anni e l'ammenda da euro 8.000 a euro 20.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) »;

e) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) l'arresto fino a un anno e l'ammenda da euro 1.000 a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani e nei terreni adibiti ad attività sportive »;

f) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per chi esercita l'uccellazione »;

g) al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a 2.000 euro per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio »;

h) al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) l'ammenda fino a 3.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami »;

i) al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

« i) l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a 4.000 euro per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili »;

l) al comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

« l) l'arresto da quattro a dodici mesi e l'ammenda da 1.000 a 4.000 euro per chi pone in commercio o detiene a tale fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate »;

m) il comma 3 è abrogato.

6.7. Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Sacconi Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cherchi, Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Modifiche articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è sostituito dai seguenti:

« 1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre: lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

b) specie cacciabili dalla seconda domenica di ottobre al 31 dicembre: fagiano (*Phasianus colchicus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); cornacchia grigia (*Corvus cornix*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre; camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*) con esclusione della popolazione sarda;

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 15 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*);

e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: lepre

italica (*Lepus corsicanus*).

1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato, per ogni singola specie:

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. ».

2. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è sostituito dal seguente:

« 2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, comunque entro il periodo prima domenica di ottobre – il 31 dicembre. Particolare attenzione è richiesta nei casi di incendi boschivi e altre emergenze naturali. Le regioni e province autonome e autorizzano le modifiche previo parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. La caccia nei confronti degli ungulati si svolge esclusivamente in base a piani di abbattimento selettivi ».

3. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è sostituito dal seguente:

« 4. Le regioni, acquisito il parere dell'ISPRA a cui devono uniformarsi, pubblicano con atto amministrativo, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata e nella stagione venatoria complessiva. ».

4. All'articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9. Al fine di prevenire danni all'agricoltura, sono vietati in tutto il territorio nazionale immissioni di ungulati e lagomorfi a fini venatori. ».

6.5. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Modifiche articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selva-

tica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre: lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

b) specie cacciabili dalla seconda domenica di ottobre al 31 dicembre: fagiano (*Phasianus colchicus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); cornacchia grigia (*Corvus cornix*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre; camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*) con esclusione della popolazione sarda;

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 15 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*)

e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: lepre italiana (*Lepus corsicanus*). ».

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 le parole: « 31 gennaio », sono sostituite dalle seguenti: « 15 gennaio ».

6.6. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre al 31 dicembre »;

3) alla lettera *c)*, le parole: « dal 1° ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 15 ottobre »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione » sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante »;

3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: « Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni; sono tuttavia consentite limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di salvaguardia degli *habitat* o delle singole specie »;

c) al comma 3, le parole: « sentito l'Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « previo parere vincolante dell'Istituto »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, è disposta la sospensione dell'esecutività del calendario venatorio con effetto immediato fino all'esito del processo amministrativo »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso »;

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La caccia è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto ».

6.8. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Modifiche articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, » sono sostituite dalle seguenti: « possono anticipare ».

6.9. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Modifiche articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 4. Le regioni, acquisito il parere dell'ISPRA a cui devono uniformarsi, pubblicano con atto amministrativo, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata e nella stagione venatoria complessiva. ».

6.10. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « e venerdì » sono inserite le seguenti: « e nei giorni di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 ».

2. Al comma 6 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « e venerdì » sono inserite le seguenti: « e nei giorni di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 ».

6.11. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì, venerdì, sabato e domenica, le regioni possono ulteriormente diminuire il numero di giornate di caccia settimanali ».

6.12. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto » sono sostituite dalle seguenti:

« da un'ora dopo il sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto ».

6.14. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Modifiche articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

1. All'articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9. Al fine di prevenire danni all'agricoltura, sono vietati in tutto il territorio nazionale immissioni di ungulati e lagomorfi a fini venatori. ».

6.13. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Modifica agli articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di controllo, gestione e contenimento della fauna selvatica)

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

2. L'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

6.15. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, alinea, sono premessi i seguenti periodi: « Dal primo gennaio 2025 al 31 gennaio 2028, l'attività venatoria è sospesa in tutto il territorio nazionale. Eventuali interventi di controllo

sulla fauna sono svolti esclusivamente dal personale di pubblica sicurezza autorizzato e da dipendenti dello Stato. ».

6.16. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, lettera *a*), sono soppresse le parole: « Tortora (*Streptotelia turtur*), Merlo (*Turdus merula*), allodola (*Alauda arvensis*), Starna (*Perdix perdix*), Pernice rossa (*Alectorys rufa*), Pernice sarda (*Alectorys barbara*) ».

6.17. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, comma 1, lettera *b*), sono soppresse le parole: « Tordo Sassello (*Turdus iliacus*) Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Alzavola (*Anas crecca*) Porciglione (*Rallus aquaticus*) Fischione (*Anas penelope*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clipata*), moriglione (*Aythya ferina*); morretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); combattente (*Philomachus pugnax*) Frullino (*Lymnocyptes minimus*); ».

6.18. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, lettera *c*), sono soppresse le parole: « fagiano di Monte (*tetrao tetrix*) Coturnice (*Alectorys greca*), muflone (*Ovis muzimon*) ».

6.19. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, comma 1-*bis*, dopo la lettera *b*), aggiungere la seguente:

« *c*) l'esercizio venatorio è vietato per ogni singola specie nell'ipotesi in cui nei due anni precedenti si siano verificati eventi climatici quali siccità, incendi e alluvioni che abbiano causato danno alle popolazioni selvatiche o modificato la condizione dei loro habitat ».

6.20. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1-*bis*, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

« *c*) nelle regioni che abbiano dichiarato lo stato di calamità ».

6.21. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 i primi tre periodi sono sostituiti con i seguenti: « I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori »;

b) il comma 4, è soppresso.

6.22. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« *7-bis*. L'attività venatoria viene sospesa, al fine di ripopolamento naturale della fauna selvatica, dal 31 dicembre 2024 al 31 gennaio 2027 su tutto il territorio italiano. ».

6.23. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le specie comprese nell'elenco di quelle cacciabili vengono escluse dall'esercizio venatorio se classificate come Spec 1, 2 e 3. ».

6.24. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:

« 9. Nel caso di apertura di una procedura *Pilot* o di una procedura di infrazione in sede europea, la caccia è sospesa con effetto immediato in tutto il territorio nazionale. ».

6.25. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, è aggiunto il seguente:

« 9. L'attività venatoria può essere praticata solo dopo l'applicazione di un piano di bonifica del territorio regionale dall'in-

quinamento da piombo della durata di anni cinque. ».

6.26. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:

« 9. Al fine di favorire la ripresa delle popolazioni naturali, è vietata per un periodo di anni 4 ogni forma di caccia all'avifauna, sia stanziale che migratrice. ».

6.27. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« 9. Nell'esercizio dell'attività venatoria è vietato l'uso di munizioni al piombo su tutto il territorio nazionale ».

6.28. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« 9. Nell'esercizio dell'attività venatoria praticata sul cinghiale è vietata la forma della braccata. ».

6.29. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre », sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio », sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre al 31 dicembre »;

3) alla lettera *c)*, le parole: « dal 1° ottobre », sono sostituite dalle seguenti: « dal 15 ottobre ».

* **6.30.** Zaratti, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari.

* **6.31.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre al 31 dicembre »;

6.32. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: « dalla terza domenica di settembre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre ».

6.33. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, lettera *d)* le parole: « dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre » sono sostituite dalle seguenti: « dalla terza domenica di settembre ».

6.35. Carloni, Davide Bergamini, Pierro.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.36. Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: « e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione » sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante »;

3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: « Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni; sono tuttavia consentite limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di salvaguardia degli habitat o delle singole specie »;

6.37. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: « e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione », sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale »;

3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti: « Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni. Sono comunque consentite limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero

dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di protezione degli habitat e delle singole specie ».

6.38. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: « e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione » sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante »;

3) i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: « Al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni, fatte salve le necessarie limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti per ragioni di salvaguardia degli habitat o delle singole specie »;

6.39. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 2 è abrogato.

6.66. Mari, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Grimaldi, Zaratti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: « e dai quali le regioni possono discostarsi for-

nendo adeguata motivazione » sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni sono tenute ad apportare le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante »;

6.67. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2, al primo periodo, le parole: « e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione » sono soppresse;

6.68. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 2 con il seguente:

1. Le regioni, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e il Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale (CTFVN), con legge regionale approvano, nel rispetto delle direttive comunitarie, la programmazione venatoria quinquennale, che deve contenere il piano faunistico-venatorio regionale, redatto secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10, nonché il calendario venatorio regionale, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo. Entro il 15 giugno di ogni anno le regioni, previa approvazione del Piano faunistico venatorio, pubblicano, con atto amministrativo, le disposizioni relative al carniere stagionale, ossia il numero dei capi prelevabili per ciascuna specie nella stagione venatoria, e alle eventuali restrizioni territoriali.

6.69. Forattini, Marino, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: la ricerca ambientale (ISPRA) aggiungere le seguenti e

il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e il competente istituto faunistico regionale o altra università italiana, e dopo le parole: programmazione quinquennale aggiungere le seguenti: del prelievo venatorio.

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso comma 4. primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o da altra università italiana.

6.70. Davide Bergamini, Carloni, Pierro.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, sostituire le parole: sentito l'Istituto con le seguenti: acquisito il parere vincolante dell'Istituto.

6.71. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Zanella, Dori, Evi, Mari, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, sostituire le parole: con legge regionale con le seguenti: con proprio atto deliberativo di carattere amministrativo.

6.72. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: calendario venatorio inserire le seguenti: annuale.

6.73. Bonelli, Borrelli, Zanella, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le parole: previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione.

6.74. Evi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 3, le parole: « sentito l'Istituto », sono sostituite dalle seguenti: « previo parere vincolante dell'Istituto ».

* **6.76.** Zaratti, Bonelli, Borrelli, Zanella, Dori, Evi, Grimaldi, Mari.

* **6.77.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, sopprimere lettera b).

6.78. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Mari, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

4. In caso d'impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, è disposta la sospensione dell'esecutività del calendario venatorio con effetto immediato, fino all'esito del processo amministrativo.

* **6.79.** Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

* **6.80.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

4. Ferme restando le disposizioni relative alla specie cinghiale le regioni possono anticipare o posticipare, nell'arco temporale dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, i termini di cui al comma 1, acquisito il parere obbligatorio espresso dall'ISPRA o dal competente istituto faunistico regionale, ove istituito. Il parere di cui al primo periodo è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

6.81. Forattini, Marino, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

4. Fatte salve le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare i termini di cui al comma 1 in relazione a specie determinate, previo parere obbligatorio espresso dall'ISPRA o dal competente istituto faunistico regionale, ove istituito. Il parere di cui al primo periodo è reso entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

6.82. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

4. Fatte salve le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare i termini di cui al comma 1 in relazione a specie determinate, previo parere obbligatorio espresso dall'ISPRA o dal competente istituto faunistico regionale, ove istituito. Il parere di cui al primo periodo è reso entro quaranta giorni dalla ricezione della richiesta.

6.83. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

4. Fatte salve le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare i termini di cui al comma 1 in relazione a specie determinate, previo parere obbligatorio espresso dall'ISPRA o dal competente istituto faunistico regionale, ove istituito. Il parere di cui al primo periodo è reso entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta.

6.84. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

4. Fatte salve le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare i termini di cui al comma 1 in relazione a

specie determinate, previo parere obbligatorio espresso dall'ISPRA o dal competente istituto faunistico regionale, ove istituito. Il parere di cui al primo periodo è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

6.85. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, sostituire la parola: posticipare con le seguenti: modificare, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali,.

6.87. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, sostituire la parola: posticipare con la seguente: modificare.

6.88. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.89. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Mari, Zaratti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a uno. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso »;

c-bis) il comma 6 è abrogato;

6.90. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera

scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso »;

c-bis) il comma 6 è abrogato;

*** 6.91.** Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Grimaldi, Mari, Zaratti.

*** 6.93.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì, sabato e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso »;

c-bis) il comma 6 è abrogato;

6.92. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di venerdì, sabato e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso »;

c-bis) il comma 6 è abrogato;

6.94. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due.

Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, sabato e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso »;

c-bis) il comma 6 è abrogato;

6.95. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 6 è abrogato;

6.96. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La caccia è consentita da un'ora dopo il sorgere del sole fino al tramonto ».

6.97. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La caccia è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto ».

6.98. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La caccia è consentita dall'alba fino al tramonto ».

6.99. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **6.100.** Zaratti, Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari.

* **6.101.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il comma 7) è sostituito dal seguente:

« 7. La caccia è consentita dalle 8,00 alle 14,00 ».

6.102. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Al comma 1 lettera d) capoverso comma 7-bis, sostituire le parole: in tutto il territorio nazionale con le seguenti: nell'ATC di competenza.

6.103. Mari, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Grimaldi, Zaratti.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, aggiungere, in fine, le parole: purché si assicurino uno standard omogeneo dei percorsi formativi mediante l'introduzione di programmi ed esami dei corsi di abilitazione validati da ISPRA.

6.104. Forattini, Marino, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 1 lettera d), capoverso comma 7-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le abilitazioni in essere, rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma, hanno validità nazionale.

6.105. Carloni, Davide Bergamini, Pierro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 2, aggiungere in fine

il seguente periodo: « In ogni caso è comunque esclusa la pratica della braccata ».

6.01. Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica)

1. Al comma 1, dell'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: « Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

6.02. Carloni, Davide Bergamini, Pierro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le parole: « previa caratterizzazione ecologica degli habitat naturali di destinazione ».

6.03. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono ag-

giunte, in fine, le parole: « nel rispetto degli equilibri naturali ».

6.04. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le parole: « previa verifica della diversità biologica presente nell'habitat di destinazione ».

6.05. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « attività sportive », sono aggiunte le seguenti: « e ludiche; ».

6.06. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le parole: « e ricreative ».

6.07. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di divieti)

1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole da: « conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali » fino alla fine della lettera sono soppresse;

b) al comma 1, lettera c), le parole: « ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica » sono soppresse;

c) al comma 1, lettera d), le parole: « , purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto » sono soppresse;

d) al comma 1, lettera e), le parole: « cento metri » sono sostituite dalle seguenti: « duecento metri » e le parole: « cinquanta metri » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta metri »;

e) al comma 1, lettera f), le parole: « centocinquanta metri » sono sostituite dalle seguenti: « trecento metri », le parole: « una volta e mezza » sono sostituite dalle seguenti: « due volte » e le parole: « , eccettuate quelle poderali ed interpoderali » sono soppresse;

f) al comma 1, lettera h), le parole: « tre persone » sono sostituite dalle seguenti: « due persone »;

g) al comma 1, lettera l), le parole: « cento metri » sono sostituite dalle seguenti: « duecento metri »;

h) al comma 1, lettera m), le parole: « nella zona faunistica delle Alpi e » sono soppresse;

i) al comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

« p) usare richiami vivi »;

l) al comma 1, le lettere q) e r) sono abrogate;

m) al comma 1, lettera t), le parole: « non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico » sono soppresse;

n) al comma 1, lettera aa), le parole: « a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e) » sono soppresse;

o) al comma 1, lettera bb), le parole: « , ad eccezione delle seguenti: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*lectoris rufa*); pernice di Sardegna (*lectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*) » sono soppresse;

p) al comma 1, lettera cc), le parole: « , non provenienti da allevamenti, » sono soppresse;

q) al comma 1, lettera ee), le parole: « , ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia » sono soppresse;

r) al comma 2, le parole: « cinquecento metri » sono sostituite dalle seguenti: « mille metri »;

s) al comma 3, le parole: « mille metri » sono sostituite dalle seguenti: « duemila metri ».

6.08. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,

le parole: « dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Ispra ».

6.09. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « cento metri », sono sostituite dalle seguenti: « duecentocinquanta metri; ».

6.010. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1, lettera e) dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « cento metri », sono sostituite dalle seguenti: « duecento metri; ».

6.011. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « cento metri », sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta metri; ».

6.012. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1, lettera f) dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « centocinquanta metri » sono sostituite dalle seguenti: « trecentocinquanta metri ».

6.013. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1, lettera f), dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « centocinquanta metri » sono sostituite dalle seguenti: « trecento metri ».

6.014. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1, lettera f) dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « centocinquanta metri » sono sostituite dalle seguenti: « duecento metri ».

6.015. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,

le parole: « a cento metri » sono sostituite con le seguenti: « a duecentocinquanta metri ».

6.016. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « nelle ventiquattro ore » sono sostituite con le seguenti: « nelle dodici ore ».

6.017. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « amministrazione provinciale » sono inserite le seguenti: « e all'I-spra ».

6.018. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1, lettera ee), dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e », sono soppresse.

6.019. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2, dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « cinquecento metri », sono sostituite dalle seguenti: « settecentocinquanta metri ».

6.020. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2, dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « cinquecento metri », sono sostituite dalle seguenti: « settecento metri ».

6.021. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2, dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « cinquecento metri », sono sostituite dalle seguenti: « seicentocinquanta metri ».

6.022. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2, dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole:

« cinquecento metri », sono sostituite dalle seguenti: « seicento metri ».

6.023. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « mille metri » sono sostituite con le seguenti: « 1500 metri »

6.024. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « mille metri » sono sostituite con le seguenti: « 1400 metri »

6.025. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « mille metri » sono sostituite con le seguenti: « 1300 metri ».

6.026. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « mille metri » sono sostituite con le seguenti: « 1250 metri ».

6.027. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 la parola: « primo » è soppressa.

b) al comma 7 le parole: « in caso di revoca » sono soppresse.

6.028. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « composta da » sono aggiunte le seguenti: « almeno undici ».

6.029. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « composta da » sono aggiunte le seguenti: « almeno nove »

6.030. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « composta da » sono aggiunte le seguenti: « almeno sette ».

6.031. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « composta da » sono aggiunte le seguenti: « almeno cinque »

6.032. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di licenza di

porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)

1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « da esperti » sono inserite le seguenti: « laureati e »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'abilitazione è concessa, se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4, previo superamento di un accertamento psico-attitudinale, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

c) al comma 7, le parole: « della stessa in caso di revoca » sono sostituite dalle seguenti: « biennale obbligatorio della stessa »;

d) al comma 9, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

e) al comma 10 le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni »;

f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. La licenza di caccia non può essere rinnovata dopo il compimento del settantesimo anno di età »;

g) il comma 11 è abrogato.

6.033. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le

parole: « al comma 4 » sono aggiunte le seguenti: « in possesso di idonea laurea magistrale ».

6.034. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « al comma 4 » sono inserite le seguenti: « in possesso di laurea magistrale ».

6.035. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte, in fine, le parole: « e di un laureato in biodiversità e gestione degli ecosistemi ».

6.036. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte, in fine, le parole: « e di un laureato in gestione degli ecosistemi ».

6.037. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Alla lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « alla caccia » sono aggiunte le seguenti: « che contempli l'approfondita conoscenza delle specie di fauna protette e particolarmente protette ».

6.038. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Alla lettera *d*) del comma 4 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « tutela della natura » sono aggiunte le seguenti: « e dell'ambiente ».

6.039. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Alla lettera *d*) del comma 4 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « tutela della natura » sono aggiunte le seguenti: « e degli ecosistemi ».

6.040. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 9 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole da:

« corredata » fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: « con le modalità previste dal presente articolo per il primo rilascio ».

6.041. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di tasse di concessione regionale)

1. All'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « al 50 per cento e non superiore al 100 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 100 per cento »; il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche di coltivazione e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi »;

d) al comma 5, le parole: « Gli appostamenti fissi » sono soppresse.

6.042. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di fondo

istituito per l'applicazione delle disposizioni della legge medesima)

1. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire per le finalità stabilite dal comma 2. La dotazione del fondo è costituita dai proventi di un'addizionale di euro 50 alla tassa di cui all'articolo 5, comma 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel seguente modo:

a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

c) 35 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa;

d) 60 per cento per interventi di tutela e valorizzazione degli ecosistemi a cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

e) il comma 4 è abrogato;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Fondo per l'applicazione delle disposizioni della legge ».

6.043. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le parole: « e delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

6.044. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di vigilanza venatoria)

1. All'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) al personale dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e dei corpi e dei servizi di polizia delle città metropolitane;

b) al personale dei servizi di polizia amministrativa regionale istituiti in applicazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, composti da personale dei corpi di polizia provinciale e delle città metropolitane transitato nei ruoli delle regioni;

c) al personale dei servizi di polizia amministrativa regionale istituiti in esecuzione degli articoli 158, 159, 160, 161 e 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112, e composti, in fase di prima attuazione, da personale dei corpi di polizia provinciale e delle città metropolitane transitato nei ruoli delle regioni;

d) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia particolare giurata ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Alle figure di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Ai dirigenti e responsabili dei corpi e dei servizi nonché agli addetti al coordinamento e controllo è riconosciuta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sono esercitate in riferimento a tutte le materie trasferite e attribuite alle regioni nonché oggetto di riordino ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Il personale di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del presente articolo può portare durante il servizio e per i compiti di istituto, oltre alle armi da caccia di cui all'articolo 13 della presente legge e alle armi con proiettili a narcotico, anche armi diversamente classificate, purché tecnicamente adeguate rispetto alla tipologia di controllo faunistico da effettuare, fucili lancia-siringhe e dispositivi soppressori o moderatori di suono. Le armi di cui al quarto periodo sono portate e detenute in conformità alle disposizioni del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 ».

6.045. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche articolo 27 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

1. All'articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

a) agli agenti ed ufficiali dipendenti dei corpi o servizi di polizia provinciale, nonché agli agenti ed ufficiali dei servizi di vigilanza venatoria istituiti dalle regioni. A tali soggetti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, rispettivamente, la qualifica di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti dipendenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto, oltre alle dotazioni per difesa personale, le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

6.046. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche articolo 27 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

1. Il comma 7 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soppresso.

6.047. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di poteri e

compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « e dei richiami vivi autorizzati » sono soppresse.

6.048. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Iliaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche articolo 28 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

1. Il comma 5, articolo 28, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, effettuano direttamente le attività di contestazione e notificazione dei verbali di violazione amministrativa nelle forme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le violazioni di natura penale procedono con le modalità previste dall'art. 331 del codice di procedura penale.

6.049. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni penali)

1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 2.000 a euro 5.000 per

chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18 »;

b) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* l'arresto da quattro a sedici mesi e l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 »;

c) al comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 2.000 a euro 12.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, mulone sardo »;

d) al comma 1, la lettera *c-bis)* è sostituita dalla seguente:

« *c-bis)* l'arresto da un anno a tre anni e l'ammenda da euro 8.000 a euro 20.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) »;

e) al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* l'arresto fino a un anno e l'ammenda da euro 1.000 a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani e nei terreni adibiti ad attività sportive »;

f) al comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

« *e)* l'arresto fino a due anni e l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per chi esercita l'uccellazione »;

g) al comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

« *f)* l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a 2.000 euro per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio »;

h) al comma 1, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

« *h)* l'ammenda fino a 3.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *r)*. Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami »;

i) al comma 1, la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

« *i)* l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a 4.000 euro per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili »;

l) al comma 1, la lettera *l)* è sostituita dalla seguente:

« *l)* l'arresto da quattro a dodici mesi e l'ammenda da 1.000 a 4.000 euro per chi pone in commercio o detiene a tale fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere *b)*, *c)* e *g)*, le pene sono raddoppiate »;

m) il comma 3 è abrogato.

6.050. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 3.000 a 21.000 ».

6.051. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1, lettera *c*), dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 3.000 a 18.000 ».

6.052. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 1, lettera *c*), dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 2.000 a 15.000 ».

6.053. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *c-bis*) l'arresto da un anno a quattro anni e l'ammenda da euro 8.000 a euro 35.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) »;

6.054. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *c-bis*) l'arresto da un anno a quattro anni e l'ammenda da euro 8.000 a euro 25.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) ».

6.055. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) l'arresto fino a un anno e l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani e nei terreni adibiti ad attività sportive »;

6.056. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

« *e*) l'arresto fino a tre anni e l'ammenda da euro 1.700 a euro 5.000 per chi esercita l'uccellazione »;

6.057. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f*) l'arresto fino a otto mesi o l'ammenda fino a 3.000 euro per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio »;

6.058. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

«*h*) l'ammenda fino ad euro 2349 per chi esercita l'attività venatoria usando a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali ».

6.059. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

«*h*) l'ammenda fino ad euro 1849 per chi esercita l'attività venatoria usando a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali ».

6.060. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

«*i*) l'arresto fino a otto mesi o l'ammenda fino a 6.500 euro per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili »;

6.061. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

«*i*) l'arresto fino a sette mesi o l'ammenda fino a 6.000 euro per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili »;

6.062. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1, la lettera *l*) è sostituita dalla seguente:

«*l*) l'arresto da quattro a dodici mesi e l'ammenda da 1.000 a 6.000 euro per chi pone in commercio o detiene a tale fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui

alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate ».

6.063. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Ilaria Fontana, Di Lauro.

ART. 7.

Sopprimerlo.

* **7.1.** Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

* **7.2.** Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Saccani Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cherchi, Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.

* **7.3.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

* **7.4.** Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Modifica dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni amministrative)

1. L'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 31.

(Sanzioni amministrative)

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

b) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente com-

messa, la sanzione è da euro 400 a euro 2.500;

c) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 500 a euro 3.000;

d) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 500 a euro 3.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 700 a euro 4.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 500 a euro 3.000;

f) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in fondo chiuso ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 500 a euro 3.000;

g) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 400 a euro 2.400;

h) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi si avvale di richiami vivi; se la violazione è nuovamente

commessa, la sanzione è da euro 600 a euro 3.000;

i) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 3; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

2. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti piombo, in violazione dell'allegato XVII, voce 63, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600.

3. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

4. Le regioni prevedono la sospensione dell'efficacia del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

5. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

6. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

7. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

**** 7.6.** Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Saccani Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cher-

chi, Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.

**** 7.7.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Iliara Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Modifica dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni amministrative)

1. L'articolo 31 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è così sostituito:

« Art. 31.

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

b) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.236;

c) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800;

d) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente

commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 400 a euro 2.400. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia nel raggio dei duecento metri dal confine di quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800;

f) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800;

g) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 250 a euro 1.500;

h) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale o per chi esercita l'esercizio venatorio senza esserne munito;

i) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

l) sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

m) sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 per chi esercita la caccia

in una delle forme vietate di cui all'articolo 21 comma 1 lettera *h)*, *l)*, *m)* ed *n)* della presente legge;

n) sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 per chi vende, produce o detiene trappole e reti di cui alle lettere *u)*, *v)* e *z)* del comma 1 dell'articolo 21 della presente legge. Sono fatti salve la detenzione dei predetti strumenti da parte dei soggetti e per gli usi di cui all'articolo 4;

o) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia al camoscio con l'ausilio dei segugi;

p) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita la posta alla beccaccia e per chi esercita la caccia da appostamento e al beccaccino;

q) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per il cacciatore che nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza non pratici l'esercizio venatorio accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazione alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32;

r) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi non raccoglie i bossoli delle cartucce così come previsto dall'articolo 13 comma 3 della presente legge;

s) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita l'attività venatoria oltre le tre giornate settimanali consentite;

t) sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.500 per chi riconsegna oltre il termine stabilito dal comma 13 dell'articolo 12 il tesserino regionale;

u) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900 per ogni altra violazione della presente legge o delle leggi venatorie regionali non espressamente sanzionate.

2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

7. Sono prive di efficacia le sanzioni amministrative regionali di importo inferiore a quelle del presente articolo. ».

7.9. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Modifiche articolo 31 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è così sostituito:

« 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

b) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.236;

c) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regio-

nale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800;

d) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 400 a euro 2.400. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia nel raggio dei duecento metri dal confine di quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800;

f) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.800;

g) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 250 a euro 1.500;

h) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale, per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis o per chi esercita l'esercizio venatorio senza esserne munito;

i) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizza-

zione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

l) sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale;

m) sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 per chi esercita la caccia in una delle forme vietate di cui all'articolo 21 comma 1 lettera *h)*, *l)*, *m)* ed *n)* della presente legge;

n) sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 per chi vende, produce o detiene trappole e reti di cui alle lettere *u*, *v* e *z* del comma 1 dell'articolo 21 della presente legge. Sono fatti salve la detenzione dei predetti strumenti da parte dei soggetti e per gli usi di cui all'articolo 4;

o) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia al camoscio con l'ausilio dei segugi;

p) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita la posta alla beccaccia e per chi esercita la caccia da appostamento e al beccaccino;

q) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per il cacciatore che nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza non pratici l'esercizio venatorio accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazione alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32;

r) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi non raccoglie i bossoli delle cartucce così come previsto dall'articolo 13 comma 3 della presente legge;

s) sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita l'attività venatoria oltre le tre giornate settimanali consentite;

t) sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.500 per chi riconsegna oltre il termine stabilito dal comma 13 dell'articolo 12 il tesserino regionale;

u) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900 per ogni altra violazione della presente legge o delle leggi venatorie regionali non espressamente sanzionate. ».

7.5. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Modifiche articolo 31 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

1. I commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater* dell'articolo 31 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 sono abrogati.

7.8. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è così sostituita:

« *a)* sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 900 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta, riguardo all'obbligo annuale di optare in via esclusiva fra esercizio venatorio in forma vagante in zona Alpi, oppure da appostamento fisso oppure nelle altre forme consentite; ».

7.10. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è così sostituita:

« *a)* sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800 per chi esercita la caccia

in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5. Se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da euro 400 a euro 2.400. ».

7.11. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al comma 1 lettera *a*) le parole: « da euro 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239) », sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 3.000 ».

7.14. Dori, Borrelli, Zanella, Bonelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sostituire le parole: « da lire 400.000 a lire 2.400.000 » con le seguenti: « da euro 500 a euro 2.500 ».

7.16. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « 400.000 a lire 2.400.000 » sono sostituite con le seguenti: « 610.000 a lire 4.410.000 ».

7.12. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « 400.000 a lire 2.400.000 » sono sostituite con le seguenti: « 510.000 a lire 3.410.000 ».

7.13. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « 400.000 a lire 2.400.000 » sono sostituite con le seguenti: « 410.000 a lire 2.410.000 ».

7.15. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « comma 5; » sono aggiunte le seguenti: « se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è raddoppiata; ».

7.17. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 300 a euro 1.500 », conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera *b*) le parole: « da lire 400.000 a lire 2.400.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 2.700 ».

7.18. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite con le seguenti: « da lire 500.000 a lire 4.200.000 » e le parole: « da lire 400.000 a lire 2.400.000 » sono sostituite con la seguente: « raddoppiata ».

7.21. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,

le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite con le seguenti: « da lire 400.000 a lire 3.200.000 » e le parole: « da lire 400.000 a lire 2.400.000 » sono sostituite con la seguente: « raddoppiata ».

7.20. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite con le seguenti: « da lire 300.000 a lire 2.200.000 » e le parole: « da lire 400.000 a lire 2.400.000 » sono sostituite con la seguente: « raddoppiata ».

7.19. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « lire 400.000 a lire 2.400.000; » sono sostituite con le seguenti: « lire 700.000 a lire 5.400.000; ».

7.23. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « lire 300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituite con le seguenti: « da lire 500.000 a lire 6.200.000 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite con la seguente: « raddoppiata ».

7.24. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: « da lire 300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 400 a euro 1.600 », conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera *c*) le parole: « da

lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 600 a euro 3.200 ».

7.25. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « lire 300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituite con le seguenti: « da lire 600.000 a lire 7.200.000 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite con la seguente: « raddoppiata ».

7.29. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « lire 300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituite con le seguenti: « da lire 400.000 a lire 5.200.000 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite con la seguente: « raddoppiata ».

7.27. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000; » sono sostituite con le seguenti: « da lire 700.000 a lire 5.000.000; ».

7.26. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: « da lire 300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 400 a euro 1.600 », conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera *d*) le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 600 a euro

3.200 » e le parole: « da lire 700.000 a lire 4.200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 800 a euro 4.300 ».

7.31. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituite con le seguenti: « da lire 600.000 a lire 4.800.000 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite con la seguente: « raddoppiata ».

7.33. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituite con le seguenti: « da lire 500.000 a lire 3.800.000 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite con la seguente: « raddoppiata ».

7.32. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituite con le seguenti: « da lire 400.000 a lire 2.800.000 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite con la seguente: « raddoppiata ».

7.30. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 il secondo periodo è soppresso. ».

7.34. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite con le seguenti: « da lire 300.000 a lire 2.200.000 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite con la seguente: « raddoppiata ».

7.36. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite con le seguenti: « da lire 400.000 a lire 3.200.000 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite con la seguente: « raddoppiata ».

7.37. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite con le seguenti: « da lire 500.000 a lire 4.200.000 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite con la seguente: « raddoppiata ».

7.39. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 250 a euro 1.300 », conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera *e*) le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 600 a euro 3.200 ».

7.40. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite con le seguenti: « da lire 500.000 a lire 4.200.000 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite con la seguente: « raddoppiata ».

7.42. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite con le seguenti: « da lire 400.000 a lire 3.200.000 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite con la seguente: « raddoppiata ».

7.43. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite con le seguenti: « da lire 300.000 a lire 2.200.000 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite con la seguente: « raddoppiata ».

7.41. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 250 a euro 1.300 », conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera *f*) le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 600 a euro 3.200 ».

7.44. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite con le seguenti: « da lire 400.000 a lire 3.200.000 » e le parole: « da lire 400.000 a lire 2.400.000 » sono sostituite con la seguente: « raddoppiata ».

7.48. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite con le seguenti: « da lire 500.000 a lire 4.200.000 » e le parole: « da lire 400.000 a lire 2.400.000 » sono sostituite con la seguente: « raddoppiata ».

7.51. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite con le seguenti: « da lire 300.000 a lire 2.200.000 » e le parole: « da lire 400.000 a lire 2.400.000 » sono sostituite con la seguente: « raddoppiata ».

7.46. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 250 a euro 1.300 », conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera *g*) le parole: « 400.000 a lire 2.400.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 2.600 ».

7.47. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: « fringillidi » sono inserite le seguenti: « o affini ».

7.49. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: « da lire 300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 350 a euro 1.900 », conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera *h*) le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 600 a euro 3.200 ».

7.52. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « lire 300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituite con le seguenti: « lire 600.000 a lire 4.800.000 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite con la seguente: « raddoppiata ».

7.55. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « lire 300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituite con le seguenti: « lire 500.000 a lire 3.800.000 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite con la seguente: « raddoppiata ».

7.54. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « lire 300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituite con le seguenti: « lire 400.000 a lire 2.800.000 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite con la seguente: « raddoppiata ».

7.53. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: « da lire 150.000 a lire 900.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 1.000 ».

7.57. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « 150.000 a lire 900.000 » sono sostituite con le seguenti: « 450.000 a lire 2.000.000 ».

7.59. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « 150.000 a lire 900.000 » sono sostituite con le seguenti: « 350.000 a lire 1.500.000 ».

7.61. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « 150.000 a lire 900.000 » sono

sostituite con le seguenti: « 250.000 a lire 1.000.000 ».

7.58. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 lettera i) le parole: « da lire 150.000 a lire 900.000 (da euro 77 a euro 464) », sono sostituite dalle seguenti: « da euro 150 a euro 900 ».

7.60. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 150.000 a lire 900.000 » sono sostituite con le seguenti: « da lire 400.000 a lire 2.000.000 ».

7.63. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 150.000 a lire 900.000 » sono sostituite con le seguenti: « da lire 350.000 a lire 1.500.000 ».

7.62. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 150.000 a lire 900.000 » sono sostituite con le seguenti: « da lire 250.000 a lire 1.000.000 ».

7.65. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: « da lire 150.000 a lire 900.000 »

sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 1.000 ».

7.64. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 50.000 a lire 300.000 » sono sostituite con le seguenti: « da lire 80.000 a lire 600.000 ».

7.69. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 50.000 a lire 300.000 » sono sostituite con le seguenti: « da lire 70.000 a lire 500.000 ».

7.68. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da lire 50.000 a lire 300.000 » sono sostituite con le seguenti: « da lire 60.000 a lire 400.000 ».

7.67. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: « da lire 50.000 a lire 300.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 100 a euro 500 ».

7.70. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera m-bis) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992,

n. 157, le parole: « da euro 150 a euro 900 » sono sostituite con le seguenti: « da euro 450 a euro 2.000 ».

7.74. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *m-bis*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da euro 150 a euro 900 » sono sostituite con le seguenti: « da euro 350 a euro 1.500 ».

7.73. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Alla lettera *m-bis*) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « da euro 150 a euro 900 » sono sostituite con le seguenti: « da euro 250 a euro 1.000 ».

7.72. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 1 lettera *b*) le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) », sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 1.200 » e le parole: « da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239) », sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 3.000 ».

7.22. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 1 lettera *c*) le parole: « da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929) », sono sostituite dalle seguenti: « da euro 300 a euro 1.800 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549) », sono sostituite dalle seguenti: « da euro 600 a euro 3.600 ».

7.28. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 1 lettera *d*) le parole: « da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929) », sono sostituite dalle seguenti: « da euro 300 a euro 1.800 », le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549) », sono sostituite dalle seguenti: « da euro 600 a euro 3.600 » e le parole: « da lire 700.000 a lire 4.200.000 (da 361 a euro 2.169) », sono sostituite dalle seguenti: « da euro 800 a euro 4.800 ».

7.35. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 1 lettera *f*) le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) », sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 1.200 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549) », sono sostituite dalle seguenti: « da euro 600 a euro 3.600 ».

7.45. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 1 lettera *e*) le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) », sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 1.200 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549) », sono sostituite dalle seguenti: « da euro 600 a euro 3.600 ».

7.38. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 1 lettera *g*) le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) », sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 1.200 » e le parole: « da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239) », sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 3.000 ».

7.50. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 lettera *h*) le parole: « da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929) », sono sostituite dalle seguenti: « da euro 300 a euro 1.800 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549) », sono sostituite dalle seguenti: « da euro 600 a euro 3.600 ».

7.56. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 lettera *l*) le parole: « da lire 150.000 a lire 900.000 (da euro 77 a euro 464) », sono sostituite dalle seguenti: « da euro 150 a euro 900 ».

7.66. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 lettera *m*) le parole: « da lire 50.000 a lire 300.000 (da euro 25 a euro 154) », sono sostituite dalle seguenti: « da euro 100 a euro 600 ».

7.71. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

ART. 8.

Sopprimerlo.

* **8.1.** Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

* **8.2.** Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Saccani Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cherchi, Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.

* **8.3.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

* **8.4.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

* **8.5.** Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 8.

(Modifica dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia nonché di chiusura o sospensione dell'esercizio)

1. L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 32. – (Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio) – 1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o decreto penale di condanna per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da due a cinque anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *h)* e *i)* nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma 1, lettere *f)* e *g)*, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;

b) la revoca definitiva della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere *c)* ed *e)* nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere *d)* e *i)*, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* e *h)*, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di tre mesi, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa o se essa non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare e il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h). Se la violazione di cui alle citate lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di cinque anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro tem-

poraneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza ».

Art. 8-bis.

(Modifica dell'articolo 35 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di relazione sullo stato di attuazione della legge)

1. L'articolo 35 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 35. — *(Relazione sullo stato di attuazione della legge)* — 1. Al termine di ogni annata venatoria e in ogni caso entro il 31 marzo di ogni anno, le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione sull'attuazione della presente legge.

2. Entro il 31 agosto di ogni anno, sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

3. L'attività venatoria è vietata nelle regioni che non abbiano trasmesso la relazione di cui al comma 1. ».

8.6. Brambilla, Rizzetto, Sergio Costa, Sacconi Jotti, Gruppioni, Lacarra, Cherchi, Pella, Carotenuto, Dalla Chiesa, Dori, Ascari, Gallo, Evi, Longi, De Monte.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Modifica dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia nonché di chiusura o sospensione dell'esercizio)

1. L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 32. — *(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di*

fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio) – 1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o decreto penale di condanna per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da due a cinque anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *h)* e *i)* nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma 1, lettere *f)* e *g)*, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;

b) la revoca definitiva della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere *c)* ed *e)* nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere *d)* e *i)*, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* e *h)*, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di tre mesi, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera *l)*; nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa o se essa non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *i)*, al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare e il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*. Se la violazione di cui alle citate lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di cinque anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza ».

8.7. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 8.

(Modifiche articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Le lettere *a)*, *b)*, *c)* del comma 1 dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono sostituite dalle seguenti:

a) la revoca e l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di

fucile per uso di caccia, nei casi di condanna, decreto penale di condanna o patteggiamento per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere *a), b), c), d), e)* e *l)*;

b) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo di cinque anni, nei casi di condanna, decreto penale di condanna o patteggiamento per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere *f), g), h)* e *i)* e l'esclusione definitiva per i medesimi casi, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale. ».

8.8. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Modifiche articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 4 dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è così modificato:

« 4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera *a), b), c), d), e)* e *g)*. Se la violazione di cui alle citate lettere *a), b), c), d), e)* e *g)* è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di quattro anni. ».

8.9. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Sopprimere il comma 1.

8.10. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Le lettere *a), b), c)* del comma 1 dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, sono sostituite dalle seguenti:

a) la revoca e l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi di condanna, decreto penale di condanna o patteggiamento per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere *a), b), c), d), e)* e *l)*;

b) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo di cinque anni, nei casi di condanna, decreto penale di condanna o patteggiamento per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere *f), g), h)* e *i)* e l'esclusione definitiva per i medesimi casi, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

2. Il comma 4 dell'articolo 32 della legge n. 157 del 1992 è così modificato:

« 4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera *a), b), c), d), e)* e *g)*. Se la violazione di cui alle citate lettere *a), b), c), d), e)* e *g)* è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di quattro anni. ».

8.11. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 1, articolo 32, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* la revoca definitiva della licenza di porto di fucile per uso caccia nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettera *a)*; la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da due a quattro anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1,

lettere *b)*, *d)* ed *i)* nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere *f)*, *g)* e *h)*, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale; ».

8.12. Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente lettera:

0a) Al comma 1, lettera *a)* le parole: « da tre mesi ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a diciotto mesi ».

8.13. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente lettera:

0a) Al comma 1, lettera *a)* le parole: « da tre mesi ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « da cinque mesi a diciotto mesi ».

8.14. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente lettera:

0a) Al comma 1, lettera *a)* le parole: « da tre mesi ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a diciotto mesi ».

8.15. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente lettera:

0a) Al comma 1, lettera *a)*, le parole: « da tre mesi ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a un anno ».

8.16. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente lettera:

0a) Al comma 1, lettera *a)*, le parole: « da tre mesi ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « da cinque mesi a un anno ».

8.17. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente lettera:

0a) Al comma 1, lettera *a)*, le parole: « da tre mesi ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a un anno ».

8.18. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente lettera:

0a) Al comma 1, lettera *a)*, la parola: « sospensione » è sostituita dalla seguente: « revoca ».

8.19. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **8.20.** Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

* **8.21.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « tredici ».

8.22. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al comma 1, lettera *b)*, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « dodici ».

8.23. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1, lettera b), la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « undici ».

8.24. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **8.25.** Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

* **8.26.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

01) al primo periodo, le parole: « per un anno » sono sostituite dalle seguenti: « per diciotto mesi ».

8.27. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

01) al primo periodo, le parole: « per un anno » sono sostituite dalle seguenti: « per diciassette mesi ».

8.29. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

01) al primo periodo, le parole: « per un anno » sono sostituite dalle seguenti: « per sedici mesi ».

8.30. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

01) al primo periodo, le parole: « per un anno » sono sostituite dalle seguenti: « per quindici mesi ».

8.31. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

01) al primo periodo, le parole: « per un anno » sono sostituite dalle seguenti: « per quattordici mesi ».

8.32. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

01) al primo periodo, le parole: « per un anno » sono sostituite dalle seguenti: « per tredici mesi ».

8.33. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

* **8.34.** Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

* **8.35.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

** **8.36.** Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

** **8.37.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5, dopo le parole: « commesso l'infrazione » sono aggiunte le seguenti: « o della provincia in cui è stata commessa l'infrazione ».

8.38. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 6, le parole: « l'organo accertatore » sono sostituite dalle seguenti: « gli organi accertatori ».

8.39. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 6, le parole: « dà notizia » sono sostituite dalle seguenti: « in forma contestualmente ».

8.40. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 6, le parole: « può valutare » sono sostituite dalle seguenti: « è tenuto a valutare ».

8.41. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 6, le parole: « può valutare » sono sostituite dalle seguenti: « valuta ».

8.43. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 6, dopo le parole: « ai fini » sono aggiunte le seguenti: « della revoca, ».

8.42. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 6, la parola: « temporaneo » è soppressa.

8.44. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani indicano chiaramente il numero di capi abbattibili in totale per le specie, di cui all'articolo 18, oggetto di controllo, il periodo entro il quale si deve attuare il controllo numerico, e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani di abbattimento devono altresì indicare i tempi e i modi della verifica del rispetto degli stessi piani, nonché l'ente preposto alla raccolta dei dati sugli abbattimenti in tempi utili per sospendere in tempo il piano dei prelievi nel caso siano raggiunti gli obiettivi prefissati, i piani sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle

guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio. ».

8.012. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 1 dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: « 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9 paragrafo 1 lettere a) e b), ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge. Le deroghe di cui all'articolo 9 paragrafo 1 lettera c) sono sempre vietate. »

2. Al comma 3 dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il terzo e quarto periodo sono soppressi.

3. Al comma 6 dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il secondo periodo è soppresso.

8.013. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. L'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

8.014. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. L'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 20.

(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di reintroduzione di una specie in un territorio dove questa sia in grave stato di conservazione o sia estinta.

2. L'introduzione di cui al comma 1 è possibile solo nel caso in cui sia inserita in un programma scientifico coordinato e gestito da uno o più dei seguenti soggetti:

a) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste;

c) Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

d) Ente di gestione di area protetta nazionale o regionale di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

e) Ente di ricerca scientifica iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche presso il Ministero dell'università e ricerca;

f) Istituto universitario.

3. L'introduzione di cui al comma 1 può essere svolta anche dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, sempreché sia inserita in un programma scientifico coordinato e gestito in collaborazione con almeno uno degli enti di cui al comma 2.

4. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie, al fine di avere le opportune garanzie per controlli,

eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

5. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 e comma 2 sono rilasciate dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nel rispetto delle convenzioni internazionali e previa consultazione della Commissione europea. ».

8.015. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituita dalla seguente:

«*e*) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di trecento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, da terreni ove vi è presenza di persone al lavoro, da campi sportivi, da parchi pubblici e privati, dai confini di aree protette individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e oasi di protezione e a distanza inferiore a centocinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; ».

2. La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituita dalla seguente: «*f*) sparare da distanza inferiore a trecento metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di tre volte la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di terreni ove vi è presenza di persone al lavoro, di campi sportivi, di parchi pubblici e privati, dei confini di aree

protette individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e oasi di protezione; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; ».

3. Alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*esercitare la caccia in caso di nebbia, foschia o comunque scarsa visibilità;* ».

4. Alla lettera *p*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «*al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5* » sono soppresse.

5. La lettera *q*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soppresa.

6. Alla lettera *aa*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «*fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e*) » sono soppresse.

7. La lettera *cc*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituita dalla seguente: «*cc*) il commercio di esemplari vivi di fauna selvatica non provenienti da allevamenti di cui all'articolo 17 comma 1 della presente legge. ».

8. Alla lettera *ee*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole da: «*dei capi utilizzati* » fino a «*dalla presente legge e* » sono soppresse.

8.016. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera *ff*), è aggiunta la seguente lettera:

gg) impedire, ostacolare o rallentare le operazioni di controllo faunistico da effettuarsi mediante cattura, abbattimento o

altre modalità previste dalla legge ed adottate con atti della pubblica amministrazione da soggetti all'uopo incaricati. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 337 del codice penale.

8.022. Forattini, Marino, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: « 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) al personale dei Corpi e dei Servizi di polizia provinciale e dei Corpi e dei Servizi di polizia delle Città Metropolitane;

b) al personale dei servizi di polizia amministrativa regionale istituiti in applicazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, composti da personale delle polizie provinciali e delle polizie delle Città metropolitane transitato nei ruoli delle regioni.

c) al personale dei servizi di polizia amministrativa regionale istituiti in esecuzione degli articoli 158, 159, 160, 161, 162 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e composti, in fase di prima applicazione, da personale delle polizie provinciali e delle polizie delle Città metropolitane che transiterà nei ruoli delle regioni

d) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali riconosciute e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pub-

blica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. ».

2. Dopo il comma 1 all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Alle figure di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Ai Dirigenti e Responsabili dei Corpi e dei Servizi, nonché agli addetti al coordinamento e controllo è riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. Le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sono esercitate in riferimento a tutte le materie trasferite e attribuite alle regioni, nonché oggetto di riordino, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Il personale di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* può portare durante il servizio e per i compiti di istituto oltre alle armi da caccia di cui all'articolo 13 e armi con proiettili a narcotico, anche armi diversamente classificate, purché tecnicamente adeguate rispetto alla tipologia di controllo faunistico da effettuare, fucili lancia-siringhe e dispositivi soppressori o moderatori di suono. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5 comma 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65. ».

8.017. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Iliara Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. L'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

Art. 30.

(Sanzioni penali)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano, le seguenti sanzioni:

a) la reclusione da sei mesi a diciotto mesi e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18 o dai provvedimenti amministrativi più restrittivi;

b) la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 e non elencati alla successiva lettera *c)*. Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;

c) la reclusione da tre a cinque anni e la multa da euro 20.000 a euro 200.000, per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, mulone sardo, lanario, capovaccaio, aquila di Bonelli, gallina prataiola, aquila reale, gipeto, anatra marmorizzata, ibis eremita. Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;

d) la reclusione da sei mesi a diciotto mesi e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 15.000 a euro 150.000 per chi esercita l'uccellazione, per chi utilizza esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari, per chi fa impiego di civette, sono fatti salvi l'utilizzo di reti e trappole da parte dei soggetti e per gli usi di cui all'articolo 4;

f) l'arresto fino a dodici mesi e l'ammenda fino a euro 10.000, per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a euro 6.000 per chi abbatte,

cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera *b)*, della quale sia vietato l'abbattimento. Se il fatto è commesso su più di un esemplare, la pena è aumentata;

h) l'arresto fino a quattro mesi e l'ammenda fino a euro 4.000, per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o per chi esercita la caccia con mezzi vietati, se il fatto è commesso su più di un esemplare la pena è aumentata. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettere *p)* e *r)*. Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a euro 3.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 4.000 per chi pone in commercio o detiene o trasporta a tal fine esemplari di fauna selvatica, vivi o morti nonché parti o prodotti di essi, Se il fatto è commesso su più di un esemplare la pena è aumentata. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere *b)*, *c)* e *g)*, le pene sono raddoppiate;

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto, nonché gli articoli 624, 625, 626 e 648 del codice penale. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale con riferimento all'esercizio dell'attività venatoria, come definita dall'articolo 12 e con i mezzi indicati dall'articolo 13 della presente legge. Si applicano, oltre quanto previsto al comma 1, gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale per chi,

sprovvisto della concessione di cui all'articolo 12, abbatte, cattura o detiene fauna selvatica.

4. In tutti i casi di uccellazione, per chi utilizza esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili e per chi pone in commercio o detiene o trasporta a tal fine esemplari di fauna selvatica, vivi o morti, nonché parti o prodotti di essi, si applicano, oltre quanto previsto al comma 1, gli articoli 624, 625, 626 e 648 del codice penale.

5. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

6. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.

8.018. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«*i-bis*) l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da euro 1.032,00 a euro 6.197,00, per coloro che si rendano colpevoli delle violazioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera gg). La pena è raddoppiata:

1) se il fatto è commesso con violenza o minacce su persone o cose ovvero con l'utilizzo di armi o strumenti atti ad offendere;

2) se il fatto è commesso all'interno di un'area protetta ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

3) se l'attività di controllo abbia ad oggetto specie aliene o specie da rimuovere per motivi igienico-sanitari;

4) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale ovvero da un incaricato di pubblico servizio. ».

8.021. Forattini, Marino, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Introduzione articolo 30-bis nella legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:

« Art. 30-bis.

(Istituzione del DAVE, Divieto di Attività Venatoria temporaneo in seguito ad atti di caccia illegale)

1. Qualora, sulla base di elementi di fatto, emerga il ferimento o l'uccisione in un ambito territoriale di caccia, in un comprensorio alpino, in un'azienda faunistica venatoria, in un'azienda agri-turistico-venatoria di una delle specie particolarmente protette, ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, è immediatamente sospesa nei suddetti istituti ogni attività venatoria per un periodo che va da 2 a 10 mesi, da scontarsi anche in differenti stagioni venatorie. Qualora il momento dell'accertamento del ferimento o dell'uccisione non cada nel corso della stagione venatoria, la sospensione decorrerà a far data dalla successiva apertura dell'attività venatoria. Ai fini della presente norma è considerato ferimento la menomazione dell'animale da chiunque cagionata, anche colposamente, con qualunque mezzo finalizzato all'abbattimento o alla cattura di fauna ancorché non consentito ai sensi all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni o vietato ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge, e uccisione la morte dell'animale da chiunque cagionata,

anche colposamente, con qualunque mezzo finalizzato all'abbattimento o alla cattura di fauna ancorché non consentito ai sensi dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni o vietato ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge.

2. Qualora nel medesimo ambito territoriale di caccia, comprensorio alpino, azienda faunistica venatoria, azienda agriturismo-venatoria emerga il ferimento o l'uccisione di più animali, il periodo di sospensione è aumentato di un terzo. Qualora il ferimento o l'uccisione si verifichi durante un periodo di sospensione dell'attività disposto ai sensi dei precedenti commi, o comunque entro due anni dal termine della sospensione, il periodo di sospensione da irrogarsi in ragione del ferimento o dell'uccisione è aumentato della metà. Qualora per effetto della fattiva collaborazione di un soggetto dotato di tesserino per l'esercizio venatorio ai sensi dell'articolo 12, comma 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, venga individuato il soggetto autore del ferimento o dell'uccisione il periodo di sospensione da irrogarsi, o in corso di esecuzione, può essere ridotto fino a due terzi.

3. I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono emessi dal prefetto territorialmente competente. La tutela giurisdizionale è disciplinata dal codice del processo amministrativo ».

8.019. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « un quindicesimo » sono sostituite dalle seguenti: « un ottavo ».

8.02. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « un quindicesimo » sono sostituite dalle seguenti: « un nono ».

8.03. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « un quindicesimo » sono sostituite dalle seguenti: « un decimo ».

8.04. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « di cui al comma 2 » sono aggiunte le seguenti: « costituite da almeno dieci anni ».

8.05. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le

parole: « di cui al comma 2 » sono aggiunte le seguenti: « costituite da almeno sette anni ».

8.06. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « di cui al comma 2 » sono aggiunte le seguenti: « costituite da almeno sei anni ».

8.07. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « di cui al comma 2 » sono aggiunte le seguenti: « costituite da almeno cinque anni ».

8.08. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « di cui al comma 2 » sono aggiunte le seguenti: « costituite da almeno quattro anni ».

8.09. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « di cui al comma 2 » sono aggiunte le seguenti: « costituite da almeno tre anni ».

8.010. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifica dell'articolo 35 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di relazione sullo stato di attuazione della legge)

1. L'articolo 35 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 35. – *(Relazione sullo stato di attuazione della legge)* – 1. Al termine di ogni annata venatoria e in ogni caso entro il 31 marzo di ogni anno, le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione sull'attuazione della presente legge.

2. Entro il 31 agosto di ogni anno, sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

3. L'attività venatoria è vietata nelle regioni che non abbiano trasmesso la relazione di cui al comma 1 ».

8.011. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle norme contenute nella presente legge. ».

8.020. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di Lauro, Ascari, Carotenuto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni finali)

1. Al fine di tutelare il patrimonio di fauna selvatica, bene costituzionalmente protetto, l'attività venatoria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sospesa per la durata di anni tre.

8.01. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Zaratti.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica con il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023. C. 1745 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	280
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	284
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica con il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023. C. 1746 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	281
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	285
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	282
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame della Relazione annuale 2022 della Commissione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i parlamenti nazionali (COM(2023) 640 final)	283

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica con il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023.

C. 1745 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Caiata, riferisce che il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia », con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023, è stato approvato dal Senato, ove sono state apportate alcune modifiche al testo proposto dal Governo.

L'Intesa rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale internazionale ed è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi tra l'Italia e la Serbia, sul modello di analoghi accordi stipulati con altri Paesi.

L'Accordo sostituisce una precedente intesa sulle relazioni cinematografiche bilaterali risalente al 1968, sottoscritta con

l'allora Repubblica federativa di Jugoslavia: il suo obiettivo è quello di incentivare i produttori italiani e serbi nella coproduzione di opere cinematografiche o audiovisive, con riflessi significativi sull'intera industria cinematografica.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. Gli oneri economici sono valutati in 2.850 euro annui ogni quattro anni, a decorrere dal 2025 (articolo 3). L'articolo 4, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

L'Accordo, cui rinvia l'articolo 1 del disegno di legge, si compone di 16 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 definisce le nozioni di « coproduzione » e di « coproduttore » ed indica le due direzioni ministeriali rispettivamente competenti quali autorità responsabili della sua applicazione. L'articolo 2 stabilisce che le coproduzioni, approvate e realizzate ai sensi dell'Accordo, siano assimilate alle opere nazionali, individuando i benefici a cui possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli, mentre l'articolo 3 prevede che le istanze per il riconoscimento delle coproduzioni siano sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti.

L'articolo 4 rinvia ad un apposito allegato che definisce le norme procedurali per l'ammissione ai benefici delle coproduzioni.

L'articolo 5 fissa le modalità di effettuazione delle riprese e di partecipazione del personale artistico e tecnico; sono poi definite le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori (articolo 6) e sono individuate le norme in materia di pellicole originali e lingue utilizzate (articolo 7).

L'accordo disciplina, inoltre, le agevolazioni per la realizzazione delle coproduzioni in particolare in termini di ingresso dello staff e delle attrezzature (articolo 8) e per l'identificazione delle coproduzioni come « italo-serbe » o « serbo-italiane » (articolo 9) e dispone in ordine alla distribuzione dei

proventi (articolo 10) e alla possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali (articolo 11).

L'articolo 12 affida ad una commissione mista il compito di agevolare l'attuazione dell'Accordo e di valutare l'esistenza di un equilibrio complessivo fra le coproduzioni. L'articolo 13 disciplina le modalità per l'esportazione delle opere coprodotte in Paesi dove viga il contingentamento nella commercializzazione; l'articolo 14 regola la loro presentazione ai festival internazionali e l'articolo 15 ha ad oggetto la disciplina applicabile in caso di controversie interpretative o applicative tra le Parti.

L'articolo 16 stabilisce i termini dell'entrata in vigore dell'accordo, le procedure da seguire per eventuali modifiche da apportare al testo dell'allegato o dell'Accordo, regola la validità dell'Accordo gli effetti in caso di denuncia, precisando che l'entrata in vigore dell'Accordo in esame determina la perdita di efficacia della precedente Intesa con la Repubblica Federativa di Jugoslavia firmato a Roma il 20 gennaio 1968.

Dal momento che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità comunitaria, formula conclusivamente una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica con il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023.

C. 1746 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, rileva che la Commissione Politiche dell'Unione europea è chiamata ad esaminare il progetto di legge, d'iniziativa governativa, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Giappone, sotto-

scritto dalle Parti nel giugno 2023, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

L'Intesa bilaterale, che rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese e alla promozione e diffusione della cinematografia italiana all'estero, è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi e all'espansione delle coproduzioni tra l'Italia e il Giappone, realtà quest'ultima che costituisce uno dei mercati più importanti a livello mondiale per il comparto, consentendo alle coproduzioni realizzate da società cinematografiche dei due Paesi di essere considerate alla stregua di opere nazionali, consentendo loro di accedere ai benefici che le rispettive legislazioni accordano.

Composto da 18 articoli e da un allegato, l'Accordo, dopo avere definito l'obiettivo dell'intesa, offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articoli 1 e 2) e rinviato all'allegato circa l'individuazione delle Autorità competenti per l'attuazione (articolo 3), stabilisce che le coproduzioni approvate ai sensi dell'Accordo stesso siano assimilate alle opere nazionali, individuando i benefici a cui possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli (articolo 4).

L'articolo 5 dispone in ordine alle modalità di approvazione di una coproduzione cinematografica, rinviando all'Allegato già richiamato circa le norme procedurali per l'ammissione ai benefici, le modalità per la presentazione delle relative istanze e l'identificazione delle coproduzioni cinematografiche bilaterali.

L'Accordo fissa quindi le modalità di effettuazione delle riprese e di partecipazione del personale artistico e tecnico (articoli 6 e 7), definisce le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori (articolo 8) e dispone in ordine alla possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali (articolo 9). Ulteriori articoli recano norme in materia di importazione temporanea di attrezzature cinematografiche (articolo 10), di pellicole originali e lingue utilizzate (articolo 11) e di autorizzazione per la pubblica proiezione (articolo 12).

Il compito di agevolare l'attuazione dell'Accordo e di valutare l'esistenza di un equilibrio complessivo fra le coproduzioni viene affidato a una commissione mista, composta da funzionari ed esperti, (articolo 13).

Ulteriori articoli dell'intesa disciplinano lo status dell'Allegato all'Accordo e le modalità per una sua modifica (articolo 14), oltre che le modalità per l'attuazione dell'Accordo nel rispetto del diritto internazionale applicabile (articolo 15) e per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 17).

L'Allegato richiamato dagli articoli 3 e 5, che è parte integrante dell'Accordo stesso, individua nel Ministero della cultura per parte italiana e nei Ministeri degli affari esteri e dell'economia e nell'Agenzia per gli affari culturali per la parte giapponese, le Autorità competenti responsabili dell'attuazione dell'intesa. Il medesimo Allegato reca altresì le norme procedurali per l'ammissione ai benefici delle coproduzioni, e le modalità per la presentazione delle relative istanze e l'identificazione delle coproduzioni cinematografiche bilaterali.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dal provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, chiamando le amministrazioni interessate a svolgere le attività previste dalla legge a risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Poiché l'intervento normativo non presenta criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'UE, preannuncia conclusivamente la presentazione di una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 marzo 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle pro-

vince autonome, nell'ambito dell'esame della Relazione annuale 2022 della Commissione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i parlamenti nazionali (COM(2023) 640 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.20.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica con il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023. C. 1745 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023 (C. 1745 Governo, approvato dal Senato);

premesso che il disegno di legge in esame è stato già approvato dal Senato (A.S. 967) e che, durante l'esame, sono state apportate alcune modifiche all'articolo 3, comma 2, al fine di aggiornare la copertura degli oneri;

rilevato che il disegno di legge in esame si compone di 4 articoli, contenenti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le disposizioni finanziarie – in base alle quali gli oneri economici sono valutati in 2.850 euro annui ogni quattro anni a decorrere dal 2025 – e, infine, la clausola di entrata in vigore;

preso atto che l'Intesa rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento

della cooperazione culturale internazionale ed è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi tra l'Italia e la Serbia, sul modello di analoghi accordi stipulati con altri Paesi;

considerato che l'accordo sostituisce una precedente intesa sulle relazioni cinematografiche bilaterali risalente al 1968, sottoscritta con l'allora Repubblica federativa di Jugoslavia;

considerato che l'Accordo di cui si tratta ha l'obiettivo di incentivare i produttori italiani e serbi nella coproduzione di opere cinematografiche o audiovisive, con riflessi significativi sull'intera industria cinematografica;

evidenziato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica con il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023. C. 1746 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, inteso a ratificare e dare esecuzione all'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Giappone, sottoscritto dalle Parti nel giugno 2023 (C. 1746, approvato dal Senato);

considerato che l'Intesa bilaterale è finalizzata all'intensificazione dei rapporti di produzione cinematografica e audiovisiva ed all'espansione delle coproduzioni tra l'Italia e il Giappone;

rilevato che, a tal fine, essa consente alle coproduzioni realizzate da società di produzione cinematografica dei due Paesi di essere considerate alla stregua di opere nazionali, permettendo così di accedere ai benefici che le rispettive legislazioni accordano;

evidenziato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**per l'attuazione del federalismo fiscale****S O M M A R I O****AUDIZIONI:**

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Regione Veneto sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*) 286

AUDIZIONI

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI, indi del vicepresidente Andrea MASCARETTI.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Regione Veneto sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Andrea GIOVANARDI, *membro della delegazione trattante per l'autonomia della Re-*

gione Veneto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la senatrice Vincenza ALOISIO (M5S) e la deputata Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP).

Andrea GIOVANARDI, *membro della delegazione trattante per l'autonomia della Regione Veneto*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Andrea MASCARETTI, *presidente*, ringrazia Andrea GIOVANARDI, *membro della delegazione trattante per l'autonomia della Regione Veneto*, per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	287
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 15.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione dell'Ambasciatore d'Italia in Libia, Gianluca Alberini (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	288
Audizione dell'Ambasciatore d'Italia in Angola, Cristiano Gallo (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	288
Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta dal comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	289
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	289

AUDIZIONI

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione dell'Ambasciatore d'Italia in Libia, Gianluca Alberini.

(*Svolgimento e conclusione*).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione dell'Ambasciatore d'Italia in Libia, Gianluca Alberini.

Gianluca ALBERINI, *Ambasciatore d'Italia in Libia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Enrico BORGHI (IV-C-RE) e i deputati Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Angelo ROSSI (FdI), ai quali risponde Gianluca ALBERINI, ambasciatore d'Italia in Libia.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'ambasciatore Alberini, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15.20, è ripresa alle 15.25.

Audizione dell'Ambasciatore d'Italia in Angola, Cristiano Gallo.

(*Svolgimento e conclusione*).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione dell'Ambasciatore d'Italia in Angola, Cristiano Gallo.

Cristiano GALLO, *Ambasciatore d'Italia in Angola*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Enrico BORGHI (IV-C-RE) e i deputati Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Angelo ROSSI (FDI) ai quali risponde Cristiano GALLO, ambasciatore d'Italia in Angola.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'ambasciatore Gallo, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta dal comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La seduta comincia alle 16.

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, con riferimento all'esame della proposta di relazione all'ordine del giorno, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La seduta comincia alle 15.20.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, propone di procedere immediatamente alle comunicazioni del Presidente e, concorde il Comitato, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 15.25.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	290
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'ingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riguardo alla dimensione attuale del fenomeno nel contesto delle dinamiche migratorie, al sistema di accoglienza e protezione, all'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, nonché alle misure per l'inclusione e l'autonomia: audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali	290

Mercoledì 27 marzo 2024. — Presidenza del presidente DELRIO. — Interviene il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone, accompagnata dal dottor Vincenzo Coppola, segretario particolare e dal dottor Marco Antonio Ventura, capo Ufficio Stampa.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente DELRIO avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, per la quale la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori del Comitato, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti dall'esterno sulla *web* TV della Camera.

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'ingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riguardo alla dimensione attuale del fenomeno nel contesto delle dinamiche migratorie, al sistema di accoglienza e protezione, all'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, nonché alle misure per l'inclusione e l'autonomia: audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 6 marzo 2024.

Dopo un breve saluto introduttivo il presidente DELRIO dà la parola al Ministro Calderone.

Interviene il Ministro CALDERONE.

Intervengono per porre quesiti e formulare considerazioni il senatore MENIA (FdI), il senatore BERRINO (FdI), la senatrice BIZZOTTO (LSP-PSd'Az), l'onorevole CARMINA (M5S), il senatore CROATTI (M5S) e il presidente DELRIO (PD-IDP).

Replica il Ministro CALDERONE.

Il presidente DELRIO ringrazia il Ministro per il prezioso contributo ai lavori del Comitato e dichiara conclusa l'odierna audizione.

Il seguito della procedura informativa in titolo è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle 15.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 292

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	293
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.30 alle 8.50.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del presidente in materia di accertamento di un subentrante	3
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (V-IX Camera e 5^a-6^a-8^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, sull'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

SEDE REFERENTE:

Delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazioni di polizia. C. 1640 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	8
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali. Doc. XXII, n. 23 Bonetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144)	17
---	----

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione nazionale camere avvocati tributaristi (UNCAT) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144)	17
Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144)	17
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale tributaristi (L.A.P.E.T.) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144)	18
Audizione informale del prof. Antonio Uricchio nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144)	18

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Martina Pignatti, direttrice dell'Associazione <i>Un Ponte Per</i> , nell'ambito dell'esame della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024 (Doc. XXVI, n. 2)	19
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Giorgio Beretta, consigliere scientifico di OPAL, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1730 Governo, approvato dal Senato, recante Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento	19
Audizione informale di Mauro Aparo, consulente industriale nel settore della difesa, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1730 Governo, approvato dal Senato, recante Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento	19

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sullo svolgimento dell'indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi	21
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794. COM (2023) 754 final (<i>Esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	22
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza, di Catherine De Bolle, direttrice esecutiva dell'agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto – Europol, nell'ambito dell'esame dell'atto dell'Unione Europea COM(2023)146 recante « Comunicazione della Commissione europea che definisce la politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere »	26
---	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	33

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 137 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui risvolti geopolitici connessi all'approvvigionamento delle cosiddette terre rare (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2023, denominato «Capacità ISR e ASW lanciabile da piattaforma navale a mezzo sistema subacqueo autonomo». Atto n. 139 (<i>Esame e rinvio</i>)	35
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2023, denominato «Sistemi di simulazione di nuova generazione», relativo al potenziamento capacitivo dello strumento terrestre nel campo della simulazione addestrativa. Atto n. 140 (<i>Esame e rinvio</i>)	37
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2023, denominato «Piano rinnovamento arsenali», relativo all'adeguamento e ammodernamento degli arsenali e degli stabilimenti di lavoro della Marina militare. Atto n. 141 (<i>Esame e rinvio</i>)	38
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2023, denominato «Acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e relativa integrazione di una centrale operativa subacquea avanzata e un simulatore abissale evoluto». Atto n. 142 (<i>Esame e rinvio</i>)	39
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2023, denominato «Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo», costituito dal «segmento volo» <i>Light Utility Helicopter</i> (LUH) – elicottero multiruolo per la difesa, relativo all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte <i>legacy</i> e la realizzazione del «segmento terra», denominato « <i>Ground Based Training System</i> (GBTS)», per la	

formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato. Atto n. 143 (<i>Esame e rinvio</i>)	41
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2023, denominato « Ingaggio missilistico ariasuperficie della componente navale ad ala rotante della Difesa » – Sistema MARTE <i>Extended Range</i> (ER). Atto n. 145 (<i>Esame e rinvio</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani. C. 982 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	44
Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. C. 1532-ter-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 19/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e rinvio</i>)	46
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	49
SEDE CONSULTIVA:	
Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero. C. 960 Toni Ricciardi (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	52
DL 19/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti	51
Audizione del Direttore Centrale Coordinamento normativo dell'Agenzia delle entrate, Sergio Cristallo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	51
VII Cultura, scienza e istruzione	
COMITATO DEI NOVE:	
Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani. C. 982-1214-1347-1584-1639-1677-1685-1754-A	54
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Atto n. 131 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	55
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
ERRATA CORRIGE	55

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (<i>Parere alla V Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02200 Mazzetti: Iniziative normative chiarificatrici circa l'applicazione del ribasso d'asta ai servizi professionali tutelati dalla legge n. 49 del 2023	61
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	65
5-02201 Ilaria Fontana: Iniziative per migliorare l'efficienza dell'infrastruttura stradale SS16 nel tratto di Francavilla al Mare	61
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	67
5-02202 Curti: Stato di avanzamento dell'asse viario denominato Quadrilatero Marche Umbria	62
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	68
5-02203 Bonelli: Chiarimenti concernenti l'esercizio del controllo analogo da parte del MIT sulla Società Stretto di Messina SpA (SdM)	62
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	69
5-02204 Iaia: Iniziative di competenza per la messa in sicurezza della Statale 100, con particolare riguardo alla galleria fra Massafra e Mottola	62
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	70

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Legambiente nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	63
Audizione informale di rappresentanti di Unipol Gruppo S.p.A. nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	63
Audizione informale di rappresentanti del WWF nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	63
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di CONFLAVORO PMI nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632	

Governo, recanti Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	63
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni (AIBA) nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	63
Audizione informale di rappresentanti della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) e di Confartigianato nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	63

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 136 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	71
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	74
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	75
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1687 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	76
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata. C. 1486 Caramanna (<i>Esame e rinvio</i>)	77
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione informale di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) sui risultati delle aste per il Servizio a tutele graduali dell'elettricità	78
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02209 Evi: Iniziative di competenza volte a fronteggiare la crisi industriale degli stabilimenti Delgrossi di Nichelino	79
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	81
--	----

5-02205 Squeri: Sulle informazioni relative al prezzo dei carburanti da esporre presso i distributori	79
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	82
5-02207 Peluffo: Iniziative di competenza per assicurare maggiore certezza agli operatori del commercio al dettaglio e uniformità nell'applicazione delle norme di settore	79
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	83
5-02208 Pavanelli: Iniziative di competenza a sostegno delle PMI per una produzione efficiente e decarbonizzata alla luce dell'imminente adozione del regolamento UE c.d. Ecodesign ..	80
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	84
5-02206 Cavo: Azioni di competenza a tutela e sostegno del tessuto commerciale del Paese .	80
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	85

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero. C. 960 Toni Ricciardi (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	91

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532-bis Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	88
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla mobilità delle competenze e dei talenti (COM(2023)715 final)	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'Unione europea (COM(2023)716 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	89
<i>ALLEGATO 2 (Documento finale approvato)</i>	92
Sull'ordine dei lavori	89

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153-202-844-1104-1128-1395-A	90
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
---	----

AVVERTENZA.	90
------------------	----

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia.	
--	--

Audizione del Ministro della salute, professor Orazio Schillaci (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	96
SEDE CONSULTIVA:	
DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	99
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Quartini, Sportiello, Ricciardi Marianna, Di Lauro</i>)	100
RISOLUZIONI:	
7-00128 Ciancitto, sull'elaborazione di un Piano nazionale per le malattie cardio-cerebrovascolari (<i>Discussione e rinvio</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 1548 Bruzzone, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	103
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica con il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023. C. 1745 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	280
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	284
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica con il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023. C. 1746 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	281
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	285
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	282

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame della Relazione annuale 2022 della Commissione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i parlamenti nazionali (COM(2023) 640 final)	283
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Regione Veneto sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	286
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 287

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione dell'Ambasciatore d'Italia in Libia, Gianluca Alberini (*Svolgimento e conclusione*) . 288Audizione dell'Ambasciatore d'Italia in Angola, Cristiano Gallo (*Svolgimento e conclusione*) . 288Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta dal comitato, di cui all'articolo
35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 289

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 289

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'AC-
CORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI
CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

Sulla pubblicità dei lavori 290

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'ingresso nel territorio nazionale dei minori
stranieri non accompagnati, con particolare riguardo alla dimensione attuale del fenomeno
nel contesto delle dinamiche migratorie, al sistema di accoglienza e protezione, all'evolu-
zione del quadro normativo nazionale ed europeo, nonché alle misure per l'inclusione e
l'autonomia: audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 290**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI
LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA
SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 292

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISA-
STRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 293

PAGINA BIANCA



19SMC0083990